



**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**

\*\*\*\*\*

**RITO ASSISE**  
**AULA PENALE**

<b>DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO</b>	<b>Presidente</b>
<b>DOTT.SSA FULVIA MISSERINI</b>	<b>Giudice a Latere</b>
<b>DOTT. MARIANO BUCCOLIERO</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>SIG.RA VINCENZA DE PACE</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>SIG.RA MARIA RANDAZZO</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA  
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 90**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46**

**UDIENZA DEL 23/04/2021**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405243795**

**Esito: RINVIO AL 26/04/2021 09:00**

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO.....3  
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO.....13

**TRIBUNALE DI TARANTO**  
**SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE**  
**RITO ASSISE**

**Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.**

**Udienza del 23/04/2021**

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –**

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale  
Dibattimento.

*Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale  
redatto dal Cancelliere di udienza.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, continua l'Avvocato Urso.

AVVOCATO C. URSO – Grazie, Presidente.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. URSO

AVVOCATO C. URSO – Buongiorno a tutti. Come avevo detto nell'udienza scorsa, nella parte finale, ora mi occuperò degli ultimi due capi di imputazione che vengono contestati al mio assistito, ovvero al signor Pastorino Agostino. Gli ultimi due capi di imputazione, come voi ben sapete, sono i capi m) ed n), ovvero in tema di incidenti rilevanti, così come la normativa europea li ha voluti delineare, la normativa nazionale li ha recepiti negli anni, prima con il Decreto Legislativo 334 del 1999; poi il Decreto Legislativo

238 del 2005 e infine il Decreto Legislativo 105 del 2015. Prima di entrare nello specifico delle singole imputazioni, è opportuno dare una definizione di incidente rilevante, così come la normativa lo classifica.

Ebbene, il Decreto Legislativo 334 individua uno specifico campo di applicazione, dicendo che gli incidenti rilevanti e quindi la normativa sugli incidenti rilevanti va esclusivamente correlata a delle sostanze specifiche, che sono identificate nell'allegato 1 dello stesso Decreto Legislativo 334. Quindi, da questa analisi, devono essere escluse qualsivoglia altra sostanza, quindi quando parliamo - per esempio - di vapori, di polveri, di fumi, questi non possono essere normati, non possono essere classificati come sostanze che riguardano la normativa in essere.

Poi vi è anche una seconda parte che identifica le dimensioni del fenomeno, infatti la norma dice che ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa, per essere classificata come incidente rilevante deve implicare un quantitativo almeno pari al 5% della quantità limite prevista dalla colonna 3 della parte 1 o dalla colonna 3 della parte 2, sempre dello stesso allegato. Quindi, dopo aver dato queste due definizioni e ristretto il campo di applicazione della normativa in esame, andiamo ad analizzare le contestazioni puntuali che i Pubblici Ministeri hanno avanzato.

Partiamo dalla lettera m1) A: i Pubblici Ministeri contestavano agli imputati di aver omesso di presentare alle autorità competenti la notifica prescritta dal predetto articolo entro il termine ultimo del primo dicembre del 2011, relativamente alla detenzione di catrame di carbone, benzolo e naftalene. Dobbiamo, quindi, scindere la nostra imputazione in due parti: la parte che riguarda – appunto – il catrame di carbone e la parte seconda che riguarda le ulteriori due sostanze, ovvero il benzolo e il naftalene. Per quanto riguarda il catrame di carbone – Presidente e signori della Corte – la registrazione richiesta dall'imputazione è stata effettuata, secondo il regolamento REACH e avveniva nel novembre del 2010. La prova documentale sono gli allegati la consulenza del Professor Landucci, dell'Università di Pisa, che noi abbiamo ascoltato in data 22 luglio 2020, io citerò – solamente per brevità – i numeri degli allegati in riferimento alle imputazioni, quindi si potranno tranquillamente consultare e nel prosieguo del mio intervento non dirò sempre “allegato del Professor Landucci”, perché si riferirà sempre a quell'elaborato tecnico. Nello specifico, per quanto riguarda la registrazione della sostanza del catrame di carbone, mi riferisco agli allegati 1 e 2 dell'elaborato del Professore. Quindi, i rischi correlati al catrame di carbone sono stati oggetto di diverse comunicazioni inoltre alle autorità competenti, invero nel marzo del 2011 il gestore dello stabilimento di Taranto, a seguito della nuova classificazione della sostanza in esame, effettuava la redazione di un nuovo rapporto integrato di sicurezza portuale, il

cosiddetto RISP, che abbiamo avuto molte volte occasione di vedere e tale comunicazione avveniva all'autorità portuale in data 17 novembre del 2011, con la nota identificata dal numero SIL 315, che risulta essere l'allegato 4 della consulenza. Il termine, quindi, indicato nell'imputazione del primo dicembre del 2011, sostanzialmente, era rispettato. Per quanto riguarda le altre due sostanze, il benzolo e il naftalene, dobbiamo subito dire che queste due sostanze non sono presenti nel processo di produzione tal quale, ma sono presenti come miscela, quindi risulta molto importante comprendere i quantitativi di queste sostanze. Perché, come abbiamo già avuto modo di vedere, la presenza della sostanza e quindi l'applicazione della normativa è direttamente correlata non solo alla sostanza in sé per sé, ma quanta sostanza è presente nel processo produttivo. Bene, il Decreto Legislativo 334 del 1999, all'allegato 1, indica una soglia, una soglia del 2%, ovvero se una sostanza è presente in un quantitativo inferiore al 2% nella miscela che si va ad analizzare, esclude l'applicazione della normativa cosiddetta Seveso per tale situazione e, quindi, non vi è alcun obbligo di notifica. I quantitativi del benzolo e del naftalene, nel caso di nostro interesse, vengono specificati nella scheda di sicurezza edizione 1, dell'11 gennaio 2011, redatta ovviamente da Ilva e veniva specificata la presenza di una concentrazione inferiore al 2% per il naftalene e inferiore all'1% per il benzolo, quale miscela del catrame che conteneva – appunto – queste due sostanze. L'allegato di riferimento è l'allegato 9.

Passiamo alla lettera m1) B. La contestazione dice: “Omettevano di provvedere la trasmissione alle autorità competenti dell'aggiornamento della scheda di informazione sui rischi per la salute dei lavoratori e della popolazione, con particolare riferimento all'utilizzo di catrame di carbone, per effetto dell'entrata in vigore del Regolamento CE 1272 del 2008, nonché di benzolo e naftalene”. Bene, la scheda di informazione sui rischi per la salute dei lavoratori e della popolazione, in verità, veniva trasmessa insieme alla notifica del catrame, che abbiamo visto pocanzi; per il benzolo e per il naftalene, per le ragioni espresse, in quanto avevano dei quantitativi inferiori a quel limite indicato dalla norma, tale comunicazione non era dovuta.

Passiamo alla lettera m1) C: “Omettevano di aggiornare la scheda di informazione sui rischi per la salute dei lavoratori e della popolazione, con particolare riferimento a possibili scenari di rischio correlati alla possibile mancanza di materie prime in ingresso allo stabilimento”. Bene, come voi ben sapete, questo scenario si è venuto a creare in una situazione post sequestro, quando – appunto – gli arrivi e gli sbarchi delle materie prime avevano avuto una gestione che potremmo definire particolare. Prima di quegli avvenimenti mai era accaduto e nulla era stato analizzato nel rapporto interno di sicurezza per una sola ragione, perché si era sempre ritenuto che i quantitativi a parco,

appunto presenti nei parchi minerari, per le loro quantità, non avrebbero potuto mai creare un pericolo e tale situazione – Presidente e signori della Corte - ha trovato puntuale conferma nella nota, anche successiva all’evento che noi andiamo ad analizzare, del Comitato Tecnico Regionale, che con la nota 4019, allegato 38 della consulenza, escludevano e dichiaravano inutile la necessità di aggiornamento della scheda 5, del Decreto Legislativo 334 del 2009, in quanto non ritenevano sussistere un pericolo di esaurimento delle materie prime. Questo avveniva in data 17 aprile del 2013.

Passiamo alla lettera m2) A: “Omettevano di redigere e attuare il piano degli interventi annuali, di cui al documento della politica per la prevenzione degli incidenti rilevanti, finalizzato a garantire livelli adeguati di protezione della popolazione e dell’ambiente, attraverso interventi strutturali necessari sugli impianti, mezzi di effettuare manutenzione preventiva e straordinaria e di utilizzare i sistemi di gestione appropriati, come previsto dal D.M. 9 agosto 2000”. Bene, il sistema di gestione è stato - in verità - puntualmente sviluppato e attuato e, come ben sappiamo, questo deve essere direttamente connesso esclusivamente alla detenzione di sostanze pericolose, così come identificato dall’allegato della norma. Inoltre è opportuno evidenziare che nell’anno 2008 veniva formalizzato il sistema di gestione della sicurezza e salute dei lavoratori secondo lo standard internazionale previsto dalla norma OSHA 18001/2007 e dalle linee guida UNI I.N.A.I.L. che integravano lo standard già vigente ai sensi del D.M. 9 agosto 2000. Nell’ottobre 2008, inoltre, veniva rilasciata la certificazione IGQ ed è l’allegato 39 della consulenza. Sempre nel 2008 il sistema di gestione ha trovato puntuale verifica dalla commissione interministeriale composta dall’ISPRA, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall’ISPESL. La relazione, quindi l’esito positivo di tale ispezione della commissione ministeriale è l’allegato 40 della consulenza.

Lettera m2) B: “Omettevano di individuare ruoli, compiti e responsabilità, connesse all’attuazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli incidenti rilevanti, nonché del responsabile del sistema di gestione della sicurezza ambientale, come previsto dal D.M. 9 agosto 2000”. Bene, nell’ambito dell’organizzazione dello stabilimento Ilva di Taranto i ruoli e le responsabilità, in verità, erano ben definiti nell’ambito della procedura indicata dal numero PGSL 21, che è l’allegato 45 e PGSL 22, che è l’allegato 47. Questa documentazione veniva puntualmente consegnata ai custodi, quindi i custodi ne avevano piena contezza. In merito al responsabile del sistema di gestione della sicurezza, bisogna evidenziare che tale figura non è prevista – Presidente e signori della Corte – dal D.M. 9 agosto del 2000 e come tale, in quanto non prevista, non possiamo parlare di una omissione di nomina. Inoltre, dobbiamo specificare che la figura al più può essere prevista da una norma tecnica, che come ben

sappiamo è una norma volontaria, che si utilizza per strutturare – appunto – il sistema di gestione. Parliamo di una figura puramente tecnica e non una figura che la legge imponeva la nomina.

Lettera m2) C: “Omettevano l’attuazione delle procedure operative e delle misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi di cui all’Articolo 8, del D.M. 9 agosto del 2000”. Bene, questa imputazione può essere intesa in due modi, ovvero in due modi che però ci portano alle medesime conclusioni, ovvero all’esclusione di responsabilità degli odierni imputati. Allora, o le procedure e le pratiche che regolano le attività e i processi di stabilimento connessi alla prevenzione degli incidenti rilevanti sono emesse dalle aree operative e, quindi, la responsabilità di formare e informare il personale che opera in campo non può essere certamente riferita ora alla proprietà, ora al direttore dello stabilimento, ora ai consulenti dello stabilimento. Qualora, invece, non vi fosse questa interpretazione, ovvero non fosse emessa e quindi correlata all’area operativa, ma fosse interpretazione correlata ad una riduzione dell’inquinamento, quindi dell’emissione, tale affermazione risulterebbe totalmente inconferente con il sistema di gestione della sicurezza ai sensi del 334 del 1999, perché abbiamo visto precedentemente il campo di applicazione. Quindi, non possiamo parlare – abbiamo già detto – di polveri, emissioni, gas, ma solo di quelle sostanze specifiche che la norma impone siano rispettate. Inoltre, le procedure SGS 334 esistevano e sono state prettamente e perfettamente attuate.

Passiamo alla lettera m2) D: “Omettevano di attuare, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, adeguate misure per la pianificazione dell’emergenza di cui all’Articolo 10, del D.M. 9 agosto del 2000”. Il capo di imputazione, anche questo risulta infondato, perché il piano di emergenza interno, che avrete modo di vedere, è l’allegato 50 della consulenza, esisteva e prevedeva tutti gli scenari del rapporto di sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti. Tra l’altro, tale documento è stato oggetto di verifica da parte del Ministero dell’Ambiente sin dal 2001 in modo periodico e tali verifiche sono compendiate nell’allegato 51.

Passiamo alla lettera m2) E: “Omettevano, in relazione alla possibilità di accadimento di incidente rilevante determinato da eventi meteorologici avversi, le misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi e della prevenzione degli incidenti rilevanti, nonché di adottare adeguate misure per la pianificazione dell’emergenza, di cui Articolo 10, D.M. 9 agosto 2000”. Il capo di imputazione ben si riferisce all’evento del tornado. Nel rapporto di sicurezza del 2009 il rischio veniva valutato e il CTR non muoveva alcuna contestazione in riferimento alle modalità di valutazione all’epoca evidenziate. Inoltre, è opportuno specificare come il tornado sia un evento così anomalo

da non poter rientrare in nessuna previsione e, ciò nonostante, pur qualora non dovessimo condividere questa impostazione e questa lettura, al più il tornado dovrebbe essere configurato come una valutazione del rischio e non come un incidente rilevante.

Lettera m2) F: “Omettevano di effettuare le analisi di tutti i rischi connessi ad eventi anomali e correlate a cospicue emissioni di sostanze pericolose in atmosfera nell’ambito del rapporto di sicurezza vigente e, conseguentemente, di valutarne il danno ambientale”. Come abbiamo già detto, mi permetto di ripeterlo, il campo di applicazione del 334 riguarda esclusivamente le sostanze elencate nell’allegato 1 dello stesso decreto. Questo è stato puntualmente fatto con il rapporto di sicurezza, l’allegato 53, approvato dal CTR in data 14 aprile del 2009. I fenomeni emissivi in genere non sono causati da fenomeni incidentali, ma sono degli scarichi funzionali e quindi non rientrano, per l’appunto, nella normativa che stiamo analizzando.

Passo all’altra imputazione, lettera m2) G: “Omettevano di effettuare la valutazione del danno ambientale e di porre in essere le relative misure preventive, da porre in essere nell’ambito dei processi produttivi, in quanto non procedevano ad una specifica identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti, potenzialmente derivati da componenti critici e dalla gestione di sostanze pericolose. La valutazione del danno ambientale – in vero – veniva puntualmente effettuata nel rapporto di sicurezza istruito e approvato dal CTR, sono stati anche indicati dai gestori i sistemi tecnici e gestionali per affrontare tutti gli scenari identificati dal rapporto. I sistemi inoltre – ed è importante specificarlo – sono stati acquisiti agli atti dalla Commissione Ministeriale nell’ispezione del 2008 e sono stati citati - appunto - nel rapporto conclusivo della stessa commissione, che riporta data 12 dicembre 2008 e che rappresenta l’allegato 40.

Lettera m2) H: “Omettevano di attuare adeguate misure tecniche per il contenimento dei fenomeni emissivi diffusi, di cospicua entità, ascrivibili alle modalità di esecuzione delle operazioni svolte nell’area GRF, detta Discarica Paiole, in particolare prodotte dallo sversamento delle scorie liquide di acciaieria contenute in paiole che, trasportate con carri ferroviari, vengono sversate sul terreno non pavimentato”. Il fenomeno dello sversamento delle paiole non può essere compreso negli incidenti rilevanti in quanto l’emissione prodotta ricomprende sostanze che, come abbiamo anche visto in ambito più tecnico, sono rappresentate da polveri risollevate, ossidi di ferro e vapore acqueo, che non sono sostanze che rientrano nell’ormai famoso allegato 1, del Decreto Legislativo 334.

Lettera m2) I: “Omettevano di attuare adeguate misure tecniche per evitare il verificarsi del rilascio di sostanze tossiche, correlate al fenomeno di slopping e di sovradosaggio ossigeno, che determinano frequenti emissioni di fumi di colore rosso cupo a causa della



presenza di ossidi di ferro in volume tanto elevato, in tempo talmente breve, da non poter essere smaltiti attraverso l'attuale sistema di aspirazione a servizio delle acciaierie". Anche in relazione al fenomeno dello slopping, come abbiamo visto in più di una occasione, le emissioni contengono determinate sostanze, ovvero, come lo dice la stessa imputazione, ossidi di ferro, che non sono ricompresi nell'allegato 1.

Lettera m2) L: "Omettevano di attuare adeguate misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi, come previsto dall'Articolo 8, del D.M. 9 agosto del 2000, al fine di evitare cospicui e prolungati fenomeni emissivi sia di tipo convogliato, attraverso l'attivazione dei sistemi di sicurezza a torce, che diffuso, apertura tetti altoforni, ascrivibili alle attività in essere presso l'Acciaieria 1 e 2, GRF e area altoforni, evidenziando così una carente gestione dei processi e frequenti situazioni di emergenza". Quindi, abbiamo due parti dell'imputazione: da una parte le torce, da un'altra parte l'apertura dei tetti di altoforno. Per quanto riguarda le torce, ovviamente non mi dilungherò sul punto perché è stato abbastanza chiaro anche dai testi della Pubblica Accusa, le torce sono degli scarichi funzionali e non degli incidenti rilevanti. Nel 2010 veniva è stata condotta l'analisi del rischio trasmessa al CTR, che evidenziava lo stesso CTR l'assenza di rischi rilevanti. Per quanto riguarda l'apertura del tetto di altoforno, l'evento naturalistico, il fenomeno che è sussunto all'imputazione, va riferito ad un fenomeno accaduto in data 21 agosto del 2012, ovvero una emissione dal Cowpers di AFO 5. Nel caso specifico, la sostanza emessa afferisce all'allegato 1, del Decreto Legislativo 334, ovvero siamo in presenza di monossido di carbonio, CO. Però la stessa norma, abbiamo visto non solo ci deve essere un profilo qualitativo, la sostanza, ma anche un profilo quantitativo e il Decreto Legislativo ci impone un limite, il limite per il monossido di carbonio è pari a 2500 chilogrammi. Quindi, se l'emissione è inferiore a tale limite di legge, non è ricompresa nel fenomeno degli incidenti rilevanti. A pagina 28 della consulenza del Professor Landucci, il Professor Landucci, in modo molto puntuale, prendendo ovviamente tutti gli atti presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero in relazione al fenomeno, ha ricostruito il quantitativo di emissione di CO in modo conservativo, quindi lavorando per eccesso, in relazione – appunto – all'apertura del Cowper di AFO 5, il quantitativo stimato di CO emesso è pari a 1926 chilogrammi. Quindi, inferiore al limite dei 2500 chilogrammi indicato dalla norma e, quindi, siamo in assenza di quella classificazione di incidente rilevante.

Passo al capo di imputazione m2) M: "Omettevano di definire idonei criteri e procedure di utilizzo, manutenzione, ispezione e verifica dei componenti critici, con particolare riferimento ai sistemi di sicurezza torce e ai convertitori delle acciaierie, come previsto dall'Articolo 8 del D.M. 9 agosto 2000, non garantendo l'affidabilità degli impianti e la

disponibilità dei presidi di sicurezza coerentemente con quanto assunto a base dell'analisi dei rischi di incidenti rilevanti di cui al rapporto di sicurezza vigente". Bene, il rapporto di sicurezza, allegato 53 della consulenza, edizione 2008, nella sezione 1C1713, ovvero dalla pagina 83 alla pagina 113, tutti gli apparati critici e i programmi di manutenzione erano elencati. È stata inoltre verificata la congruenza dei tempi di test indicati nei rapporti di sicurezza con i programmi di manutenzione. Inoltre, i fenomeni che sono sussunti all'imputazione che ci riguarda non sono inquadrabili come incidenti rilevanti, come abbiamo già avuto modo di evidenziare per l'imputazione precedente, per cui non ha senso, perché parliamo sempre delle torce e dell'apertura del Cowper di altoforno. Quindi, questi fenomeni non ha senso valutarli sotto la lente giuridica del D.M. 9 agosto del 2000.

Lettera m2) N: "Omettevano di effettuare adeguate attività di manutenzione preventiva, finalizzata alla riduzione del rischio di incidenti rilevanti, tenendo conto sia degli aspetti impiantistici, che di quelli gestionali, con particolare riferimento a tutti quelli connessi all'efficienza dei convertitori, al sistema di recupero dei gas in torcia". Bene, contrariamente all'assunto accusatorio, i programmi di manutenzione e controllo preventivi sono stati sempre normalmente in uso e gestiti, come ben sappiamo, l'abbiamo anche sentito dalle parole del custode, attraverso il sistema informativo di manutenzione chiamato SIMAN, con l'acronimo e nei piani di manutenzione di area. Le caratteristiche, le funzionalità di tale sistema, sono riportate nella procedura del sistema di garanzia di qualità, identificata dal numero PGD07STA02, che è compendiato nell'allegato 58 della consulenza. Inoltre, ricordiamo che già nel 2010, con la nota SIL 65, del 4 febbraio 2010, allegato 56, che abbiamo già citato per una imputazione precedente, il gestore aveva comunicato al CTR, al Comitato Tecnico Regionale, in riscontro alle prescrizioni formulate dal CTR stesso, la valutazione dell'evento incidentale correlato al mancato funzionamento della torcia. Tale comunicazione è stata totalmente ignorata dai custodi nella formulazione della notizia di reato fatta poi alla Procura. In tale nota, si specifica che i fenomeni emissivi delle torce non hanno alcuna attinenza con la materia degli eventi classificati come incidenti rilevanti, bensì sono mere emissioni atmosferiche.

Lettera m2) O e P, le tratterò insieme perché afferiscono allo stesso argomento: "Omettevano di effettuare l'identificazione e la valutazione dei pericoli rilevanti derivati dalla mancanza di materie prime in ingresso allo stabilimento; omettevano di predisporre i piani di emergenza correlati alla eventuale mancanza di materie prime in ingresso allo stabilimento". Questo tema lo abbiamo già trattato pochi minuti fa e vediamo come la mancanza delle materie prime non può essere classificata come un fenomeno attinente,

sussumibile agli incidenti rilevanti e non lo dice l'Avvocato Urso, non lo dice Ilva, ma lo dice il CTR all'allegato 38, in data 17 aprile del 2013.

Lettera m2) Q ed R: "Omettevano di identificare le componenti tecniche critiche, previste dall'Articolo 7 del D.M. 9 agosto del 2000, tenendo conto della reale situazione di stabilimento; omettevano di provvedere alla formazione prevista dall'Articolo 6 del D.M. 9 agosto del 2000 dei diversi livelli apicali dell'organizzazione, con particolare riferimento alla gestione delle emergenze, ai rischi connessi all'esercizio degli impianti e alle relative possibili conseguenze incidentali". Il programma di formazione ed informazione, in verità, era disponibile e rispettava il D.M. del 16 marzo del 1998, come da prescrizioni ricevute dal CTR nell'anno 2009. Con riferimento agli eventi aggiuntivi richiesti dall'imputazione, come già detto, queste non potevano essere sussunte nella definizione di incidente rilevante di cui al Decreto 334. Per un ulteriore conforto basta leggere l'allegato 59 della consulenza. Inoltre, la formazione veniva gestita secondo la procedura identificata dal numero PGSL32, allegato 60.

Lettera m3) A: "Omettevano di effettuare una specifica analisi dei rischi e valutazioni dei possibili incidenti rilevanti, in riferimento alle modifiche gestionali derivanti dall'utilizzo di catrame di carbone, per effetto dell'entrata in vigore del regolamento CE, numero 1272 del 2008, nonché del benzene e nel naftalene". L'analisi del rischio degli incidenti rilevanti sviluppata e presentata all'Autorità Portuale nel 2011, il cosiddetto RISP, veniva integrata nel 2012 per la parte esterna all'area portuale. Quindi, non vi era alcun problema inerente al catrame e, ovviamente, non vi era nessun problema inerente al benzene e naftalene per le ragioni che abbiamo detto prima, che erano al di sotto del limite del 2%.

Lettera m3) B: "Omettevano di presentare specifica autorizzazione all'effettuazione della modifica impiantistica in corso di esecuzione, con adeguata procedura amministrativa mediante richiesta di nullaosta di fattibilità o di dichiarazione di non aggravio di rischio, come previsto dal D.M. 9 agosto 2000". Bene, il cambio di classificazione di prodotto non costituisce, ovviamente, una modifica impiantistica, di cui all'Articolo 10 del Decreto Legislativo 334 del 1999, bensì comporta solo l'aggiornamento della notifica e questo lo dice in modo esplicito l'Articolo 6, al comma 3 e il riesame del rapporto di sicurezza, lo dice l'Articolo 8, comma 67, lettera C. Di conseguenza, l'imputazione non è corretta e sul punto si può vedere quanto stabilito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con il loro documento identificato dal numero DIR LOM Protocollo 281, del 9 gennaio del 2012, che è l'allegato 13 della consulenza.

Lettera m4) A: "Omettevano di adottare le misure previste dal piano di emergenza interno e di

informare le autorità competenti in considerazione dei frequenti fenomeni emissivi diffusi, verificatisi con conseguente rilascio di sostanze tossiche, definibili quali incidenti rilevanti ai sensi dell'Articolo 3, comma 1, lettera F, del Decreto Legislativo 334/99 e successive modificazioni, meglio descritti al precedente punto". Abbiamo visto come i fenomeni emissivi, che possono essere identificati come slopping, scarico paiole, torce, non rientrano nella definizione di incidente rilevante.

Ora passo all'altro capo di imputazione, la lettera n), con le tre fattispecie contestate, anzi quattro fattispecie contestate, lettera n1)A: "Omettevano di effettuare l'identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti derivanti dalla necessità di procedere allo shot down degli impianti e in particolare degli altoforni, determinando così l'insorgenza degli eventi incidentali e l'attivazione dei sistemi di emergenza degli altoforni, con conseguenti cospicui fenomeni emissivi". Bene, la possibilità di fermo degli impianti si può riscontrare in tre vicende e quindi può essere classificata in tre tipologie: la prima tipologia può essere definita fermata rapida del forno e questa fermata rapida del forno è riportata nei piani di emergenza dei reparti; poi abbiamo una fermata di lungo periodo da comunicare al CTR, al momento della programmazione della fermata e poi una terza tipologia, che è lo spegnimento totale degli impianti. Tale spegnimento totale degli impianti sappiamo che va subappaltato da parte dello stabilimento - nel caso specifico da Ilva - a terzi, a cui competevano - ai terzi, appunto - le valutazioni dei rischi e le conseguenti comunicazioni o notifiche necessarie. Questa imputazione si riferisce ad un evento accaduto in data 16 febbraio del 2013, ovvero le aperture dei bleeders di altoforno e gli eventi dei bleeders, accaduti in data 16 febbraio 2013, era un fenomeno che era escluso dallo stesso CTR come incidente rilevante e specificato all'allegato 61 della consulenza.

Passiamo alla lettera n1) B: "Omettevano di adottare le necessarie misure previste dai piani di emergenza interni di reparto, non avendo provveduto ad effettuare una adeguata pianificazione delle procedure operative connesse alla gestione delle emergenze, condotta ancora più grave in considerazione della mancata attivazione dei piani di emergenza in occasione degli incidenti ed anomali occorsi". Tale evento, sappiamo bene ed è documentato, veniva gestito nel piano di emergenza di reparto, in quanto, come abbiamo appena detto e dimostrato e documentato dall'allegato 61, non era inquadrabile come incidente rilevante.

In ultimo, lettera 1D, perché la lettera 1C è ricompresa - sostanzialmente - nelle imputazioni che abbiamo già trattato e trova ragione nell'allegato 61, la lettera n1) D dice: "Omettevano di informare le autorità competenti in merito al verificarsi di eventi incidentali, specificando tutte le sostanze potenzialmente coinvolte e le misure di emergenza da

adottare a breve e a lungo termine”. Questa imputazione è totalmente destituita di fondamento perché l’ARPA Puglia e i Vigili del Fuoco, in quell’evento del 16 febbraio del 2013, sono intervenuti e quindi il loro intervento è compendiato nell’allegato 62 della consulenza.

Bene, Presidente e signori della Corte, in questi giorni io ritengo che insieme abbiamo avuto la possibilità di dimostrare che quel teorema accusatorio del Pubblico Ministero, compendiato nelle otto imputazioni contestate al signor Pastorino, è risultato totalmente infondato, perché privo di un rigore scientifico, perché privo anche delle minime evidenze giuridiche che devono sostenere imputazioni così dettagliate e specificate.

Quindi, io non posso che chiedere nei confronti del signor Pastorino Agostino una sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste, con la formula più piena, per tutti gli otto capi di imputazione allo stesso addebitati e prima di congedarvi, io voglio ancora per qualche minuto abusare della vostra pazienza. Ho ascoltato dai banchi della Pubblica Accusa e dell’Accusa anche privata delle certezze tagliate con l’accetta, Presidente e signori della Corte. Allora, come ho iniziato il mio intervento e la mia discussione citando Franz Kafka, lo voglio chiudere leggendo alle Accuse una frase illuminante sul punto, diceva lo scrittore Boemo: “La giusta comprensione di una cosa e l’incomprensione della stessa cosa non si escludono”. Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato.

AVVOCATO C. URSO – Deposito le slides.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ci concedete qualche minuto?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Facciamo cinque minuti di pausa.

*(Il processo viene sospeso alle ore 11:15 e riprende alle ore 11:38).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Convertino.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO D. CONVERTINO

AVVOCATO D. CONVERTINO -Grazie Presidente e grazie signori Giudici. Io intervengo in difesa del signor Giovanni Rebaioli ma, ovviamente, intervenendo a valle di quelli che sono stati i pregevoli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, il mio lavoro è estremamente semplificato e, modestamente, cercherò di portare il mio contributo, un

contributo che ha l'ambizione di andare anche ad intersecarsi con quelle che sono le evidenze che già vi hanno illustrato i colleghi che mi hanno preceduto. Il perimetro del mio intervento, sostanzialmente, si svilupperà su quattro direttrici: una prima direttrice sarà dedicata all'approfondimento dell'associazione, quindi del reato di cui al capo a), con un taglio specifico di disamina di quella che è la posizione del signor Giovanni Rebaioli; un secondo tema, che invece sarà dedicato alla disamina del disastro doloso, quindi capo b), mi soffermerò mutuando tantissime delle argomentazioni che ha già brillantemente illustrato l'Avvocato Urso su due temi specifici, in particolare vorrei proporre alla Corte il contributo che ha offerto il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Pisa, attraverso il contributo del Professor Tognotti, che andremo a riepilogare e ad analizzare in quello che è stato tutto il suo sviluppo e, soprattutto, mi soffermerò poi sulla seconda parte, sul secondo comma del 434, quegli eventi di malattia e morte che costituiscono l'aggravante del contestato disastro e che, ovviamente, implica che mi occuperò della perizia epidemiologica e della sua confutazione effettuata grazie al contributo del Professor Violante, del Professor Novelli, del Professor Farioli, in rappresentanza del Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'Università di Bologna; la terza direttrice del mio intervento, invece, sarà focalizzata alla disamina del cosiddetto disastro interno, capo c) dell'imputazione, il che significa che ci occuperemo della parte della perizia medica sviluppata dalla Dottoressa Triassi e della sua confutazione ad opera del Professor Pira; in ultimo mi congederò dedicandomi con qualche osservazione, ad integrazione – ripeto - di quanto già emerso nelle scorse udienze, con qualche osservazione che in particolare dedicherò al tema dell'avvelenamento dei mitili, soffermandomi sulla disamina di due tematiche specifiche, utilizzate dal Pubblico Ministero a sostegno del suo teorema accusatorio, faccio riferimento al contributo che - secondo la prospettazione accusatoria - avrebbe offerto la Guardia Costiera e soprattutto al contributo che – sempre secondo la prospettazione accusatoria - ci fornirebbe la deposizione e quelle che sono state le teorie del custode Barbara Valenzano. Le ricorderete, ma su questo tema – appunto - ci soffermeremo in chiusura del mio intervento.

Questo sarà il perimetro del mio intervento e l'ambizione con la quale mi approccio a sviluppare il mio iter argomentativo è quella di poter condurre con voi un viaggio a ritroso lungo questo percorso che abbiamo compiuto insieme, un percorso che è stato impegnativo, faticoso per tutti noi ovviamente, Giudici togati e Giudici Popolari, ma anche per noi Avvocati, un percorso di 270 udienze, dove abbiamo profuso insieme – e ci tengo a sottolineare questo concetto, lo vedrete poi il motivo – delle energie per cercare di capire veramente cosa è accaduto, per cercare di comprendere davvero cosa ci dicono le



carte di questo processo. Certamente non possiamo pensare che queste 270 udienze siano state inutili, signor Presidente e signori Giudici, non sono state inutili perché ritengo che ci abbiano offerto una ricompensa straordinaria, una ricompensa impagabile, perché grazie a queste 270 udienze, grazie a questo lavoro immane che tutti quanti noi abbiamo svolto insieme, possiamo beneficiare di una ricompensa straordinaria. Qual è questa ricompensa straordinaria? Che questa istruttoria piano piano ci ha preso dalla valle e ci ha portato a monte, ci ha portato su un osservatorio privilegiato, un osservatorio straordinario, dal quale noi dall'alto adesso, finalmente, possiamo guardare a valle e renderci conto, osservare, guardare, capire e poi valutare, che è quello che dovrete fare voi quando sarete in Camera di Consiglio. Ma ci tengo a dirlo da subito, signor Presidente, è una ricompensa straordinaria questa, siamo in un osservatorio privilegiato, l'istruttoria non solo ci ha posto in alto e ci dà una panoramica su tutta la vicenda che nessuno, nessuno prima di oggi aveva, nessuno, né dentro l'Aula e quindi mi riferisco dentro a questo procedimento, uso specificatamente il termine procedimento per riferirmi anche alla fase delle indagini, alle fasi del giudicato cautelare, ne avete contezza, sono agli atti, ma anche fuori dall'Aula di giustizia, perché sapete meglio di me che su questo processo si è detto e scritto di ogni. Ma nessuno, nessuno prima di oggi aveva questo osservatorio privilegiato, queste lenti straordinarie, che è l'istruttoria dibattimentale, questa fatica che abbiamo fatto insieme, ci hanno dato questi occhiali e noi dobbiamo utilizzarli, signor Presidente. Siamo in alto, adesso guardiamo tutto, abbiamo lo strumento idoneo per poter guardare tutto e dobbiamo farlo, dobbiamo tesORIZZARE questa istruttoria dibattimentale. Di certo non possiamo sprecare il lavoro che abbiamo fatto.

E come possiamo tesORIZZARE questa istruttoria dibattimentale? Qui vengo ad illustrarvi la ragione per la quale ho voluto accogliervi con questa immagine, la scuola di Atene di Raffaello, è un affresco straordinario, lo conoscete tutti quanti, ma c'è un motivo. Non è uno screensaver del mio computer che è partito in automatico, c'è un motivo specifico per il quale ho voluto accogliervi con questa immagine. Oltre che per allietarvi con la bellezza straordinaria dell'opera, perché voglio e ho voluto mutuare il genio di Raffaello Sanzio per trasferirvi con immediatezza quella che è la differenza di approccio, la differenza metodologica con la quale queste Difese intendono approcciarsi allo studio e al percorso che faremo a ritroso delle risultanze di questa istruttoria dibattimentale.

Perché dicevo e dico "ho inteso mutuare il genio di Raffaello Sanzio"? Perché icasticamente Raffaello, in questa immagine straordinaria, a mio avviso, è riuscito a fotografare e a rappresentare in una immagine e mi riferisco a questi due signori che sono al centro dell'affresco, che sono da un lato Platone e dall'altro Aristotele, è riuscito icasticamente

a rappresentare in una immagine due modi completamente diversi di guardare il mondo, due visioni del mondo completamente diverse. I tedeschi la chiamano Weltanschauung, per usare un termine efficace, che racchiude il modo diverso di guardare il mondo. Due modi e due metodi diversi di andare alla ricerca della verità, Presidente. Il primo, quello platonico, efficacemente rappresentato con questa mano destra con l'indice rivolto verso l'alto, l'indice rivolto verso l'ideale. Lo sapete benissimo, Platone è il filosofo del mito e il mito altro non è che la trasfigurazione della realtà. Dall'altro Aristotele, guardate questo dettaglio dell'immagine, la mano destra aperta con il palmo rivolto verso il basso, il palmo rivolto verso la sostanza, signor Presidente, l'ideale contro la sostanza. E il nostro approccio, per tesoricizzare l'istruttoria dibattimentale, non può certamente essere quello del Pubblico Ministero, non può certamente essere quello dei nostri contraddittori in questo processo, che hanno inteso – lo avete visto, ve lo hanno evidenziato tutti i colleghi che mi hanno preceduto – hanno ragionato facendo finta che queste 270 udienze di sangue e sudore che tutti insieme abbiamo profuso non ci siano mai state. Non ci sono state, 270 udienze! Un'istruttoria di fatica comune. Ragioniamo come se non ci fossero, è stata una sorte di corsa campestre giuridica, per vedere chi arrivava prima all'arrivo, o una prova straordinaria di resistenza fisica, non lo so! Però è questo, sostanzialmente, quello che ci hanno detto i nostri contraddittori. Probabilmente un po' anche lo è stato, ma certamente ci ha dato quella straordinaria ricompensa di cui vi dicevo pocanzi e noi su quella dobbiamo fare leva, quella dobbiamo tesoricizzare Presidente, perché su quella si fanno le sentenze

- . Allora, vi dicevo, Platone contro Aristotele. Aristotele, tutti quanti sappiamo, è stato il filosofo, certamente è noto a tutti come filosofo, ma è stato il primo grande biologo e il primo grande astrologo della storia, il primo filosofo ad introdurre nella filosofia un approccio scientifico, che gli promanava proprio dalla sua formazione scientifica. È noto come il padre del sillogismo, signor Presidente. Lo sapete tutti, sillogismo deriva dal greco, syn logismos, insieme calcolo, ragionamenti concatenati. E noi quelli vogliamo fare con voi, Presidente, noi quello ci stiamo sforzando di fare in queste udienze. Questo, ragionamenti concatenati, null'altro! Noi Avvocati in questo momento così delicato, così importante del procedimento penale, non vi possiamo portare altro, non abbiamo fatti nuovi da portarvi, vi possiamo proporre dei ragionamenti concatenati. Perché su quello si possono fare delle sentenze, su quello si possono fare delle valutazioni. Ve lo dicevo prima, siamo in un osservatorio straordinario, abbiamo lo strumento, dobbiamo sfruttarlo e noi vi proponiamo ragionamenti concatenati. Lo avete visto con lo sforzo immane che ha fatto l'Avvocato Urso per essere il più possibile didascalico su argomenti di una difficoltà tecnica spaventosa. Ma è ragionamento concatenato, che si



scontra con dei dogmi, con degli slogan che ci ha proposto il Pubblico Ministero. Il dogma, io vi dico: “Questa cosa è vera. Non te lo posso provare, ma credici, è così, te lo dico io”. Questo è un dogma. Il ragionamento concatenato ha delle basi fattuali, ha la mano rivolta verso il basso, come quella di Aristotele in questo affresco, immersa nella sostanza Presidente. Tutto quello che vi dirò, vi stiamo dicendo e vi diremo ha le sue radici in evidenze probatorie, documentali, prove dichiarative, tutto quello che volete, ma lo troverete ancorato nelle carte. Non vi diremo nulla che non abbia un riscontro, che non sia riscontrabile, nulla. E perché vi dico questo, signor Presidente? Perché vi dico: dobbiamo fare ragionamenti concatenati? Perché se noi facciamo questo e lo avete visto proprio in questi giorni, se noi facciamo questo, anche un processo di queste dimensioni, di questa difficoltà, dimensioni sia dal punto di vista del numero delle udienze, ma anche difficoltà insite – ovviamente - nei connotati tecnici della prova che abbiamo assunto, anche un processo di questo tipo vi garantisco che si semplifica, si semplifica, signori Giudici. Si semplifica perché se ragioniamo concatenando le prove, vi renderete conto, probabilmente ve ne sarete già resi conto e questo mi conforta, che le evidenze di queste istruttorie dibattimentali sono tutte unidirezionali, tutte, tutte, non avete dei contrasti, non avete delle aporie, cioè dei ragionamenti egualmente validi che si contrastano, non li avete. Avete delle evidenze unidirezionali e noi dobbiamo seguirle, dobbiamo seguirle, perché se le seguiamo – signor Presidente – avremo la contezza anche noi che quello che era il teorema accusatorio, a valle di questa istruttoria dibattimentale, è completamente polverizzato, sono cocci che non puoi più mettere insieme.

E vi dico di più, Presidente e signori Giudici, sono convinto che il Pubblico Ministero, questa convinzione che io ho maturato fortunatamente avendo avuto la possibilità in queste settimane di lavorare, di riavvolgere il nastro del processo, sono convinto che il Pubblico Ministero questa convinzione l’avesse maturata già quando ha terminato la fase di assunzione delle prove d’accusa, quindi molto prima, anche di noi difensori. E perché ve lo dico, signor Presidente? Perché tutte... Voi ricorderete tutte quelle invasioni che ci sono state da parte del Pubblico Ministero con le attività integrative, nella fase in cui eravamo già nella fase di ascolto dei testi a discarico, nella fase di ascolto dell’esame degli imputati, cioè quando gli imputati già si stanno scoprendo, stanno dicendo: “Guardate, questa è la mia linea difensiva”.

Il Pubblico Ministero ha fatto più incursioni accusatorie. E che sono quelle incursioni accusatorie? Cosa sono? Sono la prova lampante di una parte in difficoltà, che si accorge che sta perdendo la partita, che si accorge che la sta malamente perdendo la partita, perché ha finito di sentire i suoi testimoni di accusa, ha terminato e cosa ha in

mano? Cosa ha in mano? Un teorema sgretolato. Ancora dovevamo iniziare noi con le nostre prove, ma il Pubblico Ministero già se ne rende conto, allora cerca nella panchina, cerca di tirare fuori il cambio che possa spostare gli equilibri del match. Eh, ma purtroppo non sono cambi che spostano gli equilibri, non sono cambi che spostano gli equilibri! Le avete viste anche le attività integrative, poi le analizzeremo anche quelle nel corso dei nostri vari interventi, signor Presidente. Ma l'equilibrio non è cambiato, per nulla, per nulla, ha solo manifestato la grandissima debolezza dell'Accusa. Perché chi fa i processi penali, come noi, ha esperienza, sa che non è questa la fisiologia dei processi penali, non accade sempre che il Pubblico Ministero faccia incursioni nelle fasi in cui si sta già assumendo la prova a discarico. E perché? Perché in questo caso invece è successo? Un processo così importante, una indagine durata tantissimo, ma che bisogno aveva il Pubblico Ministero di rincorrere elementi di accusa, se eri così forte del tuo teorema!

E l'evidenza ulteriore di quello che vi sto dicendo, signori Giudici, l'abbiamo avuta nella requisitoria dei Pubblici Ministeri, una evidenza ancora più straordinaria, se vogliamo. Perché, che cosa succede? Pensate anche alle vostre vite quotidiane, che cosa succede quando non avete argomenti importanti da spendere in una conversazione? Che cosa succede quando con il vostro interlocutore non siete in grado di dare delle prove di quello che state dicendo? Che cosa accade quando la vostra tesi si reggeva su delle basi che in questo momento ti vengono a mancare? Succede che ti affidi ai dogmi, cioè ti dico: "Questa verità è così, prendila. Non te lo proverò, però prendila, te lo sto dicendo io, sono il Pubblico Ministero, fidati. Succede che arrivi a dire che non serve provare cosa facessero gli imputati nell'associazione, perché timbravano il cartellino e stavano commettendo reati. Succede che arrivi a dire che quando acquisisci lo stabilimento tu, gruppo Riva, devi spegnere completamente la macchina e riaccenderla dopo due anni, dopo tre anni, non lo sappiamo questo quando, ben sapendo che è un'operazione completamente disancorata da qualsiasi possibilità reale, il dito è all'insù del Pubblico Ministero, che ben sa che non è un'operazione fattibile quella. Significa prendere lo stabilimento e gettarlo via, nonostante gli obblighi contrattuali che avevi con lo Stato, che ti dice: "Devi mantenere la produzione, devi migliorare la produzione e devi mantenere una sorta di tutta questa gente assunta, deve continuare a lavorare". Ma sono discorsi che verranno in disparte, vi voglio solo far toccare con mano quello che vi dicevo.

Arrivi ad utilizzare gli slogan, arrivi a toccare addirittura le corde della demagogia, discorsi che sfociano nel populismo, discorsi che nelle aule di giustizia non dovrebbero trovare albergo. Non stiamo facendo tribuna politica, non stiamo facendo discorsi per la piazza,

ci servono delle rocce su cui dovrete voler condannare gli imputati, o le hai, oppure li devi assolvere! Arrivi perfino a dileggiare, a dileggiare professori, consulenti, che non sono professori e consulenti – come dire – prezzolati dalle Difese e inviati dalle università che rappresentano, le più importanti università italiane, Pisa, Napoli, Torino, Milano, persino l'Alma Mater Studiorum, 1088, la più antica università del mondo dileggiata dal Pubblico Ministero, dileggiata! Ovviamente il dileggio è rivolto ai professori. Ma voi davvero pensate che questi professori se ne vadano in giro, inviati dai loro dipartimenti, perché tutte le loro attività passano attraverso il visto del dipartimento, ci mette il timbro il dipartimento, ci mette la faccia l'Università di Bologna, piuttosto che l'Università di Pisa, ci mettono la faccia. E voi pensate davvero che queste persone se ne possano andare in giro per l'Italia a prendere in giro i Magistrati, a propinare delle tesi infondate, Professori con un curriculum spaventoso, tra l'altro! Ma davvero pensate che si possa arrivare a tanto! O piuttosto non pensate che sia gente che è venuta a mettere a disposizione le proprie stratosferiche conoscenze scientifiche per cercare di fare le cose per bene, per cercare di capire, per cercare di aiutarci a portarci su quell'osservatorio straordinario di cui vi dicevo pocanzi.

Allora, signor Presidente, con questo tipo di approccio, che ovviamente contraddistinguerà tutto il mio intervento, io voglio passare alla disamina del capo a), il primo punto, la prima direttrice del mio intervento. Come vi dicevo, chiaramente riguarderà il reato associativo e la posizione specifica nello stesso del signor Rebaioli. Approfitto per distribuirvi alcune slides che potrebbero essere utili nel corso del mio intervento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Quindi, signor Presidente, su questo viatico ci avviamo ad affrontare il primo tema di cui mi occuperò. Come sapete, ormai il capo a) lo conoscete a memoria, non vi tedierò, proverò a snellire il più possibile il mio intervento, ve lo garantisco, il mio intento non è tediarevi, ma cercare di portare un contributo utile e in questo senso davvero eviterò di ripercorrere tutta la ricostruzione del reato di associazione, che so essere stata fatta brillantemente da chi mi ha preceduto. Però – signor Presidente e signori Giudici, mi rivolgo ai Giudici Popolari – qualche riferimento a quelli che sono gli elementi strutturali tipici di ogni, di ciascuna delle quattro fattispecie di cui mi andrò ad occupare la farò sempre in premessa. Cioè, il mio metodo di indagine, il mio metodo di lavoro sarà questo, vi voglio fare – prima di ogni reato di cui ci andremo ad occupare - una brevissima disamina di quelli che sono gli elementi specifici che devono sussistere per poter parlare di configurabilità del reato di cui stiamo discutendo. In buona sostanza, andiamo a vedere il vestito che il legislatore, in uno con i contributi ermeneutici della giurisprudenza, disegnano per ciascuna

fattispecie. Perché poi, rispetto a questi elementi, ovviamente voi dovrete fare quella operazione che ci avete più volte sentito menzionare nei nostri interventi, di sussunzione. Questo termine rappresenta proprio l'attività di andare a vedere quello che emerge dall'istruttoria dibattimentale calza con quello che è il vestito previsto dal legislatore? Se calza, allora potrete valutare una sentenza di condanna, se invece non calza – ovviamente - dovrete optare per l'opzione di assoluzione. E questo lo farò per i quattro reati di cui mi occuperò, molto brevemente.

Per quanto riguarda il 416, quindi capo a), associazione: l'accordo associativo – lo sapete – deve essere costituito e raggiunto tra almeno tre persone ed è il primo elemento che devi provare, Pubblica Accusa, se vuoi condannarmi per questo tipo di reato. Devi avere la prova dell'esistenza di una struttura organizzativa stabile di uomini e mezzi, idonea alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, che è il terzo elemento di cui si compone il vestito del 416. Le condotte associative, poi, devono essere idonee a porre concretamente in pericolo l'ordine pubblico. Infine, il quinto elemento è costituito dall'elemento soggettivo, che per quanto riguarda il reato associativo si declina in un dolo generale, consistente nella consapevolezza e volontà di ciascun associato di inserirsi nel gruppo e di farne parte e in un dolo specifico che è costituito dalla intenzione specifica del partecipe di fornire il proprio apporto al contributo, al sodalizio criminoso, al fine di contribuire alla realizzazione dei reati che l'associazione si prefigge di compiere, porre in essere. Ovviamente, come vi dicevo pocanzi, il contributo di ciascun partecipe deve essere provato in concreto, non si possono fare delle mere asserzioni, ma devi ritrovare nell'istruttoria dibattimentale la prova concreta, specifica del contributo di ciascun partecipe.

Cosa ha fatto la Pubblica Accusa rispetto a questo capo di imputazione? Beh, il tema dei consulenti è stato ampiamente trattato dall'Avvocato Melucci, quindi in questo senso sono certamente facilitato, ma voglio ricordare quelli che sono gli elementi fondamentali che la Pubblica Accusa ha addotto a sostegno del suo teorema accusatorio rispetto all'integrazione del reato di cui al capo a). Quindi, visti gli elementi, che sono questi cinque di cui vi dicevo prima, passiamo a vedere cosa ha fatto l'Accusa, cosa ha portato l'Accusa. L'Accusa, come sapete, ha tratteggiato la presenza dei cosiddetti fiduciari, con questo termine utilizzato spesso, anzi direi sempre nel corso di questa istruttoria dibattimentale in una accezione evidentemente negativa. I fiduciari erano coloro che, secondo la prospettazione accusatoria, avevano - sostanzialmente - costituito un governo ombra all'interno dello stabilimento di Taranto, non erano inquadrati negli organigrammi per sfuggire a responsabilità, addirittura avrebbero costituito una sorta di "gladio interna", è un virgolettato questo della Dottoressa Cannarile che vi propongo.

Erano il vero pilastro voluto dalla proprietà, perché attraverso di loro, loro erano la longa manus della proprietà, attraverso di loro, secondo quello che è - ho chiaro - la prospettazione accusatoria, secondo loro potevano conseguire quella che era la loro finalità criminosa, cioè conseguire il massimo profitto, con abbattimento dei costi, a scapito dell'ambiente, della salute dei lavoratori e dei cittadini.

Come vi dicevo prima, avete nel compendio degli atti a vostra disposizione anche tutta la documentazione che attiene al cosiddetto giudicato cautelare. Quindi avete una conoscenza di quelli che erano gli elementi che la Pubblica Accusa ha addotto a sostegno di questa tesi all'inizio, cioè nella fase delle indagini, l'avete la conoscenza degli elementi, quali erano le argomentazioni e, come vi dicevo prima, avrete modo di verificare che quelle argomentazioni sono state esattamente riproposte alla fine dell'istruttoria dibattimentale, come se le 270 udienze non vi fossero state. Ve lo dicevo, ma ve lo dimostrerò. Ve lo dimostrerò questo. Per il momento, signor Presidente e soprattutto a beneficio dei Giudici Popolari, mi preme evidenziarvi il distinguo tra i due momenti: cioè il momento del giudicato cautelare e il momento dell'istruttoria dibattimentale... Se volete mi fermo, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Dicevo, per il momento mi interessa sottolineare, soprattutto a beneficio dei Giudici Popolari che compongono la Corte, la differenza sostanziale che esiste tra i due momenti: il momento del cautelare e il momento in cui ci troviamo adesso, che è quello in cui dobbiamo – sostanzialmente - valutare la responsabilità degli imputati al di là di ogni ragionevole dubbio, come sapete. Sono due momenti completamente diversi perché si fondano su presupposti diversi e si fondano anche su finalità differenti, evidentemente. Ma, soprattutto, sono due momenti diversi perché la fase cautelare è contraddistinta dal cosiddetto fumus, il fumus è la parvenza della colpevolezza degli indagati, mentre noi adesso, come vi dicevo, per pervenire ad una sentenza di eventuale condanna, avete bisogno della prova al di là di ogni ragionevole dubbio. Quindi, siamo su due piani diametralmente diversi e molto differenti. Su questo fumus, sulla parvenza di colpevolezza, ha spirato per 270 udienze il vento dell'istruttoria dibattimentale e lo ha diradato, lo ha completamente diradato questo fumus, signori Giudici e lo vedremo di qui a un attimo. Perché queste argomentazioni che i Pubblici Ministeri proponevano nella fase delle indagini, proponevano e ritroverete negli atti del giudicato cautelare, sono state completamente tranciate, ma proprio completamente - signor Presidente - dall'istruttoria dibattimentale. Le vedremo una ad una. Però, per questo vi dicevo: la nostra mano deve essere sulla concretezza, sulla sostanza. Cioè, dobbiamo vedere: l'istruttoria che ha detto su questi elementi che

mi portavi nella fase delle indagini sono ancora buoni? Erano buoni per il fumus, ma puoi mutuarli per una richiesta di condanna, per una sentenza di condanna al di là di ogni ragionevole dubbio? E la risposta, ovviamente, la troviamo nei verbali, la troviamo nell'istruttoria che abbiamo condotto insieme.

Allora, è il caso – ovviamente – di analizzare punto quelle che sono state le argomentazioni dei Pubblici Ministeri nell'ottica – appunto - di condurre questo vaglio a lume di quanto emerso nell'istruttoria dibattimentale. Come sapete, il signor Giovanni Rebaioli è stato tratto a giudizio quale fiduciario dei Riva e quale asserito responsabile dell'area IMA e dell'area parchi materie prime, quindi porto e parchi. E in questo senso, signor Giudice, signor Presidente e signori Giudici, il primo aspetto che intendo e che vorrei immediatamente normalizzare è quello legato alla presenza in stabilimento del signor Giovanni Rebaioli. Mi soffermo, signori Giudici, sul termine normalizzare. Mi soffermo non a caso, perché io credo che se normalizziamo le vicende che ci passano sotto agli occhi, che vicende che ci propone l'istruttoria dibattimentale, tante cose possono davvero essere più comprensibili. Cioè, dobbiamo sforzarci di fare un'operazione, di calare la vicenda che stiamo analizzando, cercare di calarla nel contesto reale, nella realtà, nella normalità nella quale si sono verificate le condotte umane. Cioè, caliamo, queste cose che leggete scritte nel decreto che dispone il giudizio, calatele in una realtà, in un contesto reale, è un'operazione che – ve lo garantisco - ci aiuta tantissimo, ci aiuta tantissimo a capire e a valutare.

Allora, vorrei preliminarmente chiarire, ma molto brevemente, chi era il signor Giovanni, chi è il signor Giovanni Rebaioli. Il signor Giovanni Rebaioli oggi è una persona di oltre 70 anni, 73 anni, che ha iniziato a lavorare a 15 anni, signor Presidente, a 15 anni! Come è capitato... Io ricordo l'esperienza di mio padre, che è della stessa esatta e identica generazione del signor Rebaioli, a 15 anni si iniziava a lavorare, assunto come operaio, in un'azienda, la Selva Trafileria di Malegno, poi acquisita dalla famiglia Riva negli anni '70. Quindi, il signor Rebaioli inizia a lavorare indipendentemente dal contatto con il gruppo Riva, inizia a lavorare, si fa strada perché è un buon operaio, è un buon lavoratore signor Presidente e lo vedrete, lo vedrete. Però, iniziamo ad entrare nella normalizzazione delle cose. E che cosa accade? Che quando il Gruppo Riva acquisisce quell'azienda dove lui lavorava, si prende anche il signor Giovanni Rebaioli che lavorava bene, che era un giovane volenteroso e con loro, con il gruppo, ha continuato a lavorare per tantissimi anni, quindi dagli anni '70, signor Presidente e signori Giudici. Occupandosi di cosa? Di pulizia dei cilindri, di logistica e di spedizioni. Fate attenzione, perché queste sono le cose che poi rivedremo anche emergere prepotentemente dall'istruttoria dibattimentale. Cioè, sono le cose che poi è venuto a fare anche a



Taranto. Presso questa società, che si chiama la Innse Cilindri del gruppo Riva, è rimasto fino al pensionamento. Nel 2002 Giovanni Rebaioli va in quiescenza, signori Giudici. Guardate, prestate attenzione anche al dato cronologico, che certamente in questo caso specifico non è dirimente rispetto alle accuse di cui rispondiamo, ma che come sempre accade nei processi penali, ci può fornire delle indicazioni importanti, un ausilio importante. Abbiamo detto che dagli anni '70 lavora nel gruppo Riva, ma presso la Innse Cilindri, nel 2002 addirittura va in quiescenza. Nel 2004, soltanto nel 2004 viene contattato dall'Ufficio Personale dell'Ilva, che gli propone un impiego presso l'Ilva di Taranto. Dato cronologico e piccola riflessione che ho fatto io ristudiando gli atti del processo e che vi affido.

Cioè, qua abbiamo una persona che inizia a lavorare a 15 anni, lavora, entra nel gruppo Riva perché la società viene acquisita, il Gruppo Riva – attenzione – nel 1995 acquisisce o stabilimento di Taranto e nasce – secondo quella che è la prospettazione accusatoria – subito l'associazione per delinquere, perché il capo di imputazione ce lo contestano dal 1995, quindi dal momento dell'acquisizione, però questo criminale, questo partecipa all'associazione non se lo chiamano subito a Taranto, l'associazione può vivere anche senza Giovanni Rebaioli. Tu continua a lavorare alla Innse Cilindri, vattene anche in quiescenza, vai pure in pensione, fatti un anno e mezzo o due anni di pensione, ma poi vieni qui, vieni che mi servi nell'associazione, dobbiamo perpetrare i reati della peggior specie, dobbiamo creare il disastro a Taranto, dobbiamo avvelenare. Vieni Giovanni Rebaioli, ho bisogno di te. Me ne ricordo dopo nove anni, dopo nove anni!

Fatta questa riflessione insieme, ve l'affido, non la commento oltre, ve l'affido. Il mio compito, come vi dicevo in precedenza, è proprio questo: affidarvi delle riflessioni e proverò a farlo, nella maniera più proficua possibile. Dobbiamo anche normalizzare le ragioni per le quali il signor Giovanni Rebaioli lavorava presso lo stabilimento di Taranto. Perché lo vedrete poi, rileggendo il provvedimento di quel giudicato cautelare di cui vi ho detto in precedenza, che – praticamente – si mette proprio in discussione anche la legittimità della presenza presso lo stabilimento di Taranto del signor Giovanni Rebaioli. Ma è un dato questo, Presidente, che fortunatamente, grazie alle emergenze dell'istruttoria dibattimentale, possiamo tranquillamente e semplicemente normalizzare. Normalizzare, leggendo tre documenti Presidente, non 200, non 2000 verbali, tre documenti mi bastano, di pochissime pagine, però legghiamoceli, facciamo ragionamenti concatenati. Se li facciamo, si semplifica tutto, si normalizza tutto, non si incorre in equivoci.

In questa istruttoria, lo vedrete, hanno formato oggetto di acquisizione il contratto di assistenza e servizi tecnici stipulato al momento della acquisizione dello stabilimento tra la Sider Consult e Ilva, 1995, è l'allegato 1 dei documenti che mi sono permesso di sottoporvi in

visione. Dicevo, è l'allegato 1 dei documenti che vi ho fornito in consultazione.

Abbiamo poi anche acquisito il contratto stipulato quattro anni dopo tra la Riva Acciaio, che subentra alla Sider Consult e Ilva S.p.A. Poi il terzo documento, signori Giudici, è il contratto di assistenza e consulenza tecnica stipulato a marzo del 2004 tra la Reba Logistica di Giovanni Rebaioli e la Riva Acciaio S.p.A. Presidente, vedete, è l'allegato numero 2 delle slides che vi ho fornito quello a cui sto facendo riferimento. Adesso li vedremo nel dettaglio, per il momento mi serve che abbiamo tutti chiaro queste coordinate. Cioè, questi tre documenti sono stati prodotti più volte nel corso del dibattimento da varie parti processuali, io ve li ho forniti – ovviamente - solo per un discorso di comodità di consultazione. Quindi tre contratti: il primo del 1995; quello del 1999 dove Riva Acciaio subentra alla Sider Consult e poi Reba Logistica e Riva Acciaio. Perché nasce la Reba Logistica? Perché, come vi ho detto, Giovanni Rebaioli nel 2004 era in pensione da un anno e mezzo, da circa due anni e lui lo dice nel verbale di interrogatorio quando viene tratto in arresto: <<Io non sapevo come fare per poter ritornare a lavoro, volevo lavorare, ma non sapevo come fare. Mi hanno detto: “Rivolgiti a un commercialista che ti spiegherà come fare”>>e il commercialista gli consiglia: “Apri una S.a.s.”, così nasce la Reba Logistica. Normalizziamo anche questo dato delle società, perché purtroppo in questo processo è stato strumentalizzato anche questo.

Vi dicevo, Presidente, il dato è di una semplicità spaventosa, perché basterebbe la lettura di queste evidenze documentali per prendere atto che gran parte delle suggestive argomentazioni spese dai Pubblici Ministeri sono totalmente prive di pregio, totalmente prive di pregio. Infatti, analizzando questi documenti, basta leggerli, sono – ripeto – pochissime pagine, emerge che questi documenti ci spiegano da dove nasce, da dove discende la presenza dei consulenti presso lo stabilimento di Taranto e ci spiegano pure esattamente i compiti che dovevano svolgere, contrattualmente illustrati questi compiti. Poi vedremo come vanno e se – lo vedremo insieme – questi compiti collimano con le emergenze dell'istruttoria dibattimentale o collimano piuttosto con quanto paventato dall'ipotesi accusatoria.

Guardando e passando in rassegna i due contratti, 95 e 99, vi renderete conto anche voi che si tratta di due contratti sostanzialmente identici. Di fatto abbiamo soltanto il subentro e una maggiore e più specificata indicazione di quelli che saranno i compiti che assume la Riva Acciaio. Ci tengo a sottolinearvi – signor Presidente - un passaggio specifico del verbale, è la prima pagina dell'allegato 1, guardate, leggendolo, dopo il “premesse che”, si dice: “Ilva Laminati Piani e le società sue controllate presentano inefficienze tecnico produttive nella struttura dei costi, nella gestione e formazione del personale, nella



gestione degli acquisti delle scorte del magazzino, nella commercializzazione dei prodotti e necessitano, quindi, di assistenza e consulenza nei processi di riorganizzazione, razionalizzazione e sviluppo in corso di studio”. Teniamo a mente questo paragrafo introduttivo, spero l’abbiate individuato, è la lettera A, subito dopo il “premessso che”. Cioè, ci dicono: “Ilva Laminati, l’ultimo arrivato nel gruppo, è in una situazione di difficoltà. Io ho un gruppo con varie società, voglio portare l’ultimo arrivato nel gruppo allo stesso livello degli altri”. Immaginatoci un gruppo classe, signor Presidente. Ecco perché dicevo, la normalità. Quando arriva un alunno che è più indietro rispetto agli altri, il buon maestro cosa fa? Lo affianca ai più discoli della classe, lo affianca forse a quelli che sono indietro con il programma, o lo affianca con i migliori, lo affianca ai ragazzi che sono più predisposti all’apprendimento e allo studio, per cercare di portarli piano piano a crescere nel loro know how. È la normalità, è il flusso normale della vita e delle cose, Presidente! Per questo vi dicevo, normalizziamo, teniamo la mano sempre ferma, immersa nella sostanza e capiamo.

Questa è la premessa che troviamo nel contratto, che ci spiega già tantissime cose, basterebbe leggere quel paragrafo per capire tantissime cose. E poi, se andiamo avanti nell’analisi di questo contratto, come vi dicevo, troviamo esattamente i ruoli e le funzioni che i fiduciari, i cosiddetti fiduciari, questa gentaglia doveva svolgere. E vediamoli, quali erano i compiti contrattualizzati di questi fiduciari? Il contratto è quello della Sider Consult nel 1995, che già ci dà una serie di indicazioni molto ma molto interessanti. Assistenza tecnica... Dovete soltanto girare la pagina e lo rinvenite. C’è un paragrafo dedicato all’assistenza tecnica, dove si parla di riorganizzazione dei processi e della utilizzazione del personale. Iniziamo a focalizzarci anche sui termini, si parla anche di utilizzazione del personale. Ricordiamocelo, perché poi nella disamina di questa istruttoria dibattimentale tante cose sono state strumentalizzate, tante cose sono state lette in un’ottica distorta, perché non si conoscono i documenti! Ma la carta, come sempre, parla. Se ci si piega sulle carte, si trovano tante belle verità. Riorganizzazione dei processi e della utilizzazione del personale. Ancora, assistenza in materia di analisi e controllo della produzione; formazione del personale, con riferimento all’adozione delle tecniche di controllo o di gestione, l’ultima frase del paragrafo B. Cioè, devi formare il personale, perché Ilva statale, se sta andando male, è perché dentro c’è gente che non ha le competenze! Ci sono alunni che sono indietro sul programma e la macchina non funziona. Devi metterci benzina buona se vuoi che cammini la macchina e la benzina buona la fornisce Sider Consult, ma non perché dietro Sider Consult ci siano delle menti criminose, perché c’è gente che ha le spalle larghe di una esperienza lavorativa spaventosa, spaventosa e la mette a servizio contrattualmente dell’ultimo arrivato.

Il contratto è lì, non ve lo leggo tutto, sono tre pagine, ma non vi tedierò, a me interessa il concetto, interessa fornirvi il concetto. I contratti sono lì, aspettano di essere letti.

Guardate, ancora più clamoroso è il contenuto del contratto del 1999, quello tra Riva Acciaio e Ilva, dove troviamo – come vi dicevo pocanzi - una specificazione ancora più nel dettaglio dei compiti che dovevano assolvere i cosiddetti consulenti, i cosiddetti fiduciari, ma meglio consulenti. Oggetto del contratto, lo trovate in consecuzione al primo contratto, signor Presidente e signori Giudici, però è sempre l'allegato 1 della mia produzione di stamattina. “Riva si impegna a fornire a Ilva e alle sue controllate l'assistenza, la consulenza, i servizi necessari nei campi di seguito indicati: 2A: assistenza e servizi tecnici, ammodernamento dei metodi di produzione, implementazione delle sinergie, vado per indice, di organizzazione e adeguamento continuo dei processi produttivi della struttura organizzativa del personale – guardate – e dei processi decisionali interni. Cioè, io ti devo mettere all'interno della tua struttura gente che, se c'è da prendere delle decisioni, sappia su quali crismi vanno prese le decisioni, perché altrimenti la macchina non cammina. C'è qualcosa di anomalo in questo, vi sembra che ci sia qualcosa che addirittura fuoriesca? Non dico neanche che sconfini nel reato, ma c'è qualcosa che sconfini dalla logica delle cose umane? C'è qualcosa? Assistenza e servizi gestionali, analisi e gestione della produzione finalizzata al miglioramento del sistema informativo interno degli stock di controlli di materie prime, ricambi, materie sussidiarie ed energie, analisi e controllo dei costi di produzione. Ancora, assistenza commerciale, assistenza e servizi amministrativi, consulenza strategica e direzionale. Guardate come è capillare l'attività che Riva Acciaio si impegna a fornire all'ultimo arrivato del gruppo classe! Non sono solo i settori, come paventato dalla Pubblica Accusa, in cui si dice: “Sono i settori strategici per la tua produzione, per i tuoi fini”. No, è capillare l'assistenza che devi fornire, perché hai bisogno di ripartire, sei indietro, ti devo dare il mio know how. E questo è, questo succede.

Se poi ci andiamo a leggere il contratto tra la Riva acciaio e la Reba Logistica, che è l'allegato 3 della mia produzione, ci rendiamo conto... Scusate, è l'allegato 2 della mia produzione, quindi è il contratto del 12 marzo del 2004, ci rendiamo conto che mediante tale accordo di fatto la Riva Acciaio – che, ricordate, aveva l'impegno con Ilva - subappaltava parte dei suddetti compiti di assistenza e consulenza tecnica, derivanti dal contratto stipulato con Ilva S.p.A., li subappaltava alle società riconducibili alla Reba Logistica: che sai fare tu, logistica?. Che sai fare tu, pulizie? Che sai fare tu, manutenzioni? Ti subappalto, io ho questa attività da sovrintendere, te la delego, te la subappalto, valla a fare tu. Dunque, tale contratto e tali contratti letti in combinato

disposto tra loro non solo legittimano perfettamente la presenza di Giovanni Rebaioli presso lo stabilimento di Taranto, ma addirittura spiegano, esplicano, ci dicono qual era il suo ruolo, quali erano le funzioni che contrattualmente erano a lui demandate.

Mi sono permesso di proiettare in questo momento il contenuto di questo contratto, perché – signor Presidente – come vi dicevo, molte cose sono molto più semplici di quanto potrebbero sembrare. Guardate, è un paragrafetto – Presidente – che, a sommosso avviso di questo difensore, costituisce una pagina processuale importantissima. Vi prego, leggetela, leggiamola insieme e teniamola sempre a mente questa fotografia dell'istruttoria, teniamola sempre a mente questa pagina processuale! Cosa doveva fare Rebaioli? Presterà alla controparte la propria collaborazione, assistenza e consulenza in materia di logistica e movimentazione materie prime. 1.3: “Collaborazione assistenza prestata da Riva Acciaio, sulla base delle specifiche indicazioni di quest'ultima, avrà come scopo il coordinamento dei servizi relativi alla gestione del magazzino materie prime, miglioramento qualitativo della movimentazione delle materie prime e riduzione dei costi connessi alle suddette movimentazioni, riorganizzazione dei processi e della utilizzazione del personale. Ricordate quando vi ho evidenziato prima l'utilizzazione del personale? La troviamo di nuovo qui, subappaltata alla Reba Logistica. Naturalmente, personale addetto alla movimentazione e spedizione materie prime, che poi sono le aree in cui effettivamente lavorava il signor Giovanni Rebaioli.

Come vi dicevo, signori Giudici, vi prego, tenete a mente questa pagina, tenetela sempre davanti a voi, perché a mano a mano che andremo a vedere le risultanze istruttorie l'operazione che dovrete fare è molto semplice, ma fondamentale, cioè vedere quello che è emerso dall'istruttoria collima con questa pagina processuale, collima con questo documento, o sconfina nell'imputazione, o sconfina in quello di cui ci accusa il Pubblico Ministero? Perché non ci dimentichiamo che il thema probandum che avrebbe dovuto coltivare la Pubblica Accusa è quello – innanzitutto – di individuare un concorso asserito, come avrei contribuito all'associazione. Ma poi i reati fine, che secondo la prospettazione accusatoria sono il disastro, l'avvelenamento, l'omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, ma mi devi dare uno straccio di prova? Mi devi dare uno straccio di prova di quale sarebbe stato il mio contributo rispetto alla perpetrazione di questi reati fine? Sennò di che stiamo parlando. Cioè, il thema probandum è quello. Allora questa è una di quelle coordinate che dobbiamo sempre tenere bene a mente, perché vedrete, lo vedrete insieme, come vi dicevo non vi porterò nessun fatto nuovo, solo evidenze, solo ragionamenti concatenati.

Voglio rapidamente ricordare ai signori Giudici che questa prova documentale che abbiamo rapidamente rivisto insieme ha trovato inevitabile conforto negli inquirenti, che quando

sono venuti a dibattimento hanno pacificamente ammesso che non avevano bene inquadrato la lettura di questi contratti, però hanno poi dovuto pacificamente ammettere l'esistenza degli stessi. Ricordiamo, non era stata bene intesa questa emergenza documentale, lo ritroveremo poi del giudicato cautelare, non era stata bene intesa.

Vado rapido sui passaggi di Mariani e De Quattro sul punto, ve li risparmio. Poi cercherò – ve lo anticipo – di compendiare in una memoria i passaggi che richiamano specificamente i verbali, però sappiate che c'è stato questo passaggio istruttorio sul punto.

Prima di andare avanti, vorrei sottolineare un altro dato significativo su questo tema specifico, cioè su questo meccanismo che abbiamo visto dei contratti di assistenza tecnica e di servizi, l'istruttoria ci ha detto che non stiamo parlando di qualcosa di strano, non stiamo parlando di qualcosa di anomalo, non stiamo parlando di qualcosa di strano, non stiamo parlando di qualcosa di anomalo, non stiamo parlando di strumenti che ci devono accendere dei sospetti sulle condotte degli imputati. Tutt'altro, tutt'altro, normalizzare e l'istruttoria ci ha normalizzato questo dato, Presidente. Lo trovate normalizzato nell'importantissimo contributo dichiarativo che ci proviene dal teste Pietro De Biasi, udienza del 7.10.2019, che ci ha detto, ci ha riportato, all'epoca era responsabile delle relazioni industriali del gruppo, ma quando l'abbiamo sentito nel 2019 era responsabile, ricopriva il medesimo ruolo per FIAT.

Quindi, Presidente, un teste di un'importanza straordinaria perché ci porta, ci ha offerto il precipitato esperienziale duplice, quello nel gruppo Riva e quello in un altro dei più importanti gruppi industriali italiani e internazionali, la FIAT. Che ci ha detto questo signore? Non vi ripeterò i passaggi specifici, ve li ha ricordati anche l'Avvocato Urso, ci ha detto che era perfettamente la normalità. Il Gruppo Riva lo aveva fatto anche in occasione di ulteriori acquisizioni che aveva fatto all'estero. Perché il gruppo, anche questo normalizziamolo, non è che acquistava solo a Taranto, non è che lavorava solo a Taranto, lavorava capillarmente a livello europeo, però la particolarità dell'imputazione è anche questa, che solo a Taranto, solo a Taranto venivano a commettere i reati della peggior specie. Ma il teste Pietro De Biasi ci ha detto proprio questo, era la normalità. Anche Marchionne, in occasione dell'acquisizione della Chrysler da parte della FIAT ha fatto la stessa e identica cosa, ha preso il suo personale dotato di esperienza specifica e lo ha innestato.

Guardate, Presidente e signori Giudici, l'altro giorno casualmente, leggendo un articolo di Diritto e Giustizia, mi è capitato di leggere questa frase che voglio offrirvi perché davvero credo che calzi perfettamente con quello di cui ci stiamo occupando. Si parlava dello staff degli studi legali, diceva l'articolo brevissimo: “Lo staff rappresenta, per una organizzazione di lavoro, ciò che il sistema linfatico rappresenta per il corpo umano. In

ogni organizzazione di lavoro il capitale umano è il capitale più importante che si possiede. La qualità delle persone fa la differenza su un lungo periodo”.

Presidente, questa affermazione faceva riferimento al mondo degli studi legali, ma io mi rivolgo a ciascuno di voi, Giudici anche Popolari, non Togati, riprendete questo concetto e portatelo nelle vostre vite. Portatelo nelle vostre vite, nelle vostre lealtà e ditemi se questo è un concetto che condividete o no. Cioè, l'importanza del capitale umano, in qualsiasi organizzazione, in qualsiasi organizzazione è fondamentale sì o no? Può funzionare un meccanismo se dentro c'è gente che non lavora, che non sa lavorare, che non conosce le cose, che non ha competenza, non ha know how, o si inceppa, o si ferma? Vale negli uffici di Cancelleria, vale nelle Sezioni dei Tribunali, vale negli uffici di qualsiasi altro lavoro che ciascuno di noi può compiere nelle proprie vite normali.

Il dato è stato normalizzato anche dal contributo del teste Ballerio Vittorio, l'udienza è quella del 3.2.2020. Ci ha detto sostanzialmente la stessa cosa, ci ha detto che l'approccio organizzativo al lavoro del gruppo era esattamente quello, lo hanno sempre fatto. Pagina 12 e 13 del verbale che vi ho appena richiamato. Lo hanno sempre fatto, cosa c'è, cosa c'è di patologico in questo? È la normalità più assoluta, la normalità delle cose che funzionano. Perché poi, se vogliamo andare a occuparci di cose che non funzionano, allora vale tutto. Vale tutto. Altro che contratti, noi ci siamo sentiti dire – Presidente – a fronte di queste emergenze straordinarie, dirompenti, chiarissime, ci siamo sentiti dire dai Pubblici Ministeri che questi contratti di assistenza erano funzionali a favorire spostamenti di denaro dalla holding ad Ilva. Quando vi ho detto prima: il dito è verso l'alto dei Pubblici Ministeri, mi riferivo a questo. È un dogma, è un dogma, non l'hai assolutamente provato, lo sostieni, ti dovrei chiedere sulla fiducia. Ti dimostro invece che contrattualmente stavo lì perché c'era un contratto, ti dimostro che avevo delle funzioni, ti dimostro che quelle funzioni esattamente ponevo in essere e tu mi dici: “No, il dito è verso l'alto!” C'è del marcio dietro, c'è del marcio, dobbiamo per forza trovare del marcio. Non posso dimostrare, ma lo insinuo.

E quando vi dico che è assolutamente normale, non c'è nulla di anormale, come ci è stato voluto far credere, tengo ad evidenziare, a ricordarvi che nel corso di questa istruttoria dibattimentale è stata acquisita la relazione alla gestione di accompagnamento al bilancio 2011, da cui emerge che i costi relativi ai predetti contratti di assistenza, cioè quelli che abbiamo visto insieme, erano puntualmente contabilizzati nei bilanci di Ilva. Ma come è strana questa associazione, signor Presidente e signori Giudici, come è strana! Sta facendo qualcosa di losco, ma lo metto nei bilanci, te lo evidenzio. Che strana associazione!

Non solo, abbiamo pure acquisito la consulenza Deloitte, che - su incarico di chi? - su incarico

della stessa proprietà ha condotto uno studio finalizzato a valutare la congruità delle condizioni dei predetti contratti, contratti di assistenza e consulenza, rispetto alle altre realtà esistenti nel mercato. Torno a dirvi: ma che strana questa associazione, che strana! I promotori che addirittura si spingono a dire: “Ma fammi un’indagine, fammi un’indagine su questi contratti di consulenza, fammi capire sto spendendo bene, sto spendendo male, spendo di più delle altre realtà?”. Perché questo è il dato poi importante, ci testimonia che esistono altre realtà, dove le stesse e identiche cose vengono normalmente fatte, normalmente.

Ma possiamo veramente pensare che un gruppo criminoso, che intende tenere nascosto un meccanismo associativo finalizzato alla perpetrazione dei reati che vedete compendiati in quel capo di imputazione e che voglia tenere nascosto, voglia tenere nell’ombra quel governo, possa poi imputarlo nei bilanci, possa poi esporlo e sottoporlo ad una consulenza? È veramente strana questa associazione, è veramente strana!

Ma i Pubblici Ministeri cosa ci hanno detto poi? Ci hanno detto: "Attenzione, signori Avvocati". Perché noi, ovviamente, nel corso dell’istruttoria abbiamo fatto emergere queste cose, e i Pubblici Ministeri hanno capito e hanno cercato di aggiustare il tiro accusatorio dicendo: "Il problema non è tanto la tipologia di contratti". Dopo che ti ho dimostrato che sono perfettamente leciti, perfettamente utilizzati, perfettamente normali. "Non sono i contratti, non è la loro tipologia, ma sono le persone con cui sono stati stipulati, perché sono serviti a legittimare la presenza in stabilimento di persone che facevano ben altro rispetto a quanto previsto nei contratti, facevano ben altro!

Vedremo - lo avete già visto tramite l’intervento dell’Avvocato Melucci che si è occupato di altre posizioni - di altri cosiddetti fiduciari, cosiddetti fiduciari. Chiaramente mi riferisco ai consulenti. Avete visto come dall’istruttoria è emersa invece la perfetta rispondenza delle attività dei rispetti contratti rispetto a quello che realmente facevano, e lo stesso faremo per Giovanni Rebaioli. Lo vedremo, lo vedremo di qui a un attimo.

Già quanto emerso, signor Presidente, in merito alla portata di questi contratti – come vi dicevo prima – ci spiega tante cose, dà una logica a tante cose. Ma, dall’istruttoria è anche emerso che il signor Giovanni Rebaioli era presente negli organigrammi aziendali. Ricorderete – Presidente – gli organigrammi hanno costituito un cavallo di battaglia dell’Accusa che è stato totalmente travolto dall’istruttoria, come vi dicevo prima. Ne ha parlato diffusamente il collega Melucci. Io ci tengo a specificare che con riferimento al signor Giovanni Rebaioli, allegato 3 (lo trovate in consultazione dei documenti che vi ho offerto) trovate la sua presenza costante negli organigrammi. Peraltro, Rebaioli lo trovate puntualmente nell’organigramma proprio dello stabilimento di Taranto. Perché? Perché abbiamo già detto, lo avete già iniziato a intuire in quello che vi ho detto,



Giovanni Rebaioli certamente non avevo lo standing di altri consulenti che abbiamo visto in questo processo. Giovanni Rebaioli è uno che a quindici anni ha iniziato a fare l'operaio, è andato in pensione come tale. Cioè come uomo di lavoro, uomo di campo, uno che sapeva stare sul posto di lavoro, come amiamo dire noi. Uno che sapeva stare in azienda. E quindi Giovanni Rebaioli stava sempre e soltanto qui, stava sempre e soltanto a Taranto. Avete le evidenze, ma d'altronde lo ha detto lui appena... In occasione dell'interrogatorio di garanzia lo disse subito. E qui mi aggancio a quelle altre fantasiose teorie accusatorie che affronteremo pure, non mi sottrarrò a nulla. Però mi aggancio al concetto dell'utilizzo della foresteria, delle presenze in stabilimento, dell'utilizzo delle navette. Il signor Giovanni Rebaioli appena è stato arrestato, dinanzi al G.I.P. ha detto: "Io stavo dal lunedì al venerdì della settimana successiva, poi mi facevo tre giorni... rientravo a casa e tornavo qui. Stavo sempre in stabilimento a Taranto". Sempre! Ecco perché lo ritrovate puntualmente nell'organigramma unico del gruppo e lo trovate anche specificatamente indicato presso lo stabilimento di Taranto come affiancato all'Ingegnere Andelmi.

Ricorderete che sul punto gli inquirenti - e ovviamente faccio riferimento ai Marescialli De Quattro e Mariani - hanno dovuto ammettere di essere incorsi, nella lettura di questo tema degli organigrammi, in un equivoco che purtroppo per tutti noi è stato foriero di una serie di problematiche successive, perché non avevano compreso che l'organigramma del gruppo è unico, signor Presidente. L'organigramma del Gruppo Riva, come vi ha ampiamente già detto e dimostrato l'Avvocato Melucci, era unico! Come vi ha detto l'Avvocato Melucci commentando quella che è stata la deposizione del Maresciallo Mariani, era unico, era unico, c'erano tutti gli stabilimenti. E poi c'erano le indicazioni di tutti i consulenti, non solo quelli che - sfortunatamente per loro - sono finiti in questo procedimento penale, ma anche di tanti altri che come loro facevano esattamente le attività contrattualmente previste.

È chiaro, Presidente, che non aver capito e chiarito sin da subito che il Gruppo Riva avesse un organigramma unico di gruppo, che quindi comprendeva tutti gli stabilimenti, e che quindi consentiva di individuare tutti i consulenti, ha creato non poca confusione, non poca, ed è stato foriero di una serie incredibile di equivoci. Ma, come abbiamo detto, per fortuna l'istruttoria soffia sul fumus, soffia sulla parvenza che c'è nella fase delle indagini; soffia e spazza via gli equivoci, e sono lì. Nelle carte trovate la chiarezza, trovate le risposte. Oltre al fatto che ovviamente il Maresciallo Mariani ha dovuto ammetterlo esplicitamente. Troverete poi i verbali dove sostanzialmente ha ammesso rispondendo all'Avvocato Melucci. Pagina 51, verbale quello del 13 giugno del 2018.

Non solo Presidente, ci tengo a evidenziarvi un'altra circostanza, perché è stato proprio il

Maresciallo Mariani, rispondendo all'Avvocato Melucci, a dirci, che tale organigramma... Signor Presidente, l'organigramma unico, veniva mensilmente comunicato ai vari livelli. Cioè, questa è una storia veramente strana, Presidente. Un organigramma unico che contiene tutti i consulenti, quindi, sostanzialmente quello che dovrebbe essere il governo ombra che tu cerchi di tenere all'oscuro di tutti, lo comunichi invece a tutti i livelli. Il che significa che per gli inquirenti sarebbe bastato accedere a un qualsiasi computer dello stabilimento per scaricarsi l'organigramma unico e trovare i nomi di tutti i consulenti. Un governo ombra che prende luce una volta al mese. Il paradosso è questo, Presidente. Signori Giudici, vi prego, il paradosso è questo: un governo ombra a cui diamo luce una volta al mese, almeno una volta al mese viene circolarizzato a tutti.

In tutto ciò... Presidente, se ritenete facciamo due minuti di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, no.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie. In tutto ciò, davanti a tali evidenze, registriamo che i Pubblici Ministeri non si sono minimamente smossi dalle loro posizioni. Cioè, governo ombra era prima – "prima", ovviamente intendo prima che iniziasse la fase dibattimentale - e governo ombra è rimasto anche dopo. Il dito è rimasto verso l'alto, verso l'ideale. Non me ne importa di quello che è emerso dall'istruttoria, non me ne importa che i miei inquirenti... non i nostri testi, i tuoi inquirenti hanno fatto un revirement a 360 gradi, hanno cambiato completamente la loro versione dei fatti. Non me ne importa, continuo a dire che governo ombra era e governo ombra rimane.

E che cosa ci dicono i Pubblici Ministeri in questo medesimo solco? Ci dicono che, secondo la loro prospettazione, dall'istruttoria sarebbe emerso che Giovanni Rebaioli era il vero responsabile dell'area parchi e porti; i suoi compiti erano difforni da quelli contrattuali; il contratto serviva solo a legittimarne la sua presenza e a consentirgli di fornire appoggio al sodalizio criminoso per la realizzazione dei gravi reati ambientali. Queste sono... Utilizzo proprio parole specifiche utilizzate dai Pubblici Ministeri. E come ci ripropongono questo loro teorema accusatorio? Ce lo ripropongono, come vi dicevo prima, riproponendoci insieme alla tesi anche quelle che erano le evidenze che esistevano prima del processo. E quali sono? Sono cinque: le intercettazioni; le prove dichiarative; i dieci ordini asseritamente riconducibili al signor Giovanni Rebaioli; il suo ruolo nella causa lavorativa del dipendente Battista (Una vicenda incredibile. Incredibile!); poi le e-mail, la foresteria, il servizio navetta, l'utilizzo del servizio navetta. Queste sono le cinque argomentazioni che i Pubblici Ministeri pari pari, come stavano prima dell'istruttoria, belle, le prendono e ce le riportano a valle di questa istruttoria, come se nulla fosse successo. Ma qualcosa invece è successo, signor



Presidente! È successo qualcosa. Ci siamo tutti quanti dedicati con impegno a questo processo proprio per capire. Non possiamo fare finta che non ci siano state le udienze, non possiamo ignorare le emergenze istruttorie.

E parto dal primo tema: le intercettazioni. La Dottoressa Cannarile ci ha detto che vi sono diverse intercettazioni telefoniche nelle quali, sebbene Rebaioli non sia mai interlocutore diretto, in ogni caso sono dialoghi nel corso dei quali si parla di Rebaioli e sono sicuramente conversazioni significative, perché intercorrono tra Capogrosso e quello che era il responsabile diretto dell'area a cui facevano riferimento, cioè Andelmi Marco. Quindi ce le presenta il Pubblico Ministero come significative. Intanto, iniziamo col dire che nonostante la spaventosa attività di intercettazione che c'è stata, che voi sapete è durata circa tre anni, i Pubblici Ministeri stessi ci dicono: "Io, intercettazioni in cui parla Rebaioli non ne ho". Non hai manco uno straccio di intercettazione che ti riconduca al signor Giovanni Rebaioli, eppure era la longa manus della proprietà! Eppure Mariani ci aveva spiegato che le intercettazioni erano state fatte proprio per questo fine, cioè proprio per capire: ci sono collegamenti tra la proprietà e fiduciari? E per Rebaioli non mi porti uno straccio di intercettazione in tre anni. Ci aveva spiegato Mariani, alle pagine 72 e seguenti del 12.06.2018, ci dice: "Ai fini investigativi avevamo interesse a verificare se il signor Fabio Riva avesse contatti con i cosiddetti fiduciari e abbiamo rilevato se si portasse nello stabilimento, visto che nel patto di famiglia a lui era demandata la conduzione dello stabilimento". Quindi Mariani, l'investigatore del Pubblico Ministero, ci dice chiaramente: "Il ruolo e la funzione delle intercettazioni era proprio quello", cioè capire, trovare un riscontro ai rapporti tra la proprietà e la loro longa manus. Ma non hai trovato nulla, nemmeno una, e già questo ci dovrebbe far riflettere. Ci dovrebbe far riflettere. Ma poi ne vediamo nel dettaglio queste intercettazioni che secondo la Pubblica Accusa sarebbero significative, perché noi vediamo – e abbiamo la possibilità agevolmente di constatarlo leggendo il verbale dell'1.10 del 2018, pagine 91 e 92 – che il Maresciallo De Quattro (che si è occupato, lo ricorderete, del tema delle intercettazioni) ci dice: "Sono cinque le intercettazioni interessanti, significative per Giovanni Rebaioli", ci dà i numeri delle stesse. Non ve li riporto, ma ci dà i numeri di queste cinque intercettazioni. Notate una cosa, Presidente. Vi prego, rileggete quel verbale, la pagina ve l'ho già indicata. Non ci dice nulla. De Quattro ci dice: "Questi cinque numeri..." Una sorta di estrazione del Lotto, cinque numeri. "Sono significative, ma guardatevele voi". E lo stesso fa la Dottoressa Cannarile: ne aggiunge una in più, ne cita sei, non ne cita cinque, dice che sarebbero significative, ma non ci dice nulla. Nulla! Perché sarebbero significative, come mi devo difendere? Come mi posso difendere? Mi dici che sono significative, mi citi i numeri e

rimetti a me il compito di andare a vederle? Ecco perché vi dicevo prima la scuola di Atene. La mano è verso l'alto! "Te lo indico". Ma in concreto cosa mi stai facendo vedere? Devo mettercela io la mano sulle carte.

E ovviamente lo abbiamo fatto, lo abbiamo fatto Presidente, perché – ce ne darete atto – noi da questa accusa non siamo mai fuggiti, l'abbiamo affrontata, alla fine ci siamo ritrovati a essere noi a inseguire l'accusa. Ne avete evidenze nell'istruttoria e le vedremo anche. L'abbiamo inseguita noi per cercare di capire: "Ma dove vuoi andare a parare? Io mi voglio difendere pure da questo. Non ti sto seguendo, ma ci provo; non sei chiaro come dovresti essere, ma ci provo". E lo vedremo quando ci occuperemo del custode Barbara Valenzano e delle sue teorie sulla migrazione dal Mar Ionio al Mar Piccolo. Lo vedremo. L'abbiamo inseguita pure su questo.

Ma torniamo a queste 6 intercettazioni. Ovviamente io le ho prese tutte e 6, ho aggiunto anche quelle indicate dalla Dottoressa Cannarile. La prima è la numero 8410, il decreto è il 258 del 2010, ovviamente Capogrosso è l'intercettato. Pagina 1817 e seguenti, perizia del Dottor Caforio. A parlare sono l'Ingegnere Capogrosso direttore e il capoparea Andelmi Marco, ingegnere anch'egli come ben sapete. Andelmi chiama, dice: "Sì, buongiorno Capogrosso" – "E' un disastro questa discarica" dice Capogrosso. Andelmi: "Ehm, oggi si sono messi i parchi stanotte, il porto non c'entra niente. Nei parchi è successo un guaio, nel senso che la macchina bivalente, la BMI, ha avuto un lembo di nastro 10 centimetri lungo 2 metri e mezzo che si è aperto nel centro del nastro, quindi la macchina non poteva più scaricare". Poi seguita e dice: "Io ieri sera ho dato a Rebaioli" – ecco che viene fuori il nome di Rebaioli – "un elenco di problematiche legate a questa discarica. Sicuramente ci potrà essere il fattore umano, ma il grosso – direttore - il grosso del problema è che il materiale è completamente fradicio". Questa è l'essenza, ovviamente vi ho dato le indicazioni. Potrete leggervela poi nella sua integralità, ma i passaggi in cui viene fuori il nome di Giovanni Rebaioli sono questi, non ce ne sono altri.

Converrete con me, signori Giudici, che il contenuto dell'intercettazione è assolutamente chiaro. Cioè, qui si sta parlando di un problema alla macchina bivalente. Si sta parlando di un problema che attiene alla movimentazione delle materie prime. Allegato 2, guardate, ce l'avete sempre lì. Perché vi dicevo è una fotografia da tenere sempre davanti ai nostri occhi? Di che cosa si doveva occupare Giovanni Rebaioli? Troviamo la movimentazione? Ma certo che la troviamo. Il miglioramento qualitativo della movimentazione delle materie prime, la riduzione dei costi connessi e le suddette movimentazioni, riorganizzazione dei processi. Certo, stiamo parlando di questo, è un problema connesso proprio a questo. E' un problema connesso a una macchina di

processo, alla movimentazione dei materiali. Tra l'altro, Presidente, è interessante notare, nel tenore complessivo della conversazione, come il capogrocco discute col direttore di stabilimento. Cioè, Andelmi discute col direttore direttamente e informa Capogrosso di aver fornito a Rebaioli una serie di problematiche tecniche da risolvere. Cioè, quello che sapeva fare Giovanni Rebaioli era risolvere queste problematiche tecniche, era il lavoro dove lui è cresciuto. Quarant'anni di esperienza, ma sapete cosa può significare? Ognuno di noi lo sa nel proprio piccolo, nei nostri rispettivi mestieri che cerchiamo faticosamente di condurre, ma chi matura quarant'anni di esperienza certamente è in grado di risolvere molto più semplicemente delle problematiche che attengono al quotidiano lavorativo. E di questo stanno parlando. Quale sarebbe il contributo accusatorio di queste intercettazioni? Quale sarebbe? Il thema probandum ve l'ho ricordato prima. Caliamo queste intercettazioni in quel thema probandum. Ma di che cosa stiamo parlando? Cosa vogliamo pescare da queste intercettazioni? Io lo dirò alla fine della disamina delle sei intercettazioni. E' un bene che ci siano, per fortuna ci sono queste intercettazioni, ma quante cose belle che portano. Ma per la Difesa, per noi difensori, e le vedremo.

La seconda intercettazione è la 10235, il decreto è sempre il 258. La conversazione è del 28 luglio, pagina 1920 e seguenti perizia Caforio. Se sono troppo rapido nel dire i numeri me lo dite e posso ripeterli. Qui, ancora una volta, abbiamo Andelmi e Capogrosso che discutono. "Quel discorso che abbiamo fatto di spostare i sociali" – dice l'Ingegnere Capogrosso ad Andelmi – "non è che li spostiamo da un giorno all'altro. Lo sa che bisogna parlarne con il personale, con i sindacati, fare le riunioni in modo... cioè, bisogna fare le cose per bene", dice l'Ingegnere Capogrosso. "Sì, sì, sì", dice Andelmi. "Sì. No, lo so, lo so". "A me interessa rispettare le regole", dice l'Ingegnere Capogrosso. Ma guardate com'è fantastica questa intercettazione e guardate come è strana questa associazione dove il promotore, uno dei promotori, Capogrosso, dice: "Dobbiamo commettere i reati della peggior specie, siamo associati per fare il disastro a Taranto, siamo associati per avvelenare, però se devi spostare quattro cristiani che lavorano rispetta le regole. Devi rispettare le regole" Per fortuna ci sono queste intercettazioni, ma per fortuna!

Come vi dicevo, non ci sottraiamo a nulla. In queste intercettazioni c'è un passaggio che il perito non ha riportato. Io l'ho ascoltata. C'è il passaggio dove dice il Capogrosso, parlando con Andelmi dice: "Non pretendo..." Aggiunge, dopo aver detto: "Tu le conosci le regole, le dobbiamo rispettare" dice: "Non pretendo che le conosca Rebaioli, ma lei le conosce Ingegnere" E cosa c'è di strano in questa intercettazione, anche in questo passaggio ulteriore che c'è nell'audio di questa intercettazione? Cosa c'è di strano? Ve

l'ho detto prima. Ve l'ho detto prima: Rebaioli non ha lo standing di altri consulenti, Rebaioli ha la licenza media, è uno che ha imparato a guadagnarsi il pane spezzandosi la schiena dai quindici anni. Come può avere le competenze tecniche dell' Ingegnere Andelmi? Può avere competenze, capacità di campo straordinarie - quello è fuor di dubbio - ma ovviamente non ha le cognizioni tecniche di un ingegnere. E cosa c'è di strano, cosa ci sarebbe di strano? Come calza questa intercettazione rispetto al thema probandum? Spiegatemelo. Spiegatemelo. Stiamo parlando dello spostamento di dipendenti. Qual è il precipitato rispetto all'associazione, qual è il precipitato rispetto al disastro piuttosto che rispetto all'avvelenamento?

Io veramente, veramente, signori Giudici, non sono capace di trovarlo, però affido la riflessione a voi. Cercherò di limitare i miei commenti. Non è semplice. Non è semplice, ma come vi dicevo voglio affidarvi delle riflessioni, facciamole insieme.

Terza intercettazione: numero 11436, 13 agosto del 2010, pagina 1967 e seguenti della perizia del Dottor Caforio. Andelmi: "Ingegnere?" Andelmi chiama Capogrosso. "Sì, Andelmi?"

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, può ripetere gli estremi di questa conversazione?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, il numero, certo. 11436, 13 agosto 2010. Il RIT è sempre il medesimo, e le pagine sono 1967 e seguenti della perizia Caforio. Andelmi chiama Capogrosso, si parlano. "Lei è in stabilimento o è fuori?" dice Capogrosso. "Sono al porto. Sono al porto". "Alle due" – dice Capogrosso – "possiamo fare un incontro insieme a Rebaioli per vedere questa questione della fermata? Volevo..." – "Va benissimo, ci vediamo ai parchi. Va bene, va bene". Quindi si accordano per una riunione, alla quale l'Ingegnere Capogrosso, direttore di stabilimento, chiede ad Andelmi che possa partecipare anche Giovanni Rebaioli. Ma cosa c'è di strano, Presidente? Torniamo nella normalità. Cioè, io sto sul campo, devo offrire il mio contributo alla giornata e all'organizzazione del lavoro, ma se non partecipo alle riunioni come posso fornire questo contributo? Come posso essere sul pezzo di quello che c'è da fare, quello che non c'è da fare, dove si può migliorare, dove non si può migliorare? Se non c'è una attività in cui ci si coadiuva, come posso fornire il mio contributo? Allora non dovrei proprio lavorare. Di cosa ci stupiamo, della partecipazione a una riunione? Questo è il riscontro all'accusa, questo è il riscontro al contributo associativo, al disastro doloso, all'avvelenamento? Ma stiamo scherzando, Presidente? Teniamo sempre a mente i compiti della Reba Logistica, quelli ci guideranno a valutare e a vagliare nella corretta maniera tutte queste evidenze.

Quarta intercettazione: 13016, del 07 settembre 2010, pagina del perito Caforio 2074. Ancora una volta, Andelmi e Capogrosso sono gli interlocutori. Chiama Andelmi, dice: "Sì,

direttore?" – "Sì, senta, c'è la possibilità di piazzare..." chiede Capogrosso. Guardate come è interessante il contenuto di questa intercettazione, signori Giudici. Capogrosso chiede ad Andelmi, al capoarea: "C'è la possibilità di piazzare altre due navi da 5 mila tonnellate l'una di scaglia?", e Andelmi dice: "Sì" – "Si possono fare caricandole con lo scaricatore?" – "Come no? Abbiamo... Certo" – dice Andelmi. "Tanto il secondo è come uno scarico nave", dice Capogrosso. "Sì, sì, come no? Come no?" dice l'Ingegnere Andelmi. "Quando dovrebbero infilarsi queste navi?" E sostanzialmente si accordano su questo lavoro ulteriore da fare. Perché vi dico che è interessante? Perché, guardate come risponde Andelmi chiudendo sul punto con l'Ingegnere Capogrosso: "Sì. No, no direttore, non ci sono problemi. Se mi dice... mi dà cinque minuti, non ci sono problemi lo risolvo io, faccio io questa cosa che va fatta". Guardate, perché vi dico è importante? Perché, una delle tante insinuazioni accusatorie che abbiamo trovato nel corso dell'istruttoria, era che l'Ingegnere Andelmi fosse il cosiddetto cagnolino di Rebaioli, l'esecutore di Giovanni Rebaioli. Presidente, ma guardate... Ne vedremo una caterva di evidenze istruttorie che distruggono questa, che tra l'altro è una voce – diciamo - riportata dallo stesso testo che l'ha riferito, totalmente inutilizzabile anche proceduralmente (194 comma terzo). Ma, a prescindere da questo, il dato che mi preme consegnarvi è questo: che Andelmi parla col direttore, il capoarea parla col direttore, il direttore gli chiede una cosa e Andelmi dice: "Non ci sono problemi, me la vedo io". Ma che strano che non chieda a Rebaioli! Che strano che non chieda alla longa manus della proprietà. Ma non era Rebaioli il governatore ombra di quell'area? Come mai Andelmi prende decisioni da solo, come mai? Ma non erano i fiduciari quelli che addirittura comandavano pure sul direttore di stabilimento? Ma voi ve lo immaginate l'Ingegnere Capogrosso che prende direttive da Giovanni Rebaioli? Con tutto il rispetto. Lo avete conosciuto l'Ingegnere Capogrosso e ho avuto anch'io la fortuna di conoscerlo: un uomo di una preparazione spaventosa, di un rigore spaventoso. Sono farneticazioni, farneticazioni accusatorie, Presidente!

Ma veniamo al punto che coinvolge Rebaioli, perché abbiamo un attimino perso di mira poi quello che è il contenuto, che secondo invece la prospettazione accusatoria avrebbe un rilievo, ed è ovviamente il passaggio delle intercettazioni in cui viene fuori - come al solito - il nome di Rebaioli, perché il criterio secondo il quale sono state selezionate queste intercettazioni – ne sono convinto – è questo, cioè viene fuori il nome di Rebaioli: "E' di grande significatività, però non ti dico niente. Il motivo te lo devi capire da solo, però ti dico che è di grande significatività".

Dice Andelmi, che si rivolge a Capogrosso: "E poi una seconda cosa, che non so se ne parlerà anche con Rebaioli". "Non so se ne parlerà anche con Rebaioli". Cioè, anche le modalità

– guardate – della conversazione. Queste sono intercettazioni, ovviamente gli interlocutori non sanno di essere registrati. Ma guardate che indicazioni anche proprio concrete ci danno. Cioè: "Non lo so se ne parlerai pure con Rebaioli che pure si occupa di queste cose", dice sostanzialmente Andelmi. "C'è stata la rottura di una tubazione d'acqua che attraversa il ponte della Reggio Calabria. E questo è un tubo che ha una camicia che preserva le perdite d'acqua accidentali sulla strada. L'acqua è uscita in pressione e si è incanalata nel canale". Capogrosso dice: "Sì", e poi Andelmi dice: "Per cui noi abbiamo già fatto tutta la pulizia". Iniziamo a focalizzarci sui termini. Pulizia, ve l'ho detto prima che tra i compiti è anche questo della Reba Logistica, lo vedremo. E dice Andelmi: "Noi questa fase di pulizia l'abbiamo già fatta, però ora dobbiamo ripristinare quella tubazione". E Capogrosso che dice? Dice Andelmi: "Siccome è un lavoro che comporta una certa...", e dice Capogrosso: "Va be', lo dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare? Se è rotto!" Ancora una volta, Presidente, che cosa c'è di strano in questa intercettazione? Che cosa c'è di strano che venga fuori il nome di Giovanni Rebaioli se si sta parlando della risoluzione di problematiche di vita lavorativa quotidiana? Ma cosa c'è di strano? Ditemelo voi, vi prego!

Ma, come vi dicevo, per fortuna ci sono queste intercettazioni, e questa nello specifico è importante per almeno tre ordini di motivi.

Il primo: ci conferma che Andelmi era responsabile a tutti gli effetti dell'area. Abbiamo visto, prende decisioni in totale autonomia, e vivvadio che non dovesse essere così! Emerge il ruolo di Rebaioli coinvolto nella risoluzione di problematiche attinenti alla pulizia e all'organizzazione del ripristino di un macchinario che si era rotto. Al ripristino di un macchinario. Emerge infine - il terzo elemento - che quando era necessario effettuare interventi, anche molto costosi... Ricordate? Dice Andelmi: "Ingegnere, siccome è molto costoso...", l'Ingegnere non batte ciglio, dice: "Ma se è rotto che dobbiamo fare? È ovvio, intervieni". Quando c'era da mettere mano alla tasca si spendevano i soldi.

Pagina 5. Pagina 5? Intercettazione numero 5. La pagina è la 2101 del perito Caforio, l'intercettazione è la numero 13659 del 16 settembre 2010. Il decreto è sempre il medesimo e sempre i medesimi sono gli interlocutori. Questa volta Capogrosso risponde ad Andelmi e Andelmi gli dice: "Sì, Ingegnere, qua al porto, oltre che ai parchi, abbiamo perso la totale disponibilità degli aspiratori per le pulizie" - guardate come tornano – "del ciglio banchina. Tutti e due sono fuori servizio, quindi siamo fermi con le pulizie sul ciglio della banchina al porto. Io pensavo di trovare qualcosa ai parchi" – cioè qualche altro strumento per poter fare questa attività – "ma anche lì c'è un problema, siamo messi veramente a terra", dice l'Ingegnere Andelmi che manifesta quindi delle problematicità nell'attività quotidiana di lavoro, lavorativa. E gli dice: "Ho



parlato anche con Rebaioli. E poi evidentemente..." – guardate questo passaggio – "E poi evidentemente..." Cioè: "Ho parlato con Rebaioli..." Perché Andelmi dice: "Dobbiamo vedere di comprare qualche strumento ulteriore o di sistemare quelli che si sono rovinati". E dice: "Ne ho parlato con Rebaioli, e poi evidentemente ne dobbiamo parlare con qualcuno che gestisce i ricambi e gli acquisti dei mezzi". Guardate, Presidente, è veramente strano questo deus ex machina dell'aria, questo signor Rebaioli esponente del governo ombra che nemmeno un macchinario poteva comprare, nemmeno un macchinario! Perché Andelmi dice: "Dobbiamo parlare con qualcuno che si occupa dell'acquisto dei mezzi", un plenipotenziario secondo la prospettazione accusatoria. Ma dove? Dove? Dove ci sarebbe l'evidenza di tanto? Anche questa intercettazione evidentemente non apporta assolutamente nulla al tema probatorio, che dovrebbe pure essere il cuore pulsante per la Pubblica Accusa. Cioè, quello è il tema che mi devi provare, non altre cose, non altri temi che creano suggestione. Questo è il cuore del processo, me lo stai provando? Come me lo stai provando? Con questo tipo di intercettazioni? Con questo tipo di intercettazioni vogliamo provare il disastro, l'avvelenamento, la partecipazione all'associazione?

E poi l'ultima, l'ultima intercettazione Presidente, la numero 14968 del 30 settembre 2010, pagina 2136 della perizia Caforio. Ancora una volta parlano Andelmi e Capogrosso. Andelmi dice: "Le spiego, le spiego. Non l'ho chiamata perché pensavo che poi, avendo parlato con Rebaioli, avevate parlato di questo. La ragione che io l'ho cercata ieri l'ho risolta con Botticchio, che c'è stato un problema alla Semat". "Parliamo di pulizia?" dice Capogrosso. "Sì, di pulizia dei parchi". E poi continuano, prosegue, dice: "Come avete risolto?" – "Ho chiamato Botticchio, mi sono lamentato, si è attivato nella giornata stessa e di lì a mezz'ora ha sistemato. Io non l'ho chiamata perché pensavo che Rebaioli gliel'avesse data questa informazione". E poi c'è un ultimo passaggio, dove viene fuori il nome di Rebaioli, in cui si dice: "Comunque stamattina Rebaioli l'ha chiarita nuovamente con Ceriani. Ceriani ha ribadito a Boato che deve venire qui ogni qualvolta noi lo chiamiamo senza problemi". Guardate, Presidente, anche questa intercettazione che è molto lunga nel suo contenuto, ma che dal punto di vista delle parti, ovviamente che possono interessare Rebaioli, è assolutamente scarna, come tutte le altre che abbiamo visto nel dettaglio. Cioè, l'unico elemento che io riesco a cogliere da questa intercettazione è che si discute delle pulizie ai parchi. Si discute esattamente di quello che doveva fare, di quello di cui si doveva anche occupare il signor Rebaioli. Era quello di cui si occupava, come poteva non essere coinvolto quindi nelle interazioni tra il capoarea e il direttore di stabilimento?

L'abbiamo detto Presidente, questo è il fil rouge che accumuna tutte, tutte le 6 intercettazioni.

Altro che contenuto chiaro e pacifico come ci hanno detto i Pubblici Ministeri! A voi sembra un contenuto chiaro e pacifico? Al contrario, credo che emergano - come vi dicevo - elementi assolutamente utili per la difesa, come l'autonomia operativa del caporeparto Andelmi; le indicazioni importanti in merito a quello che era l'effettivo ruolo operativo che svolgeva il signor Rebaioli; l'autonomia assoluta nelle interazioni tra l'Ingegnere Andelmi capoparea e il direttore di stabilimento.

Chiuso questo aspetto, dovrei passare alla disamina delle prove dichiarative. Vi chiederei tre minuti di pausa, se è possibile. Breve.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, vuole una breve pausa o facciamo proprio pausa?

*(L'Avvocato Convertino interviene fuori microfono).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, a questo punto facciamo una pausa e ci vediamo... Una mezz'ora però, non di più Avvocato.

*(Il processo viene sospeso alle ore 13:14 e riprende alle ore 14:14).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere. Prego, Avvocato Convertino.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì. Grazie, Presidente. Proseguiamo. Quindi, dopo aver visto quanto emerso in relazione alle intercettazioni, proseguiamo con gli altri quattro elementi che l'Accusa adduce a sostegno del suo teorema accusatorio. E, nello specifico, dobbiamo adesso occuparci delle prove dichiarative. La Pubblica Accusa, infatti, come ricorderete, nel corso della requisitoria ha citato una serie di deposizioni testimoniali che dovrebbero confortare l'ipotesi accusatoria. Ricordate, se ne è occupata nello specifico la Dottoressa Cannarile di questo aspetto, la quale però, ancora una volta – signor Presidente – non ci ha fornito delle indicazioni puntuali su quello che sarebbe il contenuto di queste deposizioni che dovrebbe orientare la vostra decisione in un senso piuttosto che nell'altro. Abbiamo avuto dei generici richiami alle deposizioni dei testimoni o dei generici richiami ad alcuni passaggi delle loro deposizioni che però sono state lette – come vedremo di qui a un attimo – in maniera assolutamente miope, cioè non è stata offerta alle Signorie Vostre una lettura integrale dei verbali di quelle prove dichiarative che possa – come dire? – poi portarci a una valutazione compiuta di quello che effettivamente è stato il contributo del testimone citato.

Passerò rapidamente in rassegna i testimoni citati dal signor Pubblico Ministero.

Il primo è il teste Palombella Rocco: si tratta del segretario nazionale della U.I.L.M. ascoltato il 30 gennaio del 2018. Come ricorderete, questo testimone è stato utilizzato dai Pubblici



Ministeri per ricordarci che questo testimone ci ha riportato l'episodio in cui Rebaioli è stato protagonista della famosa vicenda poi scaturita nel contenzioso lavoristico a carico del signor Battista. E quindi, il contributo di questo testimone, fondamentale e sostanzialmente, lo affronterò unendolo a quel tema di cui ci occuperemo di seguito, che è appunto quello specifico della vicenda Battista. Però il senso della testimonianza citata dal Pubblico Ministero è proprio questo, cioè un ulteriore contributo a quella vicenda, e quindi posticipo in questo senso la mia disamina.

Poi, ha citato il teste Valenzano Vincenzo, gruista dell'area parchi, che è stato sentito in due udienze: 26 gennaio 2018 e 13 maggio del 2019. Cosa si è preso il Pubblico Ministero di questa deposizione? Si è preso le parti che reputava utili ovviamente alla sua tesi, e i passaggi nello specifico sono quelli in cui il teste avrebbe detto, ha detto che i fiduciari sono l'occhio dei Riva, tra di loro c'era Rebaioli, affiancato poi da Angeli che era giunto successivamente. Quindi, sostanzialmente, il Pubblico Ministero ci dice: "Guardate, questo teste ci ha confermato che erano l'occhio dei Riva, che Rebaioli stava lì, che era pure affiancato da un altro signore che si chiama Angeli". E qui viene per la prima volta, diciamo, alla nostra attenzione il nome di questo signore, Angeli, che – come ricorderete - è l'unico testimone difensivo che abbiamo portato sulla posizione specifica di Giovanni Rebaioli. Poi vedremo anche il perché è l'unico testimone che abbiamo pensato di addurre alle Signorie Vostre. Ma, come vi dicevo, la lettura che fa il Pubblico Ministero di questa deposizione è miope. È miope, perché il teste Valenzano non si è limitato a dire che il signor Rebaioli era l'occhio dei Riva, che stava sugli impianti e che con lui c'era il signor Angeli. Premesso che, rispetto a questo tipo di contributo dichiarativo, a me francamente sfugge quale possa essere il precipitato rispetto a quel thema probandum di cui abbiamo parlato prima. Perché, attenzione, noi dobbiamo calare, valutare queste prove dichiarative sempre tenendo bene a mente il thema probandum. Cioè, quando valutiamo i contributi dichiarativi dei testimoni dobbiamo chiederci: "Questa è la deposizione, ma cosa mi porta rispetto al cuore del processo? In quale senso porta conforto alla tesi accusatoria secondo la quale Giovanni Rebaioli sarebbe un partecipe dell'associazione, avrebbe contribuito al sodalizio criminoso finalizzati alla realizzazione di quei reati come il disastro, l'avvelenamento, disastro interno?" Ormai li sapete, li conoscete benissimo. Questo è il lavoro che dobbiamo fare quando valutiamo le prove dichiarative. E Valenzano, come vi dicevo, ci ha detto tante altre cose, oltre al fatto che il signor Rebaioli fosse l'occhio dei Riva. Ci dice, innanzitutto - pagine 12 e 13 del verbale del 26 gennaio 2010 - che il signor Rebaioli, come anche il signor Angeli, partecipavano a delle riunioni, dei briefing che si tenevano quotidianamente con i capiarea e con i capireparto. Questo è un dato che riscontra

quello che dicevamo prima, la normalità della quotidianità lavorativa, peraltro in linea perfettamente con i compiti contrattuali. Cioè, se non partecipi a queste riunioni come puoi offrire il tuo contributo all'organizzazione delle attività lavorative?

Poi, cosa ci ha detto ancora questo testimone? Ci ha detto che le decisioni venivano assunte tra i capireparto. "In queste decisioni la posizione di Rebaioli e di Angeli" – chiede il Pubblico Ministero – "qual era?" – "La posizione era quella di ascoltare, magari vedere un attimino come approvvigionare i pezzi per la sostituzione di alcuni pezzi di manutenzione". Dunque, il teste non solo ci ha confermato che il contenuto di queste riunioni briefing era ovviamente inerente all'attività lavorativa che si andava a compiere, che si andava a organizzare, ma ci ha anche detto che si assumevano, come è ovvio, come è nella normalità delle cose... si assumevano delle decisioni di concerto: capireparto, capiarea, e c'era... partecipava anche il signor Rebaioli che con la sua esperienza poteva dare un contributo, anche se poi le decisioni finali non spettavano a lui, ci dice Valenzano. Il teste ci ha fornito pure informazioni importanti in ordine a quella che era l'attività di controllo che il signor Rebaioli svolgeva sugli impianti, nello specifico in relazione ai momenti nei quali si svolgevano interventi di manutenzione sugli impianti, e ci ha spiegato cosa faceva Rebaioli sugli sporgenti. Pagina 14, dice: "Era lì a guardare se le gru scaricavano o meno, vedeva se c'erano delle difficoltà nelle pulizie degli impianti". Guardate come ritorna il tema delle pulizie. Poi lo vedremo dopo nel dettaglio. "Ci chiamavano nell'eventualità vedevano qualcosa che non andava bene, soprattutto per quanto riguarda la pulizia o qualcosa che non andava nella discarica". Guardate come è importante quello che ci dice il teste Valenzano. Sovrintendeva, guardava le operazioni. Se qualcosa non andava bene, se potevo darti un consiglio utile, in virtù della mia esperienza pratica, pragmatica di campo, lo fornivo, stavo lì a posta!

Poi il teste ci dice si è occupato del tema delle fermate per manutenzioni, e gli è stato chiesto dal Pubblico Ministero se poteva accadere che per questioni, per problematiche tecniche si dovessero fermare le operazioni di scarico e carico, e lui ci ha detto: "Sì, certo, poteva accadere". In questa circostanza cosa facevano i fiduciari Rebaioli e Angeli? Chiede il Pubblico Ministero. E il teste risponde: "Erano sempre lì presenti nel contattare tutti e organizzare con il caporeparto... il caporeparto, i capiarea e i capi di manutenzione la manutenzione". Ecco il ruolo di Rebaioli operativo: organizzare. Stava lì, sovrintendeva, guardava, dava il suo contributo. Poi dice: "La fermata comunque la disponeva il capoarea. Cioè, loro dicevano soltanto magari di sbrigarci, perché dovevamo riprendere la marcia degli impianti, solo quello. Raccomandavano di essere più veloci". È chiaro, l'abbiamo visto, il compito di Rebaioli era quello di ottimizzare.

Di ottimizzare, cercare di anche essere più rapidi nell'esecuzione delle operazioni. È chiaro, non è che poteva andare contro la produttività degli impianti. Produttività non significa produzione, non confondiamo i due piani. Produttività significa lavorare, contribuire a che la macchina funzioni, che non ci siano problematiche tecniche, che da un piccolo problema tecnico non possa poi sfociare in un grosso problema tecnico. E lo abbiamo visto nell'istruttoria quanto fosse importante effettuare una pulizia dei nastri costante, effettuare una sorveglianza dei nastri costante, delle macchine, costante sorveglianza. Perché, se i binari si sporcavano, se dei piccoli fenomeni di sporcamento si andavano ad accumulare, ti potevano portare a problemi ben più grossi. Lo vedremo di seguito.

Quindi Valenzano ci offre il suo contributo anche su questo passaggio. Poi risponde anche a una domanda capziosa formulata dal Pubblico Ministero. Pagina 23 e 24, il verbale è sempre quello del 26 gennaio 2018. E fornisce una risposta che non lascia dubbi su quale fosse in concreto il ruolo di Giovanni Rebaioli. Chiede il Pubblico Ministero Dottor Graziano: "Le volevo chiedere, lei ha detto che a luglio 2012, in occasione degli arresti di alcuni odierni imputati, i fiduciari vanno via. A quel punto quindi chi gestisce il reparto?" Attenzione, Rebaioli non è tra quelli che vanno via, a luglio era ancora lì, stava lavorando. Ecco perché dico la domanda è capziosa, perché il Pubblico Ministero dice: "Andelmi è stato arrestato, chi è che comanda visto che Andelmi non c'è più?" C'è opposizione alla domanda, l'opposizione viene rigettata. O meglio, viene accolta, ma poi lo stesso il Pubblico Ministero incalza il testimone, dice: "A luglio 2012"... La cambia e la riformula, dice: "Ma a luglio 2012 chi era il suo referente del reparto dove prestava servizio?" E Valenzano non cita Giovanni Rebaioli, cita l'Ingegnere Colucci e Giuseppe Di Noi. Non lo cita, però era quello a cui puntavano i Pubblici Ministri, ma non viene minimamente menzionato il signor Rebaioli.

Ancora, altri contributi utili, pagina 32: ci ha raccontato delle migliorie che il signor Rebaioli ha contribuito ad apportare, in tandem con l'Ingegnere Andelmi, soprattutto sul tema delle pulizie degli impianti. Lo stesso a pagina 37, signor Presidente.

Poi ci ha raccontato, a pagina 40 e 41, un episodio. Quello delle vasche, lo ricorderete sicuramente. E' un episodio nel quale Rebaioli... Poi vedremo anche il motivo. E' stato anche questo oggetto di prova documentale nel corso dell'istruttoria. In buona sostanza, aveva dato al signor Valenzano l'incarico, la direttiva, la indicazione di effettuare lo svuotamento di una vasca. Ovviamente si tratta di una direttiva di lavoro di quelle che quotidianamente, come abbiamo visto, fisiologicamente venivano date nello svolgimento dell'attività lavorativa. E cosa ci dice il signor teste Valenzano? "Rebaioli mi chiese se con gli autospurghi potevo svuotare le tasche. Gli ho detto: guardi che c'è

un ordine del nostro superiore, Ingegnere Andelmi, e del Dottor Di Noi, ho avuto disposizione che non si possono toccare". E poi gli viene chiesto: "Ma sono state pulite poi le vasche?" E' il Presidente D'Errico proprio che interviene: "Poi furono svuotate le vasche?" – "No, no, che ricordo io almeno no, no, non furono fatte" – "Neanche successivamente?" – "No, no". Lo esclude il testimone. E perché vi dico è importante questo passaggio del verbale? Perché troviamo la conferma che Rebaioli non era assolutamente l'ombra che governava il reparto. Ci dice il testimone: c'era un ordine del superiore che aveva detto: "Non si toccano", c'era un sequestro. Vedremo che il signor Rebaioli non sapeva che ci fosse una problematica di quel tipo, perché non aveva partecipato a una riunione. Ricorderete, vi abbiamo offerto la prova documentale di questo dato, che ci dà peraltro un altro riscontro: l'importanza della partecipazione alle riunioni di cui vi dicevo poc'anzi. Se non partecipi ti puoi perdere un pezzetto del quotidiano lavorativo, e possono succedere degli equivoci come questo, in perfetta buona fede. Per carità, in totale buona fede! Ma, il dato che mi preme sottolineare di questo passaggio del verbale, è proprio questo: Rebaioli non comandava affatto. Quando c'era un'indicazione, un ordine del superiore, veniva rispettato, sistematicamente rispettato. Ci poteva essere, certamente c'era un confronto tra il caporeparto, tra i capireparto e l'uomo di campo. Certamente c'era, questo è emerso in maniera assolutamente chiara dal dibattito. Ma, d'altronde, lo vedremo di qui a un attimo, era stato pacificamente dichiarato dal signor Rebaioli quando è stato interrogato in occasione del suo arresto. Lui lo dice: "Se potevo dare delle indicazioni le davo, ci mancherebbe! Io sono cresciuto facendo questo lavoro". Ed è l'assoluta normalità per il ruolo di campo che abbiamo visto essere contrattualmente affidato al signor Rebaioli, l'assoluta normalità. Non è certamente un ingegnere, non è un programmatore di grandi investimenti, un programmatore di nuovi impianti, come abbiamo visto per altri consulenti di questo processo, ma è un uomo di campo. Sta lì, sa come si lavora, sa come ci si sporca le mani.

Chiudo sul teste Valenzano soltanto per dirvi che, contrariamente a quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, che ha un atteggiamento ondivago su questo testimone... Prima si prende il buono, cioè quello che secondo lui porta alla sua tesi accusatoria, poi dice: "Va be', ma Valenzano è stato sentito due volte, nella seconda... in occasione del secondo ascolto non è stato perfettamente coerente". Quindi, sostanzialmente lui stesso si prende il buono, ma poi dice che non ha una confidenza totale sull'attendibilità di questo testimone. Ora, signor Presidente, i verbali ovviamente sono in atti, li conoscete meglio di me, ma è evidente che se noi li leggiamo entrambi quei verbali non c'è assolutamente una distonia tra le due deposizioni; la distonia c'è soltanto in chi vuol vedere distonia,

perché il Pubblico Ministero in quel secondo verbale fa una contestazione al signor teste Valenzano che di contestazione non ha assolutamente la natura.

Lo troverete nel verbale, ma potrete constatare che non è una contestazione, perché il teste è stato assolutamente chiaro in quello che aveva detto, e anche il tenore della contestazione che gli viene mossa conferma la totale attendibilità della sua versione. Aveva spiegato benissimo in dibattimento.

Quindi non c'è nulla in grado di spostare la credibilità del teste, anche nel secondo verbale.

E poi abbiamo il teste Meo Giuseppe, ascoltato all'udienza del 26 gennaio del 2018. Questo è il teste chiave della Pubblica Accusa. Se c'è un testimone che deve costituire la prova regina accusatoria contro il signor Giovanni Rebaioli è Meo Giuseppe. Infatti, i Pubblici Ministeri enfatizzano tantissima roba che ci ha portato Meo: "occhio del padrone, subentrato a Elleri; dopo Elleri cambia completamente, perché lui imponeva le cose. Bisognava fare le cose come diceva lui, se contraddetto rischiavi lo spostamento, si veniva minacciati. Sempre presente". Come se fosse una colpa il fatto di essere sempre presente a lavoro. Allora tutti quanti noi dovremmo ritenerci colpevoli di qualcosa nella nostra vita. "Dava disposizioni sullo scarico del materiale, prendeva decisioni. Bisognava fare come diceva lui, se no erano guai. Dava disposizioni anche al capoarea Andelmi. Anche quest'ultimo dava disposizioni, ma le concordava con Rebaioli. Anche Angeli dava disposizioni". <<Dicevano sempre: "Dobbiamo marciare, dobbiamo produrre". Il loro obiettivo era produrre. Per Rebaioli era tutto semplice: "Marciate sempre, fate come dico io", anche se c'erano procedure da rispettare a lui non interessava>>. Questo ci dice Meo, questo enfatizza il Pubblico Ministero e se lo porta dentro il processo, se lo porta in requisitoria: "Eh, c'è Meo". Rebaioli è condannato, c'è Meo contro di lui. Peccato, peccato però signor Presidente e signori Giudici, che anche volendo prescindere dalla correlazione tra questi passaggi che i Pubblici Ministeri hanno inteso enfatizzare ed il thema probandum, che non lo ripeterò, lo avete... a me interessa che sia chiaro per tutti. Voglio prescindere, perché poi mi dovrete dire che tipo di contributo possa desumersi dal fatto che comandavano, davano disposizioni: "Marciate, fatte come dico io", rispetto alle ipotesi che sono in contestazione. Cioè, quale sarebbe il contributo rispetto alla realizzazione del disastro, piuttosto che dell'avvelenamento? Spieгатemelo! Perché queste disposizioni mica qualcuno ci è venuto a dire che sono disposizioni contro l'ambiente, contro i lavoratori, contro la salute dei cittadini. Dava disposizioni, ma di che tipo? Le vuoi connotare? Vuoi dare una sostanza a queste disposizioni? Ma io – ripeto - prescindo da questo, me lo prendo; me lo prendo, voglio affrontarla l'accusa. E allora vi dico: questo teste principe, questo teste che dovrebbe seppellire la posizione processuale di Giovanni Rebaioli, ma lo

vogliamo un attimino valutare a 360 gradi? Lo vogliamo un attimino valutare leggendo integralmente il verbale della sua deposizione e tenendo conto anche delle altre risultanze di questa istruttoria dibattimentale? O ci prendiamo quello che ci piace e lo sottoponiamo ai Giudici Popolari, lo sottoponiamo ai Giudici Togati? Tanto nessuno si andrà mai a leggere tutto. Facciamo così, puntiamo la mano verso l'alto o la teniamo nella sostanza? E allora, se la mano la teniamo nella sostanza Presidente, emerge... E non dobbiamo andare chissà dove a cercare, il verbale è sempre quello di ascolto del signor Meo, 26 gennaio del '18. Pagina 49, emerge che questo signore aveva evidentemente delle questioni personali dirette contro e con il signor Giovanni Rebaioli. "Abbiamo subito parecchie vessazioni da parte di Rebaioli, anche dall'Ingegnere Andelmi". Cioè, si sentiva vessato, quindi un rapporto di natura evidentemente conflittuale. Me lo vuoi dire, me lo vuoi evidenziare che c'è questo piccolo particolare che connota la deposizione del teste? Io devo fare un vaglio sull'attendibilità di quello che mi sta dicendo, ma devo sapere se questo testimone che è venuto a deporre è un testimone neutro nei confronti della persona verso la quale sta deponendo oppure ha qualcosina, qualche sassolino nella scarpa da togliersi. Magari fosse solo questo Presidente, magari!

Pagina 118 e 119, il verbale è sempre lo stesso, cosa emerge? Emerge che il signor Giovanni Rebaioli aveva rotto il giocattolo del signor Meo, aveva rotto il giocattolo di questo testimone. Lui ci dice: "Io scendevo..." Prima che arrivasse Rebaioli a rompere le scatole. "Io scendevo direttamente nelle navi a fare accordi con i capitani. Quando c'erano dei danni, portavo i soldi liquidi e facevo gli accordi". E ci dice Rebaioli: "No, non andava bene che andassi io direttamente con i soldi sulle navi, non aveva fiducia che facessimo le cose per bene". Chissà perché non aveva fiducia. Chissà perché! Ma intanto il giocattolo gli è stato sottratto. Gli è stato sottratto, e si vede che gli è stato sottratto, si vede quando lo ascoltiamo.

Pagina 181-182, ancora, scopriamo che questo signor Meo aveva anche avviato una causa contro Ilva per demansionamento, riconducibile peraltro al 2012. È il periodo in cui c'era ancora il signor Giovanni Rebaioli, quindi anche una causa lavorativa contro. Ancora, non è finito. Non è un piccolo elemento, ve lo dicevo, guardate quanta roba c'è che non ci è stata detta. La questione dei mancati premi di fine anno, pagina 128 e pagina 129. Il verbale, leggendolo scopriamo che il signor Meo si reputava vittima del signor Rebaioli e vittima della mancata assegnazione del premio di fine anno, e la attribuiva tale colpa proprio a Giovanni Rebaioli. Vi sembra un dettaglio da poco? Vi sembra un dettaglio da poco poi nel valutare il peso di questa deposizione? Questi si chiamano tutti... la Cassazione li definisce "riscontri intrinseci" alla deposizione di un testimone, e vale per



tutti, tutti i testimoni devono passare attraverso questo vaglio. Non si fa solo un vaglia intrinseco, si fa anche un vaglia estrinseco, cioè devo vedere: ci sono altri elementi dell'istruttoria che collimano o piuttosto si scontrano con quanto mi sta dicendo questo testimone?

E, dopo aver fatto il vaglio intrinseco, passiamo rapidamente al vaglio estrinseco sul buon teste Meo. In questo senso voglio richiamare quanto vi è stato evidenziato già dalla Difesa dell'Ingegnere Andelmi e alle plurime smentite anche da parte di altri testimoni, Ingegnere Gioia e Ingegnere Valenzano, che hanno smentito quanto dichiarato dal teste in relazione ad alcuni aspetti tecnici. Ve li richiamo. Non voglio tediarevi oltre, ma sappiate che questi due testimoni, Gioia e Valenzano, lo hanno smentito.

È stato anche smentito documentalmente poi questo testimone in relazione al suo stesso ruolo: si è proclamato preposto, salvo poi essere smentito documentalmente dalla produzione fatta dalla Difesa Andelmi all'udienza del 30 gennaio 2018. Lo ricorderete. Dice il Pubblico Ministero sul punto: "E va be', questo verbale è intriso di pagine in cui si parla del ruolo del teste Meo, se fosse preposto piuttosto che non fosse un preposto, ma che ci interessa a noi fosse preposto o non era preposto?" Ci interessa quello che ha detto Meo, cioè quelle cose che secondo il Pubblico Ministero sarebbero buone per la sua causa. Sa benissimo la Dottoressa Cannarile, lo sa benissimo, che non sono pagine inutili di verbale, queste sono quelle che la Cassazione definisce "spie della menzogna". Lo sa benissimo la Dottoressa Cannarile, non sono certo io a doverlo ricordare. Quando emergono delle evidenze così conclamate, così evidenti che un teste sta dicendo il falso, beh, è importante, è importante. Sono spie della menzogna che mi fanno riflettere sull'attendibilità di quello che sta dicendo. Non è finita: è stato persino smentito in relazione a quanto da lui stesso detto circa la firma che sarebbe venuta dinanzi ai suoi occhi dal Dottor... posta dall'Ingegnere De Felice mentre si trovava agli arresti domiciliari. Cioè, questo testimone ci è venuto a dire che in un dato giorno l'Ingegnere De Felice avrebbe firmato dinanzi a lui un documento, salvo poi che l'Avvocato Lanucara si è alzato e ha detto: "Scusate, signor Presidente, l'Ingegnere De Felice era agli arresti domiciliari, è un po' difficile che quel giorno fosse con il signor Meo". Questo è, questo è. Facciamo i conti con l'istruttoria. È questo che dobbiamo fare, non c'è altro.

Un ultimo aspetto e ho finito su questo testimone, non servono altri commenti. Voglio solo ricordarvi quanto ha detto l'imputato Di Noi Giuseppe all'udienza del 25.02 del 2019, pagina 52: ci ha parlato di un teste con una personalità molto particolare. "Devo precisare che il signor Meo è sempre stato propenso a creare queste situazioni di tensione". Ci descrive l'imputato Di Noi la tensione proprio col signor Giovanni Rebaioli. Ci racconta un episodio in cui ci fu un alterco tra i due e ci dice: <<E' stato



sempre propenso a creare queste situazioni di tensioni, a prescindere da Rebaioli. Ad esempio, quando ci furono gli arresti di tutti i dirigenti Ilva, lui il giorno dopo si presentò in ufficio con i cornetti e disse: "Per festeggiare, finalmente è stato arrestato l'Ingegnere Andelmi">>. Questo è il teste Meo. Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto che questo dovrebbe essere il teste principe dell'Accusa nei miei confronti?

Potrei fermarmi Presidente, potrei fermarmi davvero, se questo è il teste principe dell'Accusa cosa vi devo dire? Qual è il senso del mio intervento se devo difendermi da questo? Ma, come vi ho detto, non ci sottraiamo a nulla, affrontiamo tutto, la inseguiamo questa accusa. La inseguiamo fino alla fine, come abbiamo fatto dal primo giorno. Gli altri testimoni. Veniamo agli altri testi che cita il Pubblico Ministero: Pignatelli e Orazio. Ci dice: - e il Pubblico Ministero lo strumentalizza, dice: "Questa è una cosa buona me la porto a casa" – "Ci dava disposizioni sulla produzione e su come muoverci, veniva costantemente in reparto". Signori Giudici, vi sembra un contributo dichiarativo utile rispetto al tema, al cuore del processo? Vi sembra che sposti qualche equilibrio? L'abbiamo detto noi, sta nei documenti, appena viene arrestato Rebaioli l'ha detto! Cosa avremmo scoperto grazie a Pignatelli? Mi sfugge. Stesso discorso per Pignatelli Angelo. L'udienza è quella del 26 novembre del 2019, pagina 29. "Erano persone che erano lì in reparto e dirigevano. Era un fiduciario, una persona vicino al capoarea, dava disposizioni. Insieme al capoarea ci diceva come fare e come dovevamo comportarci". Pignatelli Angelo è questo, pagina 29 del 26.11.2009. '19, scusate! Dice: "Insieme al capoarea ci diceva come fare e come dovevamo comportarci". E cosa c'è di strano? Lo abbiamo visto, era il suo ruolo. È un operativo, se qualcosa è fatta male, se si accorge che qualcosa era fatta male deve intervenire, lo faceva.

Ancora il teste Di Noi Andrea, pagina 72, 09 dicembre del 2019. Questo testimone ci ha raccontato due momenti specifici nei quali viene fuori la figura e la descrizione della figura del signor Giovanni Rebaioli, e dice: "Al porto c'era Rebaioli e c'era Angeli. Queste persone non davano valore aggiunto". Fa questa valutazione, esprime questa valutazione il teste, a prescindere poi dall'utilizzabilità probatoria di questo tipo di valutazione, però confrontiamoci sull'apportato, su quella che è la prova dichiarativa, ci mancherebbe! "Erano delle persone che sul pontile guardavano i lavori in esecuzione, almeno per quanto mi riguarda. Davano solo fretta e pressione ai lavori nell'esecuzione delle attività manutentive elettriche, fretta che poteva anche essere comprensibile però". Quindi il Pubblico Ministero si porta a casa questo teste per portarsi asseritamente un vantaggio, perché deve dire, deve fare emergere che Rebaioli metteva fretta. Ma se devo ottimizzare i tempi, ottimizzare la gestione, se devo far camminare la macchina cosa avrei dovuto dire agli operai: "Rallentate. Rallentate, prendiamocela con calma"? E'

proprio quello, era il suo ruolo, doveva stare lì, stava lì a posta. E poi, tra l'altro, il teste dice: "Una fretta che poteva anche essere comprensibile", lo dice pure lui. Cioè, non è che ci metteva una fretta per fare le cose fatte male, per fare le cose in fretta, in fretta ma fatte male. Una fretta comprensibile, una fretta di concludere il lavoro. "Un esempio potrebbe essere che se un lavoro di manutenzione necessitava di un'ora, loro già dopo mezz'ora volevano che si consegnasse la macchina, agitando un po' il sistema". Questa agitazione del sistema per abbreviare i tempi dell'esecuzione degli interventi è correlabile rispetto all'assunto accusatorio? Ho agitato il sistema e quindi ho contribuito all'associazione? Ho contribuito al disastro? Ci ha forse detto il teste che la manutenzione veniva alla fine fatta male o non veniva fatta proprio? No, ci dice il lavoro veniva completato lo stesso. Stessa cosa sull'altro episodio. "Lavori sopra gli scaricatori, sopra le gru, che cosa mi dice?", chiede il Pubblico Ministero Graziano. Lui dice: "Per quanto riguarda i lavori sugli scaricatori, venivano eseguiti sempre con – va be'! – pressione, con fretta, però venivano eseguiti" – "Questa pressione e fretta chi la poneva?" – "Rebaioli e Angeli". Lo stesso discorso di prima, non mi voglio ripetere Presidente. Pressione e fretta.

Qui non stiamo... Attenzione, anche signori Giudici Popolari, non stiamo valutando i connotati dei rapporti interpersonali, del modo di porsi con gli altri colleghi di lavoro del consulente Giovanni Rebaioli. Cioè, non stiamo facendo un'indagine finalizzata a capire se fosse un galantuomo, se avesse degli atteggiamenti – come dire? - accondiscendenti nei confronti degli altri lavoratori o meno. Qui noi stiamo valutando una persona per capire se può avere offerto un contributo ad un'associazione criminosa, criminosa e finalizzata anche alla commissione dei peggiori crimini contro l'ambiente, dei peggiori. Ma ci fosse almeno un teste che veniva a dirci: "Rebaioli ci ha dato questa disposizione contro l'ambiente, ci ha dato questa disposizione di omettere quella tutela prevista a tutela e a presidio degli infortuni contro i lavoratori". Ce ne fosse uno! Ve lo anticipo, è uno spoiler, ma non ne troveremo uno. Le dobbiamo affrontare tutte le prove dichiarative, ma non ne troverete uno di questi contributi. Uno, che fosse uno!

Buscicchio Pierluigi, altro teste menzionato dai Pubblici Ministeri, la pagina è la 111 del 09 dicembre del 2019, ci dice che Rebaioli era il fiduciario, non era l'unico all'interno dello stabilimento. "Praticamente in organico non risultava da nessuna parte, noi non eravamo per niente tenuti a rapportarci con lui". Questo è il primo passaggio che mi consentirebbe già di chiudere il verbale di Buscicchio Pierluigi e andare avanti, perché questo teste evidentemente non conosce le cose sulle quali sta deponendo. Non le conosce, perché ci dice: "Non era in organigramma, non eravamo tenuti". Ma che cosa... Abbiamo la prova documentale su questo aspetto. Ancora una volta, signor Presidente.

Poi dice: <<"Tutto passava dalle sue mani, e anche non volendo la mattina te lo trovavi: "Ho scritto questo. Ho capito, ho scritto questo". Per lui era tutto farraginoso, tutto inutile. Era mortificante, magari dopo una giornata di lavoro sugli impianti, scontrarsi con questa realtà>>, ci dice il teste Buscicchio.

Signor Presidente, ma ancora una volta mi chiedo e vi chiedo qual è l'apporto di questa prova rispetto al thema probandum. Forse che il signor Rebaioli era un rompiscatole? Forse che il signor Rebaioli era pragmatico, magari aveva un brutto carattere? Di questo stiamo parlando? Per questo abbiamo faticato 270 udienze? Qual è il contributo causale rispetto ai reati? Questo è il cuore pulsante del processo, non altro. Non gli slogan, certamente.

E andiamo avanti rapidamente, perché la situazione è analoga per tutti i testimoni menzionati dal Pubblico Ministero. E questi sarebbero... Attenzione, signori Giudici Popolari, questi sono i testi che i Pubblici Ministeri ci hanno detto: "Questi sono i testi buoni, da qua dovete fare la sentenza contro Giovanni Rebaioli. Questi vi hanno portato le prove che questo signore era un criminale".

E poi, tra i testi buoni abbiamo Liurgo, Liurgo Cosimo. Pagina 123, l'udienza è del 09 dicembre del 2019. "Quello che il sindacato contestava" - dice questo testimone - "è che il signor Rebaioli aveva rapporti diretti con il personale, invece non avrebbe dovuto avere rapporti diretti con il personale, invece li aveva". Signor Presidente, ricordate la fotografia? Ricordate la fotografia, quella pagina processuale di cui vi parlavo prima? Di organizzazione dei processi e utilizzazione del personale. Documento. Dato documentale, non si scappa. Non si scappa! E questo a prescindere poi dal fatto che, ovviamente, siamo di fronte a valutazioni del teste. Ma, ripeto, non voglio nemmeno entrare su questi aspetti, vado alla sostanza.

Ancora, Protopapa Alessio. Il Pubblico Ministero ha evidenziato... Udienza del 28 ottobre del 2019. Il Pubblico Ministero ha evidenziato un unico aspetto di questa deposizione, quello relativo alla presenza quotidiana di Giovanni Rebaioli in reparto. Anche su questo aspetto, Presidente, ho veramente difficoltà a dirvi qualcosa. Cioè, ve l'ho detto in premessa chi era e cosa faceva Giovanni Rebaioli. Stava lì, certo che stava lì. Peraltro, questo testimone Protopapa Alessio, citato dal Pubblico Ministero asseritamente come teste buono per la sua causa, in realtà ci offre un contributo interessante, perché ci ha spiegato quali migliorie sono state apportate portato all'area parchi anche grazie al contributo di Rebaioli. E guardate poi come le emergenze istruttorie convergono. Ricordate cosa ci ha detto nel suo esame l'Ingegnere Andelmi? Lo ricordate cosa ci dice sulla posizione di Rebaioli? Lo vedremo di qui a un attimo. Ci dice: "Rebaioli era uno che il lavoro lo sapeva fare, ha dato un contributo utile, un

contributo positivo". E il riscontro ad Andelmi lo troviamo in Protopapa Alessio, nel teste buono per il Pubblico Ministero troviamo i riscontri per la nostra tesi difensiva, che non è una tesi, è la realtà, è la normalità.

E poi il teste Rizzo, e stiamo procedendo in modo abbastanza rapido. Il teste Rizzo, ascoltato il 28 marzo del 2018, pagina 52; anche questo viene menzionato dai Pubblici Ministeri, perché questo teste, guarda caso per l'ennesima volta un sindacalista... Saranno delle coincidenze astrali ma tant'è, quasi tutti i testimoni buoni per il Pubblico Ministero sono sindacalisti. Comunque, prescindiamo da questo aspetto. Ricordo che... E cosa ci è venuto a dire questo testimone? Praticamente ci ha parlato di un conflitto verbale avuto con il signor Rebaioli. Lo ricorderete, quindi non vi tedio, vi dico soltanto che la pagina è la 52 di quel verbale.

Ma, ancora una volta, vi chiedo e mi chiedo: ma cosa vogliamo portare rispetto all'ipotesi accusatoria da questa deposizione? C'è stato uno scontro verbale tra questo signor Rizzo e il signor Giovanni Rebaioli, e quindi? Uno scontro verbale, e quindi qual è il senso? Qual è il mio contributo rispetto ai reati ambientali? Lo stesso vale per il passaggio della pagina successiva, ci dice il teste: "Rebaioli gridava". Presidente, di fronte a queste evidenze devo alzare bandiera bianca, avete in mano la prova della colpevolezza del signor Rebaioli. Gridava, gridava! Ma è veramente incredibile che si possa pensare, io dico solo pensare, di dare dignità probatoria in chiave accusatoria a questo tipo di emergenze. Veramente incredibile! Sono delle normalissime dinamiche lavorative, ma di che cosa ci vogliamo stupire? Stiamo in uno stabilimento, si lavora, si lavora tante ore al giorno. E questo Rizzo... questo teste, signor Rizzo - Presidente e signori Giudici - è quello che consegna al Pubblico Ministero l'epiteto "il cagnolino di Andelmi". Cioè, Andelmi cagnolino di Rebaioli ovviamente. Scusate! E ora, come vi dicevo prima, a prescindere dal fatto che sono voci correnti chiaramente inutilizzabili, questa è una definizione - lo avete visto guardando, toccando i verbali, toccando la sostanza - che si scontra con le emergenze istruttorie, si scontra totalmente. Lo abbiamo visto perfino nelle intercettazioni, perfino nelle intercettazioni si capisce che Andelmi è il capoarea a tutti gli effetti, prende le decisioni se Capogrosso lo chiama, non certamente passano dal governo ombra.

E poi, gli ultimi due aspetti che i Pubblici Ministeri hanno inteso richiamare come contributi asseritamente utili, ovviamente rispetto alla loro tesi accusatoria, sono... anzi, è il tenore dell'esame reso dagli imputati Colucci e Di Noi. L'imputato Colucci ci ha detto praticamente di aver avuto dei ritorni che erano più che sufficienti per chiedere che queste persone venissero allontanate. Cioè, aveva avuto dei ritorni il signor... ci dice l'Ingegnere Colucci, sul fatto che ci fossero delle conflittualità tra il signor Rebaioli e

alcuni dipendenti che lavoravano nell'area. Presidente, avete visto qual era il ruolo del signor Rebaioli, avete visto qual era lo standing di questo consulente, avete visto che aveva dei compiti di vigilanza e di intervenire se vedeva che qualcosa non veniva fatto nel modo corretto. Ancor meglio lo vedremo di seguito, ma sono sicuro che già lo avete percepito che facendo questo tipo di compiti e assolvendo a questo tipo di funzioni inevitabilmente, inevitabilmente ti fai persone che ti sono poco simpatiche, sarai poco simpatico a qualcuno. E' inevitabile. È inevitabile. Ma, come vi dicevo ancora prima, non stiamo certamente valutando le peculiarità caratteriali del signor Rebaioli, qui stiamo valutando se le funzioni che svolgeva collimino o meno con il contratto.

Lo stesso ragionamento vale per il contributo dichiarativo correlato all'esame dell'Ingegnere Di Noi Giuseppe, menzionato dai Pubblici Ministeri per enfatizzare la circostanza che quale caporeparto IMA avesse in qualche modo ricevuto disposizioni dal signor Rebaioli. Ora, voglio prescindere totalmente, come ho fatto in precedenza, come ho anticipato e ho fatto per tutti i testimoni, voglio prescindere anche da un discorso che scenda a valutare l'attendibilità delle dichiarazioni. Ma il tema è lo stesso: cosa ci sarebbe di anomalo nel fatto che un uomo di campo come era il signor Rebaioli, con quarant'anni di esperienza lavorativa alle spalle, fornisse indicazioni o disposizioni di servizio, cioè su come fare meglio le cose a qualcuno? Anche a un caporeparto, cosa ci sarebbe di strano? Cosa ci sarebbe di strano, Presidente? Dovete pensare ancora una volta e ragionare calando queste vicende umane nelle realtà delle cose. Pensate alla vostra realtà, pensate anche alla vostra realtà, cosa c'è di strano? Capita frequentemente, in tutti i contesti che quando arriva... Faccio un esempio che può essere quello anche del Tribunale: arriva un Giudice nuovo, giovanissimo e si ritrova a lavorare in tandem con un Cancelliere che magari ha tanti anni di esperienza. Beh, quel Cancelliere è una risorsa importante per il Giudice. Certamente non potrà sostituirsi al Giudice, ma gli può dare delle indicazioni importanti di campo su come gestire l'organizzazione, su come organizzare, su come organizzare al meglio il vivere quotidiano. È la normalità. Succede Presidente, succede a tutti noi. Non perdiamo di vista il tema del processo. Noi dobbiamo andare alla ricerca in queste prove di quale sarebbe il contributo criminoso asseritamente offerto dal signor Rebaioli.

Invece abbiamo visto che – come vi dicevo prima – i Pubblici Ministeri si sono accontentati del fatto che fornisse delle disposizioni, Rebaioli dava delle disposizioni. Ma qual è il contenuto di queste disposizioni? Qual è? Qual è il contenuto in chiave accusatoria? Noi vi abbiamo invece dato un rationale a quelle disposizioni. Attraverso poi quelle che sono le altre emergenze istruttorie, che vedremo di qui a un attimo, comprenderemo e avremo tutti quanti la certezza che quelle disposizioni attenevano alla pulizia delle

macchine, alle manutenzioni, a fare in modo che venissero fatte bene, all'ottimizzazione dei tempi (già lo abbiamo visto), all'organizzazione dei processi e del personale, al coordinamento di servizi. Guarda caso, esattamente i compiti contrattualmente previsti.

E abbiamo così esaurito, signori Giudici, la disamina delle prove dichiarative che a dire dei Pubblici Ministeri sarebbero quelle buone per la loro causa. E allora, voglio con voi affrontare delle altre emergenze che, invece, confermano l'assoluta infondatezza del teorema accusatorio. Intanto troverete all'allegato 4 che vi ho fornito... E' un documento che costituisce l'allegato 94 alla relazione della Guardia di Finanza, che è quella del 29.07 del 2013. L'allegato 4, sì, esattamente. Nella parte più in alto del documento. Non so se si riesce a vedere benissimo per via della spillatura delle pagine, però vedrete che praticamente l'istruttoria ci ha dato la prova anche documentale che il signor Rebaioli - questo è il badge del signor Giovanni Rebaioli - era ditta consulenti dal 12.03.2004, che è la data di sottoscrizione di quel contratto che abbiamo visto prima, fino poi a fine novembre del 2012 che è il periodo, diciamo, di conclusione del rapporto lavorativo. Quindi abbiamo anche questo dato documentale che riscontra il fatto che fosse esattamente un consulente. Provo a proiettarvelo, così... Ecco, questo è l'allegato 4. Nella parte in alto leggete: "Rebaioli Giovanni, ditta consulenti". Ma, a prescindere dal fatto che questo è un mero riscontro ulteriore... Però importante perché di carattere documentale, e soprattutto perché promana dalla Guardia di Finanza stessa, che evidentemente aveva i documenti, aveva tutte le carte in mano per poter capire veramente cosa facesse e chi fosse il signor Giovanni Rebaioli, ma purtroppo non ci è riuscita. Come vi dicevo, ci sono altri testimoni il cui apporto dichiarativo è fortemente utile a comprendere come si svolgesse la quotidianità lavorativa del signor Giovanni Rebaioli. Queste deposizioni, signori Giudici, in alcuni casi sono state totalmente pretermesse dai Pubblici Ministeri, perché i Pubblici Ministeri ci hanno citato quei testimoni a cui ho fatto riferimento. Quell'elenco che vi ho fatto prima sono quelli menzionati dai Pubblici Ministeri. Ma ce ne sono altrimenti completamente pretermessi, come se non ci fosse stata l'assunzione testimoniale di questi testimoni. In altri casi ingiustificatamente svilite, come in occasione del teste Angeli, di cui parleremo di qui a un attimo.

Vado rapidamente a esaurire il tema delle prove dichiarative citando e soffermandomi un attimo su questi ulteriori testimoni che, ad avviso di questo difensore, evidenziano ulteriormente l'assoluta infondatezza dell'ipotesi accusatoria.

Capozza Tommaso, capo area parchi dal 2012 al 2019, pagina 52. Il verbale è quello del 28.10 del 2019. Ci dice che Andelmi gestiva l'area parchi, ci ha offerto un racconto molto particolareggiato della quotidianità lavorativa che vedeva Andelmi molto presente



sull'impianto, al centro delle riunioni organizzative che venivano svolte con cadenza quotidiana. Quindi ci descrive fattivamente quelli che erano i compiti e la vita quotidiana (pagina 52). Ve le segnalo signor Presidente, perché leggendole avrete modo di constatare e di toccare con mano quello che era il reale ruolo di comando dell'Ingegnere Andelmi, altro che cagnolino al servizio del Rebaioli!

E ancora, teste Piepoli Pasquale; l'udienza è quella del 25 marzo del 2019, le pagine sono la 47 e la 48. Questo teste ci ha dato informazioni importanti anche lui sui compiti di Rebaioli. "Si doveva occupare del riassetto dei parchi, pulizia e riassetto. Chiedeva la nostra collaborazione, con eventuali modifiche, per portare miglioramenti sotto il punto di vista delle pulizie, per ridurre lo sporco degli impianti". Guardate, questo è il signor Giovanni Rebaioli che partecipa all'associazione per delinquere; questo è il signor Giovanni Rebaioli che è correo nei reati di disastro doloso e di avvelenamento. Cioè, è una persona che si adopera per migliorare, per vietare anche gli sporcamenti impiantistici. Di tutto ciò tamen non esset, il Pubblico Ministero non lo menziona minimamente questo passaggio, questa pagina processuale.

Teste De Gioia, anche lui - l'udienza è quella del 28 ottobre 2019 - ci conferma che: "La gestione delle aree IMA e parchi era rimandata all'Ingegnere Andelmi, quotidianamente presente, si viveva gli impianti". Quindi in netta distonia rispetto all'assunto accusatorio che vorrebbe Giovanni Rebaioli come ombra, il governo ombra delle aree. Non solo, pagina 38, ci spiega l'importanza della pulizia dei nastri e ci dice che quello era proprio uno dei compiti fondamentali di Rebaioli. Ce lo dice questo teste, De Gioia, è importante Presidente. Pagina 38. Non vi leggo specificatamente il passaggio, però badate al tema. Badate al tema, che è quello della descrizione dei compiti e della pulizia dei nastri, perché poi troverete delle emergenze istruttorie perfettamente convergenti con questo tema.

E poi ancora, sempre il teste De Gioia - signor Presidente - sempre 28.10.2019, pagina 39. Guardate cosa ci dice questo testimone. Ci dice che veniva inviato all'estero per migliorare guardando altrove. Cioè, guardate ancora una volta come è strana questa associazione. Come è strana questa associazione dove il promotore, l'Ingegnere Capogrosso, manda in giro i suoi uomini per migliorarsi, per crescere, per implementare il proprio know how e poi portarlo a Taranto. Che associazione strana, signor Presidente! Ma veramente molto strana.

Poi teste Martina Simone, è un conduttore di macchine bivalenti dei parchi. L'udienza è quella del 25 marzo 2019, la pagina che rileva è la 103. Anche questo teste ci ha spiegato cosa faceva Rebaioli. "Migliorie impiantistiche", questo troverete scritto nel verbale Presidente, non si scappa dalle evidenze dei verbali. Ci dice: "Migliorie impiantistiche,



pulizie, coadiuvato da Andelmi, mai gestito direttamente da lui". Tutte queste cose le trovate nel verbale. Ci descrive esattamente quello di cui abbiamo detto prima: una sinergia, una fusione tra competenze tecniche... tra competenze tecniche e competenze di campo.

Teste Andriola, pagina 193, all'udienza del 09 gennaio 2018, ci spiega cosa erano i fiduciari: "Li vedevo come tutor, in determinate situazioni ci potevano dare una mano a capire".

E, ancora, l'esame di Andelmi. Pagina 66, l'udienza è del 12 febbraio 2019. Ve ne ho parlato prima, ricorderete, ho menzionato il tenore dell'esame reso dall'Ingegnere Andelmi, e vedete che a pagina 66 ci spiega, ecco, normalizza il vivere lavorativo quotidiano: "Come ho detto prima, quando iniziai fattivamente a lavorare nei parchi, di fatto il nostro lavoro era contiguo". Ovviamente si riferisce a Rebaioli. Dice: "Il mio lavoro e quello di Giovanni Rebaioli erano contigui, nel senso che lui era lì presente. E quando il lavoro lo si svolgeva, fundamentalmente nel quotidiano, come al pari degli altri capireparto, come al pari degli altri tecnici..." Cioè, c'era un ambiente di lavoro molto coeso. Molto coeso. Ci dà il senso di questa sinergia l'Ingegnere Andelmi, la normalità delle cose. "Rebaioli è stato di aiuto, era una persona che lavorava molto, dalla mattina alla sera. Era un lavoratore. Era un lavoratore e operava nell'ambito – come dire? - del rassettamento dei parchi. Ha contribuito in modo positivo anche al miglioramento di alcuni aspetti tecnici sugli impianti, tutte piccole migliorie nell'ambito delle costruzioni di nuove tramogge, come si potesse impattare il materiale per favorirlo nella discesa sul nastro sottostante. Questo era il lavoro che svolgeva Rebaioli e questo mi sento di dire che era il suo contributo alla gestione del reparto". Pagina 73 e 74. E' esattamente la descrizione di tutto quello che abbiamo visto emergere dai contratti, di tutto quello che abbiamo detto sino ad ora, ce ne dà conferma l'Ingegnere Andelmi.

Nello stesso senso depono l'esame reso dall'imputato D'Alò, l'udienza è quella del 19 febbraio 2019; anche lui conferma che Rebaioli era un operativo e si occupava di pulizie. La pagina è la pagina 60. Ci tengo a sottolineare, Presidente, che tutti questi contributi sono arrivati da testimoni introdotti dal Pubblico Ministero o da altre Difese. Cioè, tutto quello che abbiamo visto sino ad ora non ve lo abbiamo portato noi difensori del signor Giovanni Rebaioli, è arrivato. Ecco perché vi dicevo, signor Presidente, sono convinto che il Pubblico Ministero quando ha finito la fase di assunzione dei suoi testimoni si è accorto – aprendo il pugno – di avere un'accusa sgretolata nelle mani. Ecco perché dicevo ho maturato questa convinzione, perché è così. E' così, e lo vedremo di qui a un attimo, quando vi dirò e vi spiegherò il motivo sotteso alla scelta processuale fatta da me e dall'Avvocato Lojacono di portarvi un solo testimone. Cosa vi dovevamo portare? In un processo normale, dopo un'accusa di quel tipo, non si porta nessun tipo di teste.

Cosa vi devo portare? Non c'è un'accusa, da cosa deve difendermi? Cos'altro posso portare per darvi un contributo utile? Utile, perché di questo dobbiamo parlare. Non perdiamo mai di vista il nostro obiettivo, il nostro focus.

E allora, ci siamo guardati e abbiamo detto: "Portiamo l'unica persona che può dare una mano alla Corte, un'ulteriore mano alla Corte d'Assise a comprendere chi fosse e cosa facesse veramente Giovanni Rebaioli". Portiamo quella persona che è stata menzionata peraltro da altri testimoni che avete sentito: Angeli Massimo, che era esattamente l'omologo di Giovanni Rebaioli. Lo ha ammesso lui candidamente, Presidente, lo ricorderete. L'udienza è quella del 15 gennaio 2020. Che altro contributo potevamo portarvi? Cosa potevamo portarvi di meglio? Vi abbiamo portato quello che a detta delle altre 2 mila persone che abbiamo sentito nel processo stava affianco ad Angeli, stava affianco a Rebaioli. E cosa ci ha detto questo testimone? Pagina 100 e seguenti del verbale, ci ha raccontato il suo rapporto lavorativo con il Gruppo Riva e come è arrivato a Taranto. Troverete delle sovrapposizioni nella storia anche di questo signore con quella del signor Giovanni Rebaioli. Ci ha dato conferma ulteriore che la gestione dell'area non fosse né sua né di Rebaioli, ma effettivamente dell'Ingegnere Andelmi. Ci ha spiegato cosa dovevano fare ai parchi: "Dovevo girare tutto il giorno, controllare le macchine. Quando vedevo che una macchina aveva problemi, era sporca, si incagliava, avvisavo il caporeparto e mandava qualcuno a risolvere il problema. Se il materiale cadeva sui binari, erano dei binari come un treno, la macchina usciva dai binari, si piegava e ci volevano settimane per rimetterla in movimento. Ecco perché vi dicevo Presidente, anche dei compiti che vi possono sembrare banali in realtà sono dei compiti operativi importantissimi e che richiedono una costanza di sorveglianza, cioè ci devi stare dietro sempre. Se ti distrai, se molli l'acceleratore rischi che un piccolo problema diventi un grosso problema. E ci vuole esperienza di campo, non solo esperienza di campo per capire come stanno andando le cose, ma ci vuole anche grandissima dedizione, grandissima abnegazione al lavoro Presidente. E voi lo sapete benissimo, non sono qualità facilissime, non sono qualità che si trovano dietro l'angolo. In tutti i settori, in tutti.

Ci ha raccontato poi il teste Angeli anche quale fosse l'attività al porto, ci ha detto di aver sostanzialmente fatto una sorta di avvicendamento col signor Rebaioli, di averlo aiutato. Perché poi, Presidente, ecco quello che dicevo prima, caliamo le cose nella realtà. Cioè, noi ci dobbiamo anche rendere conto che non stiamo parlando di un'officina in cui si lavora, dell'officina del meccanico che sta sotto casa e che lavora, stiamo parlando di aree sconfiniate. Cioè, questi reparti di cui stiamo discutendo sono enormi, sono enormi Presidente e signori Giudici. Per sorvegliarli in modo efficace, in modo continuativo,

beh, non è un compito facile. Non è un compito facile, e ce lo dice Rebaioli quando viene sentito dal G.I.P. Todisco. Ci dice: "Guardate che quelle attività di controllo io le facevo anche quando gli altri non stavano, perché gli altri se ne andavano a casa, io stavo sul posto sempre, vedevo e potevo vedere cose che gli altri non potevano vedere, perché stavo lì". Un controllo di qualità è stato definito dal teste, un controllo di qualità fondamentale. Ci ha anche poi riportato il teste Angeli il dato degli inevitabili contrasti con gli operai. Lo dicevamo prima, è la normalità, è la normalità di chi svolge questo tipo di mansioni. E si è autodefinito un fiduciario. Pure io ero un fiduciario. Cosa c'è, vogliamo continuare a trovare un'accezione negativa in questo termine? Io credo veramente di non dovervi dire oltre sul punto, veramente, lo penso convintamente, signor Presidente.

E poi, guardate, l'ultimo passaggio, l'ultimo passaggio ma io credo importantissimo di questa deposizione. Siamo a pagina 124, ci dice il teste: "In quello stabilimento"... E' l'Avvocato Annicchiarico che gli pone delle domande, dice: "In quello stabilimento, insomma, ci lavoravate e vivevate il resto della giornata?" – "Esatto" – dice Angeli. <<Ha sentito mai parlare tra altre persone, sia di Milano o di Taranto: "Dobbiamo cercare di non rispettare le norme ambientali e dobbiamo pensare ad altro">>? "Assolutamente no" – "C'era qualcuno che vi stimolava a non pensare alle norme ambientali o di sicurezza?" – "No" – "O di soprassedere su questi aspetti?" – "Assolutamente no". Guardate, signor Presidente e signori Giudici, questo, questo è il cuore pulsante del processo; questa era la prova che ci avrebbero dovuto fornire i Pubblici Ministeri per sostenere quell'accusa. Questo mi dovevi provare, ma non è arrivato assolutamente nulla. E' arrivata una prova confutativa eccezionale, ma l'abbiamo portata noi!

Che cosa ci hanno detto i Pubblici Ministeri rispetto alla deposizione del teste Angeli? Che sarebbe stata una deposizione particolare, riporto il virgolettato: "non aderente alla realtà, in quanto..." Guardate bene la motivazione alla quale il Pubblico Ministero, che ben sa della portata deflagrante di questa prova dichiarativa, guardate con quale tipo di addentellato cerca di smontare la portata di questa deposizione: "...particolare e non aderente alla realtà, perché sul discorso spolverio" - perché due, tre domande hanno fatto ad Angeli, una era sullo spolverio: "Hai visto eventi di spolverio?" – "pur avendo detto di averne visti, ha aggiunto che subito dopo intervenivano i mezzi per arginare il problema". Vi prego, signor Presidente e signori Giudici, rileggetelo quel verbale. Rileggetelo. Cosa c'è di strano in un teste che quando gli viene chiesto: "Tu stavi all'area parchi, hai visto spolverio?" non ti dice no, ti dice: "Sì, li ho visti. Li ho visti, e quando si verificavano intervenivano i mezzi per arginare il fenomeno". Ma cosa

avrebbe dovuto dire? Cioè, noi veramente vogliamo ancorare una prognosi di inattendibilità del teste a questo tipo di risposta? Pensate che sia possibile farlo? Se avesse detto che non ne aveva visti sarebbe stato inattendibile, dice che l'ha visto e comunque rimane inattendibile, cosa deve dire il testimone?

Peraltro, è un tema sul quale ne abbiamo sentiti tantissimi testimoni che ci hanno detto che veramente entravano in atto una serie di attività finalizzate a contenere eventi di spolverio. Non è che ci ha raccontato qualcosa di strano il teste Angeli.

E con questo, signor Presidente, ho terminato il tema delle prove dichiarative. Quindi abbiamo già affrontato le intercettazioni, abbiamo affrontato le prove dichiarative e possiamo passare al terzo pilastro – ma uso degli eufemismi – sui quali si dovrebbe reggere ancora oggi l'ipotesi del nostro Pubblico Ministero.

Il terzo elemento è costituito, come vi ho detto poc'anzi, da dieci ordini che sarebbero asseritamente riconducibili al signor Rebaioli. È inutile dire che anche sotto questo profilo i Pubblici Ministeri non hanno provato alcunché. Non hanno provato alcunché, perché – come già vi ha evidenziato l'Avvocato Melucci - non si è assolutamente formata una prova puntuale sul punto che ci consenta di reputare che effettivamente quegli ordini siano con certezza, con quella prova al di là di ogni ragionevole dubbio che serve nei processi penali, siano certamente riconducibili al consulente Rebaioli. E questo è un tema, lo ha trattato l'Avvocato Melucci, io mi riporto, ma non mi interessa tanto questo tema. Non mi interessa, perché - come vi dicevo - noi queste accuse le affrontiamo di petto. E allora che faccio? Me li stai menzionando come elemento accusatorio? Io me li vado a vedere questi ordini e accetto la sfida. Accetto la sfida. Vi prego, accettatela anche voi, guardatevi questi dieci ordini. Li ho allegati, e sono l'allegato numero 5, avrete già avuto modo di verificarlo. Stanno tutti quanti in ordine questi dieci ordini. Mi sono permesso di evidenziare - troverete evidenziato in giallo - i passaggi che icasticamente ci danno la contezza di cosa concernono, di cosa riguardano questi ordini. Guardate il primo ordine, il numero 7886 del 2010. Si parla di un ripristino di strutture in carpenteria metallica di trasportatori a nastro A1-A5, A1-A6, di movimentazioni di materiali provenienti dal secondo sporgente. Protezione caduta materiali, protezioni addetti alla manutenzione. Siamo o non siamo – vi chiedo – nell'ambito di quei compiti di movimentazione dei materiali che promanano dal contratto, da quella fotografia a cui ho fatto riferimento e che prima vi ho pregato di tenere sempre a mente, in quanto determinante per qualsiasi vostra valutazione sulla posizione specifica del signor Giovanni Rebaioli? Siamo o non siamo nell'ambito della movimentazione dei materiali? Ditemelo voi. Il documento è chiaro, ma se ci sono delle perplessità sul punto vi prego di esternarmele.

E lo stesso vale per tutti gli altri. Il secondo ordine: "Corrispettivo per lavori di carpenteria, movimentazione minerali e fossili"; terzo ordine: "Movimentazione minerali e fossile". Il punto è l'1.3 del contratto, Presidente, che dice esattamente chi si doveva occupare di questo. L'ordine numero 4: "Costruzione e montaggio piastre angolari di rinforzo ai correnti inferiori del porto di servizio trasporto loppa all'impianto Cementir, zona attraversamento stradale". Anche qui parliamo di un ripristino di un ponte nastro, quindi movimentazione di materiali. Stessa cosa per l'ordine numero 5; stessa cosa per l'ordine numero 6. Qui si parla di manutenzione della macchina bivalente. Siamo sempre lì, ricordate l'intercettazione? Ricordate la prova dichiarativa di cui ci siamo occupati prima sul tema? Ordine numero 7: "Manutenzione dei nastri". Stesso discorso: movimentazione. Lo stesso per l'ordine 4956 del 2011; lo stesso per l'ordine 41212. Tutti i dieci ordini attengono alla movimentazione dei materiali, ovvero a compiti contrattualmente demandati alla Reba Logistica. Quindi, alla luce di queste evidenze che sono documentali Presidente, ineludibili, stanno scritte queste cose, non sto apportando nulla di nuovo, allora mi chiedo e vi chiedo: questi ordini rientrano o no nelle competenze lavorative, nelle mansioni lavorative del signor Rebaioli Giovanni? Perché, se la risposta è affermativa a questo interrogativo, e non può che essere affermativa, allora io vi chiedo cosa ci sarebbe di strano se ci fosse effettivamente la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, che su quegli ordini c'è la sua sigla? Di cosa devo preoccuparmi? Lo dico io, sono i miei a questo punto. La sfida l'accusa, me ne prendo la responsabilità, tanto non mi cambia assolutamente nulla. Non mi cambia assolutamente nulla. Anzi, trova conforto alle evidenze difensive.

E poi, signor Presidente, arrivando e avviandoci alla conclusione di questo tema, abbiamo visto residuano le ultime due argomentazioni, una costituita dalla causa civile Battista e l'altra è costituita dalla presenza in foresteria, dall'utilizzo navetta e dalla dotazione della mail Rivagroup. E come sempre che succede, signor Presidente, quando sostanzialmente si cerca di individuare a tutti i costi delle argomentazioni che possono essere di conforto alle proprie tesi? Che succede? Il rischio è quello di incorrere in risultati clamorosamente controproducenti che palesano l'evidente fragilità di tutto l'impianto accusatorio. Lo abbiamo visto, è successo esattamente questo con gli ordini, e succede esattamente lo stesso se questa causa civile Battista, del dipendente Emanuele Battista, finalmente ci premuriamo di andarci a leggere, di andarci a leggere la documentazione che attiene a questa vicenda, perché le carte - come sempre - dicono la verità.

Pochi minuti vi ruberò su questo aspetto, però vale la pena soffermarci insieme. Cosa è accaduto? Che il signor Battista Emanuele, caposquadra, si intratteneva con la sua

squadra in sala refettorio, fuori dall'orario canonico della pausa pranzo, a giocare a carte, lo ricorderete. Il signor Rebaioli, dopo averli visti, segnala l'accaduto al caporeparto e ne scaturiva il licenziamento del dipendente, e conseguentemente la causa lavoristica i cui atti sono confluiti al cospetto delle Signorie Vostre. Pagina... La Dottoressa Cannarile, 16.02 del 2021 è l'udienza, dice: "Ciò che invece preme evidenziare in questa sede, in disparte da quello che è stato poi l'esito del contenzioso lavoristico, ciò che mi preme evidenziare è il ruolo che ha ricoperto il Rebaioli in quel contesto, cioè il suo intromettersi appunto in una vicenda che sicuramente doveva avere ben altri interlocutori". Vediamo se, allora, quello che ci dice la Dottoressa Cannarile trova riscontro nelle emergenze istruttorie o se invece così non è. E se queste carte della vicenda Battista le andiamo ad analizzare, e davvero ci vogliono tre minuti Presidente, tre minuti, non di più; se ce le andiamo a leggere e ad analizzare, beh, emerge che l'unica cosa strana in questa vicenda è come sia stato possibile strumentalizzarla in chiave accusatoria. Me lo chiedo ancora Presidente. Le ho lette, rilette. Ma come è stato possibile che sia stata strumentalizzata contro il signor Rebaioli questa vicenda? E incredibile! Voglio chiarire, sfruttando e utilizzando le carte di quel contenzioso civilistico, intanto chi era, intanto chi era questo signor Battista Emanuele? E ce lo dice l'Avvocato De Feis nel ricorso che ha chiaramente redatto e proposto nell'interesse proprio del signor Battista. Alla pagina 1 di quel ricorso, che fa parte chiaramente del vostro compendio probatorio, ci dice che era inquadrato con la qualifica di intermedio, svolgeva le mansioni di caposquadra nel reparto PAR, quindi siamo evidentemente ai parchi. Pagina 3 della memoria difensiva dell'Avvocato Schiavone, anche questo è un documento che avete. "La squadra del signor Battista, composta dai signori Chirico Luciano, D'Alessandro Domenico e Giovine Michele, si occupa" – attenzione, badate bene signori Giudici – "del controllo nastri, ovvero del controllo e della pulizia dei nastri trasportatori, al fine di garantirne il funzionamento". Quindi abbiamo capito che era un caposquadra, abbiamo capito di cosa si occupava lui e la sua squadra. Il compito teniamolo bene a mente, perché ci servirà nella nostra valutazione di questa vicenda. E poi chiariamo qual è stato il reale ruolo di Giovanni Rebaioli in questa storia. Come lo chiariamo? Lo chiariamo grazie ai documenti: il verbale, l'allegato 6 della mia produzione documentale di oggi. Chiaramente, il verbale è quello del contenzioso lavoristico, che secondo i Pubblici Ministeri sarebbe la prova dell'indebita ingerenza del fiduciario Rebaioli in questa storia. Sono due paginette, signori Giudici, ma veramente interessanti, molto interessanti e molto utili. Ci dice Rebaioli: "Sono consulente dell'Ilva..." Davanti al Giudice, eh! Siamo davanti al Giudice del Lavoro. "Sono consulente dell'Ilva S.p.A. con la mia società di logistica". Quindi si presenta non come



fiduciario, non come membro oscuro, si presenta esattamente come si evince dalle carte: "Consulente con la mia società". "Opero nel settore dello stoccaggio, movimentazione delle materie prime". Lo abbiamo abbondantemente visto. "Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto io stesso ho rinvenuto il ricorrente Battista Emanuele nel refettorio, intorno alle ore 14:00 circa" - attenzione, il turno finisce alle 15:00 – "mentre giocava a carte con altre persone. Erano due tavoli da quattro. Ho chiesto al ricorrente di seguirmi dal capoturno e di riferirgli quanto accaduto. Lo stesso al momento non ha detto nulla dinanzi al capoturno, ha confermato che si trovava nel refettorio e che giocava a carte, senza nulla dire della pausa pranzo. Preciso, inoltre, che sui tavoli del refettorio non c'erano bottiglie o avanzi di cibo che potessero far pensare alla consumazione del pasto". Quindi il passaggio importante di questo verbale è proprio quello della presentazione che, come abbiamo visto, collima perfettamente con le evidenze documentali. Poi precisa, e ho concluso con la lettura Presidente: "Preciso che mi sono trovato nel refettorio per caso e ho assunto l'iniziativa di allontanare il ricorrente dal capoturno in quanto nella mia qualità" – guardate, questo è il passaggio importante – "ho interesse a che gli impianti siano monitorati. Io stesso giro sugli impianti". E ancora: "Le squadre del controllo impianti sono sempre esistite e sono fondamentali". È esattamente il compito che aveva il signor Giovanni Rebaioli, è esattamente quello che ci hanno detto i testimoni che abbiamo sentito: la delicatezza del compito, la delicatezza del monitoraggio costante, perché se non monitori succedono guai. E lo dice davanti al Giudice il signor Rebaioli senza infingimenti, senza nascondere nulla. Altro che interlocutore indebito, cioè il signor Rebaioli si imbatte in una squadra, in un caposquadra, otto persone che giocavano a carte su due tavoli, ma cosa avrebbe dovuto fare? Cosa avrebbe dovuto fare uno che si doveva occupare contrattualmente della riorganizzazione dei processi e della utilizzazione del personale? Cosa avrebbe dovuto fare, sedersi con loro a giocare a carte? È questo che dobbiamo pensare, a questo tipo di assurdi pensieri dobbiamo spingerci? Non credo. Non credo. Dobbiamo pensare e giudicare da giuristi.

Io davvero non riesco, come vi dicevo prima, a cogliere un qualsiasi precipitato di natura accusatoria in questa evidenza, nessuno! D'altronde, Presidente, se poi ci andiamo a leggere pure l'ordinanza del Giudice di Lavoro, che ha chiuso questa vicenda, ci rendiamo conto che il Giudice nella sostanza ha dato ragione all'attività fatta, di segnalazione svolta dal signor Giovanni Rebaioli. Nell'ordinanza ex Articolo 700 si dice che: "L'istruttoria ha confermato la presenza del ricorrente nella sala refettorio in una fascia oraria incompatibile con quella ordinariamente deputata alla fruizione della pausa pranzo, nonché la circostanza che lo stesso era intento a giocare a carte con altri



lavoratori. Le risultanze acquisite appaiono idonee a qualificare la condotta posta in essere dal ricorrente come mero allontanamento dal posto di lavoro, che senz'altro integra in relazione alle mansioni di responsabilità espletate dal ricorrente nella rispettiva qualità di caposquadra una grave mancanza, ma che rende sproporzionata l'irrogazione della massima sanzione". Cioè, abbiamo il timbro del Giudice del Lavoro che dice: "Bene ha fatto Giovanni Rebaioli a segnalare quel tipo di condotte". Poi è stata sproporzionata la sanzione irrogata, ma non infondata. Non infondata.

E veniamo all'ultimo, all'ultimo tema, Presidente, che dovrebbe sostenere l'Accusa nei confronti del signor Giovanni Rebaioli. È un tema che, come sapete, è stato trasversalmente speso dai Pubblici Ministeri nei confronti di tutti i consulenti e la cui attività si è pensato bene di poter ricostruire attraverso queste deflagranti evidenze, cioè il fatto che fossero titolari di una mail che nella sua parte conclusiva finisse con @rivagroup.com, il fatto che utilizzassero nientepopodimeno che la foresteria presente nello stabilimento, e il fatto che si avvalessero di navette che portavano questi signori dall'aeroporto a lavorare in stabilimento. Incredibile! Siamo di fronte a emergenze probatorie devastanti, deflagranti. Ecce Homo, giudicatemi, sono colpevole! Sì, avevo la mail Rivagroup, utilizzavo la foresteria, utilizzavo la navetta, e quindi? Ma dove stiamo andando, verso quale rotta stai andando Pubblica Accusa? Di cosa stiamo parlando? E capite il mal di stomaco che avevamo quando abbiamo ascoltato le requisitorie dei Pubblici Ministeri, capite perché l'Avvocato Melucci non riusciva a contenersi, perché? Perché di questo stiamo parlando. Di questo. Ma è possibile chiedere vent'anni? Presidente, un ergastolo è stato chiesto nei confronti di Giovanni Rebaioli. Signori Giudici Popolari riflettete, oggi ha settantatré anni. Il Pubblico Ministero mi chiede vent'anni, mi chiede l'ergastolo: è finita la mia vita. Ho lavorato da quindici anni fino a settanta e oggi finisce la mia vita. Perché? Perché avevo la mail Rivagroup, perché stavo in foresteria, perché mi spaccavo la schiena lavorando in stabilimento. Ma di che cosa stiamo parlando! Avevo promesso di contenermi ma è complicato, è complicato, perché poi sulle nostre spalle pesano le ansie, pesano le vite di questi signori travolte. Travolte, stravolte da queste vicende, macinate da queste vicende. Macinate Presidente, la vita non è più come prima. Per chi vive in un modo completamente lontano dall'idea di poter delinquere, una vicenda di questo tipo sin dalle sue primissime fasi ti mette in ginocchio. Sei cambiato, sei finito, non sei più quello di prima. Ve lo garantisco, l'abbiamo sperimentato noi. Ma, come vi ho detto, non ci sottraiamo a nulla e neanche ci sottraiamo a questo incredibile tema accusatorio. Ma non mi dilungherò. Veramente di affiderò un paio di spunti di riflessione. Il primo lo mutuo da quello che è stato il controesame svolto dall'Avvocato Lojacono al Maresciallo De Quattro quando,

interrogandolo sul punto, a un certo punto l'Avvocato Lojacono ha detto: "Non so se devo considerare queste circostanze accusatorie o difensive". E riflettiamoci tutti quanti insieme, Presidente: ma queste circostanze sono accusatorie o sono piuttosto difensive? Dopo tutto quello che abbiamo visto, dopo tutto quello che abbiamo toccato con mano oggi sono accusatorie o sono difensive? La mano è verso l'alto o è verso il basso? Ditemelo voi, riflettete.

Peraltro, è incredibile pensare che questa associazione con il suo governo ombra... il governo ombra lo fornisca di una mail, lo fornisca di un servizio navetta, lo fornisca di un servizio di foresteria. È incredibile! Tutto tracciato, tutto tracciabile e tutto evidente, tant'è che la Guardia di Finanza va, acquisisce. E poi abbiamo sentito Maraglino Orazio che ci è venuto a dire: "Sì, preparavo le stanze per la foresteria". Ma veramente vogliamo pensare che un'associazione a delinquere si possa muovere in questa maniera? Cioè, grazie a Dio qualche processo l'abbiamo fatto, signor Presidente e signori Giudici. Ma veramente possiamo pensare che ci sia una logica, che ci sia quella logica dell'id quod plerumque accidit in questo tipo di condotte? Pensate che sia ravvisabile? A me francamente sembra di no, sembra di poterlo totalmente escludere. E non sto andando nel diritto, sto rimanendo nella logica. Sto ragionando con voi. Ve l'ho detto all'inizio: faremo ragionamenti concatenati, sillogismi, nient'altro.

Peraltro, devo dire che dall'esame del Maresciallo De Quattro è emerso che evidentemente il senso accusatorio di queste tematiche sfuggisse pure a lui, sfuggisse pure agli inquirenti, perché neppure loro hanno saputo spiegarci quando gli abbiamo mostrato quell'elenco... Lo ricorderete, che vi ha mostrato l'Avvocato Melucci nel corso della sua discussione, con quella sfilza di società di consulenze, alcune delle quali ritenute partecipi di questo misterioso accordo associativo criminoso, altre magicamente neppure indagate. Gli abbiamo chiesto: "Scusate, ma vi siete accorti che c'erano altre 30, 40 come minimo società che facevano esattamente la stessa cosa di quella del signor Giovanni Rebaioli? Avete pensato di acquisire questi contratti? Avete pensato di approfondire?" Come, state indagando su un governo ombra! Stai indagando su un governo ombra, perché non vai a fondo? Perché non vuoi capire, perché ti fermi? Non è stato fatto un riscontro in tal senso. Pagina 119, 02.10.2018, Maresciallo De Quattro: "Non è stato fatto un riscontro in tal senso".

E possiamo poi, sostanzialmente, così chiudere il cerchio di quelli che sono gli elementi che l'Accusa ci ha portato. Ve l'avevo detto, erano questi cinque grossi temi che, esattamente come stavano al momento delle indagini, sono stati portati a valle di questa lunga istruttoria che abbiamo fatto insieme.

Voglio soffermarmi e rassegnare qualche piccola riflessione su un'altra tematica, un altro

argomento: quello degli importi percepiti dai consulenti, e nello specifico ovviamente farò riferimento al signor Giovanni Rebaioli. Questo è uno di quegli altri argomenti, signor Presidente e signori Giudici, che hanno vissuto momenti di alterna gloria durante il corso di questo procedimento. Uso ancora una volta non a caso il termine procedimento. Perché hanno vissuto fasi di grande esaltazione durante la fase delle indagini preliminari; hanno perso vigore durante la fase dell'istruttoria, cioè quando me lo dovevi provare, provare che c'era un'anomalia negli importi. Se lo sono dimenticato questo tema per poi riprenderlo e ridargli fuoco, ridargli vigore in fase di istruttoria. Perché ci siamo sentiti dire pure questo, cioè che prendevano degli importi sproporzionati. Peccato che il dato non l'hai istruito, ti sei dimenticato di istruirlo, e l'istruttoria dibattimentale non è esattamente un dettaglio nel processo penale. Non è un dettaglio. Quelle fatiche che abbiamo fatto insieme a qualcosa servono, per fortuna! Come sempre, affrontiamo anche questo tema, affrontiamo ovviamente con una disamina puntuale di quella che è la posizione del signor Giovanni Rebaioli. All'udienza dell'1.10.2018 il Maresciallo De Quattro ci ha detto quali erano gli importi che percepiva il signor Giovanni Rebaioli. Ci ha detto, sostanzialmente, che prendeva una retribuzione pari a 45 mila euro annui. Dall'inizio del rapporto ne trovate l'evidenza nel contratto di cui abbiamo parlato prima. Sino a fine del 2008. Cioè, parliamo di 3 mila 750 euro mensili signor Presidente, parliamo di importi lordi chiaramente, che poi diventa 57 mila euro annui a partire da gennaio 2009, cioè 4 mila 800 euro mensili lordi, con un unico conguaglio premio di euro 50 mila – sono le parole di De Quattro che vi sto sostanzialmente riportando - riconosciuto nel dicembre del 2011.

Presidente, è evidente che si tratta di importi che non sono né stratosferici né disancorati dal mondo reale, né disancorati da quello che era il contributo lavorativo effettivo che una persona in trasferta... Non ci dimentichiamo che Giovanni Rebaioli – e l'ha detto in sede di interrogatorio – praticamente vendeva pezzetti della sua vita, vendeva pezzetti della sua vita lavorando. Si staccava dalla sua famiglia per stare a Taranto 15 giorni, poi 3 giorni e ritornava. E noi dovremmo pensare che questi siano importi sproporzionati? Non c'è un'istruttoria sul punto, ma anche questa mera disamina molto semplice, i conti della serva che sto cercando da umile difensore di fare con voi, che tipo di indicazione ci danno? Possiamo pensare che siano incongrui per un lavoratore, come ci ha detto Rebaioli, che stava sempre sugli impianti? Non erano le otto ore di lavoro, era molto di più che si faceva.

Ovviamente, se i Pubblici Ministeri volevano puntare in chiave accusatoria su questo tema avrebbero dovuto istruire il dato, e quando dico istruire il dato significa che se vuoi vedere veramente e capire cosa ti sta dicendo un dato devi avere anche dei parametri di

confronto, cioè capire: consulenti in realtà industriali analoghi a livello italiano, a livello industriale internazionale ci sono? Che tipo di importi percepiscono? Sono importi congrui? Sono importi nella media o sono importi effettivamente sproporzionati? Gliel'abbiamo chiesto a De Quattro, gli abbiamo detto: "Ma l'hai fatta questa verifica?" – "No, non ricordo che sia stata fatta attività in tal senso". Come se fosse un dettaglio, Presidente. Se non c'è in atti non c'è, se non è in atti non c'è. Non è stata fatta. Non è stata fatta. Però arrivo alle conclusioni, i dogmi, ti dico che è così. "Fidati, ti sto dicendo che è sproporzionato". Non te lo provo, non ho niente per dirti che è sproporzionato - e già il termine proporzione ci dice che ci deve essere un elemento di confronto, qui non abbiamo elementi di confronto - ma è comunque sproporzionato. "Tienilo per buono quello che ti sto dicendo". Questa è la logica, questa è la logica accusatoria.

Peraltro il teste De Gioia, udienza 28.10.2019, ci ha confermato che il sistema dei premi è esistente e vigente anche con Arcelor. Anche con Arcelor, quindi non c'è nulla... Questo per quanto concerne invece l'aspetto correlato ai premi, non c'è nulla di assolutamente strano, e ce l'ha detto l'istruttoria. Credo, Presidente, che non serva aggiungere altro sul tema, e mi avvio brevemente a concludere su questa prima tematica oggetto del mio intervento.

Qualche rapidissima riflessione sul tema del giudicato cautelare. Come ricorderete, l'ho citato in precedenza, vi ho già detto che ovviamente ha dei presupposti, ha delle finalità diverse, non ha gli occhiali che ci ha offerto questa istruttoria dibattimentale chi ha emesso quei provvedimenti. Quindi non si può blandirli come fatto dai Pubblici Ministeri, e in questo senso spiego il fatto che ritorni su questo tema. So benissimo che non può avere un utilizzo probatorio da parte vostra, lo so benissimo, ma – signor Presidente – questo è un tema che non io, che i Pubblici Ministeri nella loro requisitoria hanno blandito per dire: "Ma di che stiamo parlando? C'è il giudicato cautelare. Di che stiamo parlando? Ha fatto tutto la Cassazione e ha messo il timbro. C'è il timbro della Cassazione", lavorando, lavorando anche sulle suggestioni, come è stato fatto in tutto il processo. C'è il timbro della Cassazione! C'è il timbro della Cassazione, e allora di che dobbiamo parlare? Di nulla.

Presidente, non voglio ripetermi e affidarvi di nuovo le riflessioni che ho rassegnato in precedenza sul punto, cioè appunto sui presupposti, sulle finalità completamente diverse di questi momenti che connotano il procedimento penale, ma l'unica e ultima riflessione che voglio affidarvi è questa: che è sufficiente rileggere quei provvedimenti per rendersi conto che riposano su una lettura della vicenda che ovviamente non può essere la lettura corretta, alla luce di tutto quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale. E, a riprova dell'infondatezza e della inattualità totale delle argomentazioni su cui riposa quel

giudicato cautelare, io voglio menzionarne una per tutte. Guardate, pagina 23 dell'ordinanza del Riesame, si dice: "Giovanni Rebaioli. Con riferimento alla sua posizione, le prestazioni dovevano essere formalmente rivolte ad altra società del Gruppo Riva, ossia la Riva Acciaio, con la quale aveva stipulato il contratto". Cioè, di fatto si mette in discussione la legittimità della presenza a Taranto di Giovanni Rebaioli perché non c'è una visione corretta del combinato disposto di quei documenti di cui abbiamo parlato prima. Li abbiamo messi in fila all'inizio, perché volevo che ci fosse certezza assoluta sulla concatenazione del ragionamento, sulla concatenazione e sulla evidenza del dato probatorio, che legittima in maniera totale la presenza del signor Giovanni Rebaioli, e degli altri consulenti anche, presso lo stabilimento Ilva di Taranto. Guardate invece cosa ci dice l'ordinanza del Riesame: ci dice che quelle evidenze non vanno lette in questo modo. Perché non c'era la visione globale e compiuta che abbiamo invece adesso. Ecco perché, vi dicevo, noi dobbiamo tesoricizzare la ricompensa straordinaria che ci ha offerto questa lunga istruttoria, questo lungo viaggio dell'istruttoria dibattimentale che abbiamo svolto insieme. Lo dobbiamo tesoricizzare, perché adesso abbiamo gli occhiali giusti per vedere le cose, per capirle e comprenderle e valutarle.

Un ultimo passaggio rapido, lo garantisco, sull'interrogatorio del signor Rebaioli. Ve l'ho citato più volte nel corso del mio intervento, quindi in questo senso snellerò le mie riflessioni sul punto. Però ci tengo a ricordarvelo e ci tengo a trattarlo questo tema, perché ricorderete che i Pubblici Ministeri lo hanno sostanzialmente affrontato dicendo... per dire, per sostenere che Rebaioli avrebbe negato tutto, durante l'interrogatorio avrebbe negato tutto. Ha detto questo la Dottoressa Cannarile. Presidente, davvero vi faccio una preghiera: rileggetelo quel verbale di interrogatorio. Rileggetelo, perché li avete Rebaioli nella sua genuinità totale, una persona con quella vicenda, con quel vissuto personale che vi ho raccontato, immaginatevelo tratto in arresto. Tratto in arresto! Va davanti al Giudice e dice delle cose, ci racconta delle cose che collimano perfettamente con le evidenze di questa istruttoria dibattimentale. E' nel momento di fragilità più totale una persona che viene tratta in arresto, Presidente. Provate a immaginarlo signori Giudici Popolari. Andate davanti al Giudice per la prima volta, per la prima volta puoi parlare e cerchi di dire la verità. Si confessa. Si percepisce da quel verbale, signor Presidente. Si percepisce, è una confessione di un uomo che in realtà di criminoso non ha assolutamente nulla da confessare, dice la verità. E qual è la verità? Ci spiega i compiti di pulizia ai nastri, pagina 4; ci spiega le pulizie degli impianti e sotto i nastri per evitare blocchi di rulli e nastri. Ricordate, vi ho detto, sono compiti delicati, perché dal piccolo problema nasce il grosso problema, e Rebaioli lo dice subito, a pagina 5.

Pagina 7, specifica i suoi compiti e quelli del capoarea: "Guardavo che non venissero mischiati i vari materiali per non causare incidenti, in modo tale che si facessero le pulizie". Le pulizie. Ce lo dice subito Giovanni Rebaioli cosa faceva. Spiega il suo rapporto col capoarea. Guardate come è assolutamente serafico e chiaro: "Io evidenziavo all'ingegnere anche i problemi dei ragazzi e la possibilità di avere altre persone". Ricordate Meo? Ricordate quegli scontri che abbiamo visto? È questo, è Rebaioli che ovviamente sta sul campo e deve vedere se sei uno che sei a livello degli altri compagni di classe o no, e se non lo sei ti devo segnalare, ti devo spronare a fare meglio. Ci ha parlato poi delle decisioni condivise con Andelmi: "Ne parlavamo assieme", pagina 22. "Si andava ad operare con Andelmi. Mi chiedeva tante volte..." Guardate, guardate Presidente come è bello questo passaggio, cioè: "Tu che sei più anziano e hai lavorato più di me, dimmi come devo fare e cosa devo fare". Guardate cosa dice Rebaioli. Andelmi, arrivato molto dopo di lui chiaramente in uno stabilimento siderurgico, si poggia sull'esperienza di campo, ne fa tesoro, come deve essere, come deve essere in una squadra che funzioni. Teoria e pratica si fondono, è il mondo reale. È il mondo reale, nient'altro. Ci si vuol vedere per forza del marcio, ma è il mondo reale, spiattellato tutto dal signor Giovanni Rebaioli. E siamo... Poi, a pagina 8, ci parla delle sue interazioni con la proprietà. Interazioni. Questa è la longa manus nella prospettazione accusatoria, non lo dimentichiamo, ma interazioni di fatto non ne esistono con la proprietà, e ci dice Rebaioli: "Riva, le devo dire che al di là di qualche riunione dove mi invitavano, per me era un tabù". Questa è la longa manus della proprietà. Era un tabù. <<Era forse per educazione, li vedevo ogni tanto, perché loro giustamente giravano sull'impianto. Quando trovavano qualcosa che non andava bene riguardo a pulizie o qualcosa, il giorno dopo o il giorno stesso mi chiamavano e mi dicevano: "Vieni che mi porti a fare il giro">>. Lo ricordate, queste emergenze le abbiamo trovate anche nell'istruttoria dibattimentale, dove abbiamo sentito che qualche testimone ci diceva che lo vedevano fare il giro in auto. E questi sarebbero i rapporti con i promotori, asseriti promotori di questa incredibile ipotesi, associazione a delinquere? Questi sarebbero i rapporti?

Poi pagina 10, guardate, tranquillamente lui ci dice: "Partivo il lunedì da Brescia e stavo qui fino al giovedì della settimana dopo, dieci giorni, poi andavo a casa venerdì, sabato e domenica e ritornavo lì e facevo altri quindici giorni". Quello che vi dicevo prima. Ma cosa abbiamo da nascondere? Di cosa ci dobbiamo preoccupare della foresteria, della navetta, della mail Rivagroup? Qua abbiamo un imputato che subito ci dice come stanno le cose: "Lavoravo quindici giorni, tre giorni a casa e tornavo". Ma di che stiamo parlando? Qual è l'ombra in tutto ciò, qual è il mistero? Ci ha spiegato poi, a pagina



13... Questo è l'uomo che ha negato tutto secondo la prospettazione dei Pubblici Ministeri. Pagina 13, ci ha spiegato di aver continuato a occuparsi di pulizie anche dopo il sequestro, ve lo ricordate? Ho fatto riferimento al fatto che sia rimasto per qualche altro mese anche dopo il sequestro. Poi pagina 17, si è definito - ovviamente incalzato in tal senso dai Pubblici Ministeri - uomo di fiducia della proprietà, da intendersi... Leggete bene questo passaggio che trovate a pagina 17. Gli dice il Pubblico Ministero Argentino: "Lei era l'uomo di fiducia dei Riva?" – "Se si può dire l'uomo di fiducia sì, però nel senso che io giravo sull'impianto. Ero presente anche spesso e volentieri in orari che gli altri non potevano, erano a casa". Vi ricordate? Ve l'ho detto, ve l'ho segnalata prima questa circostanza e la ritroviamo, è a pagina 17. "Per cui vedevo tante cose che magari gli altri non vedevano. Andelmi era anche in tanti altri luoghi, non è che potevano essere sempre sugli impianti". È quello che vi dicevo: caliamo nella realtà, anche nella vastità delle aree lavorative di cui stiamo discorrendo, caliamoci sempre nel concreto per capire le cose. Pagina 18, ancora, non è finito. L'uomo che non ha detto nulla, l'uomo che ha negato tutto, spiega che poteva capitare che impartisse indicazioni per la risoluzione di problematiche, e lo spiega benissimo. Presidente: "Sì, io impartivo ordini". Ovviamente incalzato sempre in maniera suggestiva: "Ma lei impartiva ordini?" Ma lasciamo perdere. "Sì, io impartivo ordini nel senso che parlavo col capoturno, difficilmente col caporeparto, e gli dicevo: vai là, perché guarda che là succede questo; fai attenzione che là succede questo. Quello sì". Guardate il contenuto degli ordini, ce lo dice Rebaioli al momento dell'arresto, non nasconde nulla. Non nasconde nulla. "Davo delle indicazioni. Se con la mia esperienza mi accorgevo che qualcosa poteva involgere in un problema, dicevo: attenzione, fai attenzione, intervieni. Il mio era evidenziare delle problematiche al caporeparto. Le evidenziavo le problematiche... Io evidenziavo le pratiche, le problematiche più che impartire ordini". Presidente, è di una semplicità di percezione sconcertante, francamente sconcertante. E poi, pagina 21, emerge tutta l'autentica genuinità del signor Giovanni Rebaioli. Ve lo dicevo, siamo in un momento particolare, proviamo a immaginare – no? - il contesto in cui ha detto queste frasi, in cui ha detto queste dichiarazioni.

A pagina 21 trovate una frase, signor Presidente, che dice tantissimo su chi era davvero Rebaioli. Vi prego, signori Giudici, di prestare attenzione a questo passaggio. Pagina 21: "Io non mi ritengo che rappresentavo la proprietà, io mi ritengo che ero una persona che era qua a lavorare e avevo un compito". Ecco il senso di responsabilità dell'uomo lavoratore che viene fuori dirompentemente da questa pagina di verbale. Viene fuori dirompentemente. Il grande lavoratore, l'uomo che da quando aveva i calzoncini corti ha iniziato a lavorare viene fuori. Mi ritengo ero uno che ero qua a lavorare, avevo dei compiti" – e sono



quelli di quella fotografia, di quella pagina processuale che vi ho detto prima - e li svolgevo, li facevo nel modo migliore possibile, come ho sempre fatto per tutta la mia vita. Non divento un criminale a sessant'anni, dopo aver lavorato per altri 30. Questo era ed è il signor Giovanni Rebaioli, nient'altro signori Giudici. Nulla a che vedere con quanto ipotizzato nel capo di imputazione, ma totalmente nulla a che vedere!

E ora che siamo a valle della riesamina di tutta l'istruttoria dibattimentale sul capo di imputazione in questione, come vi avevo detto, dobbiamo fare quell'operazione insieme di sussunzione. Sussunzione in quei cinque elementi – ricordate? – di cui vi ho parlato all'inizio; il vestito del capo di imputazione, il vestito del 416 come ritagliato dal legislatore e come ritagliato dai contributi ermeneutici della Cassazione. E allora noi dobbiamo chiederci: in queste...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo una breve pausa o vuole finire?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Ho finito. Finisco, due minuti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ecco, vuole finire questo argomento.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Assolutamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pensavo che iniziasse uno nuovo.

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, no. No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Finisco il 416. Poi vi avrei chiesto io volentieri una pausa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. D'accordo.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Dicevo, e siamo alla conclusione sul punto, facciamo insieme questa operazione di sussunzione. Abbiamo visto qual è il vestito disegnato dal legislatore, qual è l'abito nel quale dovrebbe calzare l'emergenza istruttoria, e vediamo se effettivamente è così. Li ricordiamo? Devi dare la prova dell'esistenza di un accordo associativo tra almeno tre persone, tra promotori e partecipi. E noi dove ce l'avremmo questa prova, signori Giudici? In tutta questa bella istruttoria che abbiamo condotto e oggi abbiamo cercato di ripercorrere insieme, andando a ritroso, sulle orme che noi stessi abbiamo lasciato lungo il percorso istruttorio, dove sta questa prova? Dove sta un principio di questa prova? Non lo sanno neanche i Pubblici Ministeri. Sapete qual è la cosa più incredibile? Che non lo sanno neanche i Pubblici Ministeri dove sta questa prova. Perché, che cosa ci dicono quando conducono la loro requisitoria? Queste persone lavoravano e avevano un contratto. Cioè, questa sarebbe allora la prova dell'accordo associativo, il fatto che ci fosse un contratto, il fosse che timbrassi il cartellino e lavorassi? A questo tipo di logiche ci vogliamo abbassare, a questo tipo di logiche vogliamo accedere, signor Presidente e signori Giudici? A me sembra francamente incredibile. Un po' di esperienza ormai negli anni la stiamo accumulando,

ma non mi pare che ci siano processi in cui la prova rigorosa, come dice la Cassazione, sull'accordo associativo si possa desumere dall'esistenza di un contratto e da nient'altro! Ho capito, c'è un contratto, io stavo lì e lavoravo, ma perché contribuivo a questa associazione per delinquere, in quale modo? E, attenzione, dice la Cassazione: il concorso, il contributo non può nemmeno essere omissivo, tu mi devi dare la prova che stai facendo qualcosa di proattivo per il vincolo associativo, per il bene dell'associazione criminosa. Me lo devi provare, non lo puoi dire. Non puoi fare con l'indice, indicarmi il dogma e non provare nulla. Non funziona così il processo penale, grazie a Dio! Grazie a Dio non funziona così, altrimenti quell'indice oggi è nei confronti di Giovanni Rebaioli, domani non sappiamo contro chi potrebbe essere.

"Struttura organizzativa stabile di uomini e mezzi". Anche questo, Presidente, è un elemento che devi provare in maniera rigorosa. Cioè, non basta dire: c'è la struttura dello stabilimento siderurgico e quindi ho la prova che sei una struttura associativa criminosa per delinquere, 416 bis. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Tu mi devi provare che è nata una struttura ontologicamente finalizzata a commettere reati, della peggior specie peraltro! Quei reati, che ovviamente conoscete benissimo, di cui ci parla il decreto che dispone il giudizio. Altro che mi mutuo la struttura dello stabilimento siderurgico per dire: "E' diventata una struttura associativa per delinquere", ma siamo fuori da ogni logica del diritto. E non solo, fuori totalmente, proprio siamo fuori strada.

E poi il contributo causale, l'ho anticipato involontariamente nel mio intervento, qual è il contributo causale dei consociati? Tu me lo devi provare puntualmente. I Pubblici Ministeri cosa ci hanno detto? "Siamo di fronte ad un contributo innegabile". L'udienza è sempre quella della Dottoressa Cannarile. Contributo causale totalmente non provato, non provato. Non voglio ripetermi in argomentazioni che ho già speso. Ma poi, quando dovrete valutare e fare questa operazione che noi giuristi chiamiamo di sussunzione – e mi rivolgo soprattutto ai signor Giudici Popolari - dovrete cercare qualcosa in questi verbali, in queste prove, per addentellare, per unire questo contributo causale di Giovanni Rebaioli così come di tutti gli altri consociati, di tutti quei signori che vedete elencati, alcuni indicati come addirittura promotori e altri come meri partecipi. Ma me lo dovrete provare puntualmente e non lo potete indicare, lo dovrete provare qua. E cosa avete nelle mani? Cosa avete per dire che Giovanni Rebaioli era un associato, per dire che contribuiva alla vita e alle finalità di questa associazione per delinquere? Totalmente nulla è stato provato, come nulla è stato provato in ordine all'idoneità delle condotte associative a porre in pericolo concreto l'ordine pubblico. Anche sotto questo profilo totalmente nulla. E nulla totalmente si è raggiunto anche in merito all'esistenza dell'elemento soggettivo. Ve l'ho detto nell'incipit che si declina nella duplice veste:

dolo generico e dolo specifico, di contribuire invece all'attuazione del programma criminoso con volontà specifica di commettere reati. Da cosa dovremmo rinvenirla noi questa volontà, da cosa dovremmo agganciare questo tipo di atteggiamento soggettivo nei confronti del signor Giovanni Rebaioli? È veramente una prova che con questo processo non ha niente a che vedere. Non c'è niente, niente! Abbiamo visto cosa faceva questo signore, come puoi fare a dire che entrava in stabilimento prefigurandosi di andare a fornire contributo alla realizzazione di un disastro, di un avvelenamento, di un disastro interno? Non c'è nulla, nulla di nulla. Cosa ci ha detto il Pubblico Ministero? Ha parlato di affectio societatis che implica una partecipazione unitaria. Presidente, già il termine "implica" è incompatibile, è incompatibile con quella che è l'essenza del processo penale. Non implica proprio un bel nulla, tu me la devi provare. Me la devi provare in modo sostanziale, perché dobbiamo andare al di là di ogni ragionevole dubbio. Ma qua non stiamo neanche lontani dal dubbio, altro che al di là di ogni ragionevole dubbio. Siamo proprio in un altro stato Presidente, in un altro stato, forse in un altro continente.

Credo, Presidente, che davvero posso concludere sul tema, e se epuriamo quello che è il dibattimento, se epuriamo quella che è l'istruttoria dibattimentale da quelli che sono stati gli slogan, le affermazioni prive di riscontro probatorio che ci ha spiattellato il Pubblico Ministero nel corso della sua requisitoria, davvero non rimanga nulla, non rimanga nulla. E' un'associazione partita gonfia e arrivata completamente sulle gambe, completamente sulle gambe, come tutto il resto. Lo avete visto ieri con l'Avvocato Urso, lo avete visto come si è accartocciata la prova del disastro. La prova ipotetica che ci potesse essere un disastro o un avvelenamento si è accartocciata in un'udienza e mezza con i numeri, senza utilizzare... senza utilizzare dogmi. Con i numeri, con i ragionamenti concatenati, matematica. L'abbiamo visto che fine ha fatto. E le stesse sorti spettano inevitabilmente, inevitabilmente a questa ipotesi associativa. Vi prego Presidente, vi chiedo giustizia, vi chiedo totale giustizia anche rispetto a questa ipotesi. E così ho concluso, e ovviamente devo iniziare poi la parte che attiene al disastro, vi chiederei una breve pausa. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo pausa.

*(Il processo viene sospeso alle ore 16:06 e riprende alle ore 16:43).*

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato Convertino.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, grazie Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie signori Giudici. Sì. Terminata, esaurita la disamina delle emergenze istruttorie relative al capo a) dell'imputazione, posso passare al secondo tema del mio intervento che – come vi ho anticipato – in riferimento al disastro doloso, quindi al capo b) dell'imputazione, in buona sostanza si sostanzierà nella trattazione di due argomentazioni: la prima relativa al contributo dell'Università di Pisa, quindi allo studio sui modelli di dispersione e al contributo scientifico che ci ha offerto il Professor Tognotti; la seconda, più sostanziosa ovviamente, e anche più analitica ovviamente, sarà invece deputata alla disamina della perizia degli aspetti epidemiologici. Ovviamente, come fatto in relazione al 416, quindi in relazione all'ipotesi di associazione, farò esattamente lo stesso in relazione all'Articolo 434. Lo farò in maniera assolutamente molto rapida, però è fondamentale per me che siano chiari ancora una volta quelli che sono gli elementi fondamentali che in qualche modo disegnano il perimetro della fattispecie. Questo perché avere chiari e lucidi questi riferimenti sarà fondamentale per tutti noi quando, a valle di tutto quanto andremo a vedere di qui a un attimo, dovremo fare quell'operazione di sussunzione di cui abbiamo detto stamane.

E allora, signor Presidente, quanto ai connotati dell'imputazione, ritengo di potervene chiaramente fare grazia, di poterlo risparmiare, visto che è stato tantissime volte definito in questo senso il perimetro dell'imputazione anche dagli interventi da chi mi ha preceduto, ma ovviamente è un perimetro che conoscete benissimo conoscendo il decreto che dispone il giudizio. Sulla nozione di disastro, analogamente, ritengo di poter andare rapidamente, perché sul concetto di disastro si sono brillantemente soffermati i colleghi che mi hanno preceduto. Mi limiterò però a dei rapidissimi richiami a quelli che sono i connotati che la giurisprudenza, il percorso evolutivo giurisprudenziale ha tracciato e che ci sono utili per comprendere quali sono gli elementi costitutivi indispensabili affinché si possa parlare di disastro. Il percorso giurisprudenziale lo conoscete: Porto Marghera 2006, Corte Costituzionale, sentenza Thyssen. Non entrerò nei dettagli, mi interessa soltanto sottolineare in questo momento che la Cassazione ha chiarito che affinché si possa parlare di disastro sono indispensabili, fondamentali due connotati tipici: uno quantitativo, cioè il disastro deve avere proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, e deve essere atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Questo sotto il profilo quantitativo. E poi abbiamo un connotato qualitativo, cioè il disastro deve essere idoneo a esporre a pericolo la vita o l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone. Bene, questi due elementi devono necessariamente sussistere. Questo significa che noi, analizzando l'istruttoria dibattimentale, dobbiamo trovare degli elementi che riscontrino la presenza di questi connotati tipici. E, applicando questi canoni ermeneutici al caso di specie, ne discende

che nella vicenda oggetto di questo procedimento penale noi e voi dovete assolvere al seguente compito, che è quello di stabilire innanzitutto se le emissioni dello stabilimento abbiano prodotto una compromissione delle caratteristiche di sicurezza e di tutela della salute e della collettività. Quindi, ovviamente mi aggancio in questo senso all'elemento quantitativo. Attenzione, signori Giudici, per stabilire questo - ce lo dice la Cassazione - non è certamente sufficiente stabilire o accertare se Ilva, se lo stabilimento di Taranto inquinasse o meno. Rifuggite questa suggestione che ha inoculato il Pubblico Ministero nel corso della sua requisitoria. Non è questo che serve, non è questo che è sufficiente affinché si possa parlare di disastro. Devi invece provare in modo puntuale e scientifico che vi sia stato un superamento del rischio consentito. Attenzione, signori Giudici: rischio consentito è concetto giuridico ben diverso dal superamento dei meri valori limite.

Ricorderete, ne avete parlato ieri con l'Avvocato Urso, vi ha parlato dei valori limite, vi ha dimostrato il perfetto rispetto di tutti i valori limite relativi a tutte le emissioni cui fa riferimento il capo di imputazione. Ma attenzione, paradossalmente il rispetto dei valori limite, anche se con ci fosse stato, non sarebbe bastato perché si configuri un disastro. È importantissimo questo passaggio, signori Giudici. Servono leggi scientifiche di copertura che accertino che si sia sconfinato il cosiddetto rischio consentito; serve la prova - in altre parole - di una contaminazione grave e persistente, una effettiva immutatio loci. Sono tutti concetti che io sto banalmente riproponendo alle Signorie Vostre, ma che ritroverete in maniera argomentata, in maniera certamente più degna e precisa da parte di questi arresti della giurisprudenza che vi ho citato, quindi Suprema Corte di Cassazione, ovviamente.

Secondo aspetto che dovete provare, cercandolo nelle emergenze dell'istruttoria dibattimentale: capire se le condotte degli imputati siano state idonee a determinare un pericolo concreto, effettivo per la pubblica incolumità, quindi elemento qualitativo. Cioè, non mi basta la quantità, devo vedere se ha una efficacia questa qualità, anche dal punto di vista qualitativo questa quantità.

Attenzione, signori Giudici, ancora una volta la sentenza Thyssen ci mette in guardia, ci mette in guardia con il suo arresto e ci dice che l'accertamento del pericolo certamente non può avvenire sulla base di mere presunzioni. Cioè, non basta dire: lo stabilimento Ilva di Taranto inquinava, quindi c'è il disastro, come banalizzando ancora una volta ha cercato di farvi credere il Pubblico Ministero. Non è così! La nostra mano è sempre rivolta verso la sostanza, verso il basso, e la Cassazione ci dice che non è sufficiente questo tipo di ragionamento che non può trovare albergo in un processo penale in cui si deve valutare, parlare di sussistenza o meno di disastro doloso. La Cassazione ci dice che

serve invece una prova scientifica, puntuale, precisa della correlazione tra il superamento del rischio consentito di cui abbiamo parlato poc'anzi e i possibili effetti dannosi per la pubblica incolumità. Me li devi provare in maniera rigorosa, altrimenti non stiamo qui a parlare di disastro, non sussiste.

Terzo elemento dell'abito che contraddistingue l'imputazione che stiamo affrontando. Ovviamente il 434 è l'articolo del Codice Penale di riferimento. L'ultimo punto è quello, che avete l'onere di verificare... è quello se tale situazione di pericolo abbia determinato effettivamente eventi di malattia e morte, e in questo caso ci spostiamo ovviamente in quella che è l'aggravante dell'Articolo 434 del Codice Penale, il comma II, che prevede un forte aumento delle pene qualora il disastro si verifichi e scaturiscano eventi di malattia e di morte. Attenzione, signori Giudici, anche in questo caso la prova della sussistenza di eventi di malattia e di morte non può essere presunta, non può essere apodittica, ma deve essere agganciata a evidenze scientifiche, a prove scientifiche rigorose. E in questo senso richiamo un termine che avete sentito echeggiare in quest'aula anche nei giorni scorsi: il rigore scientifico. È fondamentale. Quando la Cassazione dice: "Serve la prova scientifica", ti sta dicendo che serve una prova rigorosa, che riposi su leggi scientifiche, non presunzioni, non banalizzazioni, non logiche: "Ma ti dico che è così, fidati". Non è questo.

E allora, il mio intervento su questa contestazione, ovviamente arrivando a valle di quanto vi hanno già illustrato i colleghi che mi hanno preceduto, e nello specifico richiamo le validissime argomentazioni spese dall'Avvocato Urso, che vi ha già fatto percepire in maniera - io credo - assolutamente dirompente che non c'è stato un massivo sversamento, che non c'è stato un superamento di limiti, e sono già delle evidenze dalle quali non si scappa, delle evidenze che sarebbero già sufficienti a dire che il disastro non c'è, non ci può stare; non c'è il massivo sversamento, i limiti sono rispettati, le conclusioni dei periti chimici demolite - come vi dicevo poc'anzi - per la totale mancanza di rigore scientifico, per banali calcoli matematici errati; e allora, a me resta di occuparmi di due aspetti. Il primo - come vi dicevo - è correlato allo studio sui modelli delle ricadute condotto dall'Università di Pisa. Il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Pisa ci ha offerto un contributo importante, fondamentale, che collima perfettamente con quello che vi ha già dimostrato l'Avvocato Urso, collima perfettamente, e di cui non c'è assolutamente traccia nella requisitoria del Pubblico Ministero. Avete mai sentito menzionare Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Pisa dai Pubblici Ministeri? Avete mai sentito menzionare il nome Leonardo Tognotti nelle loro requisitorie, dei Pubblici Ministeri? Abbiamo assistito tutti alle loro requisitorie, io ero qui con voi. Zero, zero assoluto. Come se non ci sono state quelle



pagine di istruttorie, come se quell'udienza non l'abbiamo celebrata. E cosa ha fatto questo Professore? Intanto, il curriculum del Professor Tognotti non devo presentarlo io, perché si presenta da solo. E' agli atti, è tra i suoi allegati, tra gli allegati che ha accluso al suo elaborato. Vi prego, consultatelo. Quel curriculum ci dice che stiamo parlando di un Professore che non è solo il Professore Ordinario del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Pisa, ma ci dice anche che è uno dei massimi esperti di modellistica nel panorama scientifico internazionale ed europeo. Abbiamo avuto la fortuna di potervi fornire l'apporto scientifico di esponenti tra i più importanti a livello nazionale e a livello internazionale. E che cosa ha fatto questo consulente? Ce lo dice a pagina 5 del suo elaborato. Ci dice: "Il primo scopo del mio lavoro è verificare, attraverso la modellazione delle emissioni diffuse, se le concentrazioni e le deposizioni esterne dello stabilimento in cui si sono riscontrati valori non trascurabili di inquinanti siano imputabili e fino a che livello allo stabilimento". Cioè, in altre parole il Professore e il Dipartimento di Ingegneristica dell'Università di Pisa cosa hanno fatto? Poiché l'Accusa, come ben sapete ormai, sostiene che i terreni tarantini sono stati contaminati dalle polveri emesse dall'agglomerato dello stabilimento - emissioni diffuse e fuggitive, lo sapete benissimo - conduciamo uno studio scientifico che ci consenta di ricostruire dove in concreto possano essere andate a finire le emissioni dell'agglomerato. È interessantissima un'operazione di questo tipo, è interessantissimo questo contributo scientifico. Avrebbe dovuto portarlo la Procura per sostenere le sue tesi, ma non l'ha fatto. L'abbiamo colmata noi questa lacuna. Quando vi dicevo che noi da questa accusa non siamo mai fuggiti e non fuggiremo fino all'ultimo giorno in cui faremo parte di questo processo, mi riferivo a questo. Mi riferivo a questo, che ci siamo spinti a colmare lacune accusatorie. Ci siamo spinti ad andare dove la Procura sarebbe dovuta andare, ma non l'ha fatto. E per fare questa operazione, per fornire a noi tutti questo contributo così importante, che lavoro hanno condotto? Hanno utilizzato i cosiddetti modelli di dispersione. A pagina 7 dell'elaborato ci spiegano cosa sono i modelli di dispersione. Sono modelli matematici per la simulazione del trasporto degli inquinanti in atmosfera. Rappresentano degli strumenti di conoscenza e di semplificazione della realtà; sono strumenti che permettono di simulare il comportamento di un inquinante una volta immesso nell'atmosfera tenendo conto di fenomeni di varia natura: fisici, trasporto quindi – per esempio - dovuto all'azione del vento; dispersione per effetto di moti turbolenti dai bassi strati dell'atmosfera; fenomeni chimici; fenomeni fisico chimici. Come risultato ci forniscono una stima delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera su un territorio a partire da un numero considerevole di dati che vengono immessi nel modello che poi, appunto, ci restituisce dei risultati.



Cosa si può fare attraverso i modelli? Si possono ottenere valori di concentrazione anche in porzioni di territorio ove non esistano punti di misura, stimare le concentrazioni derivanti da una o più sorgenti emmissive e la loro distribuzione sul territorio. Guardate che lavoro e che risultato importante ci riesce a fornire l'utilizzo dei modelli. Ottenere informazioni sulle relazioni tra emissioni e concentrazioni; valutare l'impatto degli inquinanti non misurati. Ancora più incisivo e chiaro è stato il Professor Tognotti all'udienza del 24 novembre 2020, pagina 11, dove ha detto e spiegato che sono strumenti di conoscenza e semplificazione della realtà, che viene riprodotta in modo più o meno fedele, attuando schemi di equazioni, e si va all'interno di equazioni fluido dinamiche; permettono di simulare il comportamento dell'inquinante una volta che è stato emesso. E ci ha anche spiegato l'importanza dello strumento, cioè ci ha detto: "Attenzione, il modello di dispersione non è un'invenzione mia, non è qualcosa che ti sto introducendo io nel processo penale per, in qualche modo, portare acqua al mio mulino, ma sono degli strumenti previsti dal legislatore, legislatore che prevede legislativamente che ogni qualvolta vuoi chiedere e ottenere una valutazione di impatto ambientale devi passare attraverso l'utilizzo dei modelli, sono indispensabili gli studi modellistici per ottenere il rilascio delle vie. Il legislatore stesso ne sottolinea l'importanza nel Decreto Legislativo 155 del 2010, laddove ci dice che essi costituiscono un utile strumento per ottenere concentrazioni anche nelle aree all'interno delle zone ove non esistono stazioni di misurazione, estendere la rappresentatività spaziale delle misure, comprendere le relazioni tra emissioni e immissioni, discriminare i contributi delle diverse sorgenti. È il legislatore che lo dice, non è la Difesa, badate signori Giudici! Badate cosa dice il legislatore a suffragio dell'importanza dello strumento.

Poi il Professore si è diffusamente soffermato a spiegarci l'importanza della corretta scelta del modello di dispersione in relazione al fenomeno che si vuole studiare. Guardate, questo è un passaggio importantissimo signori Giudici. Ve lo anticipo: ci occuperemo di modelli di dispersione anche quando ci occuperemo della disamina della perizia epidemiologica, lo ricorderete. Certamente. Il Professore dedica una parte importante dell'elaborato a spiegarci l'importanza della scelta del corretto modello in base a quello che devi studiare, perché se sbagli la scelta dello strumento non condurrà uno studio valido. E ci mette in guardia, ce lo spiega, ci dà letteratura scientifica che lo dimostra.

Di particolare rilievo, e ovviamente in questo senso richiamo il contenuto della slide numero 11, nella quale il Professore ha compendiato il contenuto delle linee guida scientifiche americane per la scelta del modello. Cioè, il Professore ci dice: "Guardate che le scelte dei modelli non vengono fatte casualmente". Cioè, ci sono delle linee guida, ovviamente

scientifiche, che ti dicono: "Per fare questo, piuttosto che per fare quell'altro tipo di studio avvaliti di questo tipo di modello piuttosto che di quest'altra tipologia di modello. E ci ha spiegato di aver condotto il suo lavoro, facendo ricadere la sua scelta sul modello cosiddetto Calpuff, sulla base proprio delle linee guida scientifiche americane. E che fa il Professore? Correttamente ci dice: "Queste sono le linee guida che ho utilizzato, ve le allego, ve le accludo al mio lavoro", e le mette a vostra disposizione nel contraddittorio delle Parti. Badate, signori Giudici, non sto casualmente sottolineando questo passaggio, non è a caso che lo sto sottolineando. Perché, come vedrete, l'Università, il Dipartimento dell'Università di Pisa che ha condotto questo lavoro lo ha esposto passo passo. Cioè, nulla di quanto troverete in quel lavoro non è esplicitato al lettore; nulla di quanto troverete in quel lavoro è oscuro; nulla di quanto troverete in quel lavoro non potrà trovare un addentellato nella documentazione ad esso allegato. È importantissimo questo tipo di lavoro. Possono sembrare queste le parti tecniche – come dire? - meno rilevanti di un lavoro, perché poi si vanno a vedere le conclusioni – no? – per cercare di capire qual è il fine dove sta parando il lavoro. Ma analizzare e avere la possibilità di andare a ritroso per capire come si è arrivati a una determinata conclusione scientifica, soprattutto quando i fruitori dei lavori scientifici poi non saranno degli scienziati come quelli che li hanno elaborati, è di una importanza deflagrante, converrete con me. Cioè, io voglio leggere il lavoro scientifico, ma voglio capire: come arrivi a quel ragionamento, come arrivi a quella conclusione? Ragionamenti concatenati. Lo ricordate? Ve l'ho detto all'inizio della mia discussione, e tutto quello che vedremo e faremo sarà improntato a questo tipo di logica. Vedremo, invece, che nell'istruttoria abbiamo delle altre risultanze che sfuggono totalmente a questo tipo di logica. Ma non voglio anticipare nulla. Proseguo, andrò rapidamente, perché so che l'Avvocato Urso vi ha già dato delle anticipazioni su questo tema. Ma lo voglio ripercorrere rapidamente. Non vi ruberò tanto tempo, ve lo garantisco, però voglio ripercorrerlo proprio perché ritengo importante che voi compendiate che non è un lavoro di poco momento, compendiate il metodo. Metodo. Sapete qual è l'etimo della parola "metodo"? E' una parola che mi ha sempre affascinato tantissimo. Metà hodòs: strada attraverso cui. Qual è la strada attraverso cui arrivo a un risultato? Me lo vuoi spiegare? Me lo vuoi esplicitare? Mi vuoi dare la possibilità di lavorare in contraddittorio su quello che tu stai dicendo o stai sostenendo? Funziona così il processo penale, funziona così. I dogmi non devono entrare nelle aule di giustizia penali, se affermi qualcosa devi essere in grado di provarlo. Si dice difendersi provando, non a caso. Se non provi non ti difendi, ma se non provi non puoi neanche accusare.

E poi ci ha spiegato... A pagina 15 del verbale di ascolto del Professor Tognotti troverete la

spiegazione puntuale del perché la sua scelta è ricaduta sul modello Calpuff. Ci ha anche illustrato le peculiarità del modello, che è composto da tre componenti. Guardate come lavora il modello. La slide è quella precedente, non questa. Eccoli, si vede male purtroppo. Ma, ad ogni buon conto, siccome è allegata al lavoro, alle slide di presentazione utilizzate dal Professor Tognotti, il senso è che nel modello girano i dati meteorologici, vengono inseriti i dati relativi ai campi di vento, prima che poi il processore possa lavorare e restituirci dei risultati.

A pagina 15 della consulenza del Professor Tognotti troverete questa immagine che riporto nella slide che sto proiettando in questo momento, e questa immagine non fa altro che darci fisicamente e graficamente la contezza di quello che vi dicevo prima, cioè di tutti i dati che si vanno a immettere nel modello affinché possa lavorare, affinché possa restituirci dei risultati. E vedete che si fa riferimento ai dati emissivi, ai dati topografici, ai dati meteorologici e ai dati relativi alla qualità dell'aria. Guardate, Presidente, da dove ha preso questi dati il Professor Tognotti? Perché so che le conclusioni del lavoro vi sono già state rappresentate, voglio evitare la ripetitività, ma credo che sia utile farvi comprendere da dove promanano quei risultati, e da dove promanano? Promanano da questo tipo di dati, che non sono dati che gli abbiamo fornito noi con la nostra borsetta da Avvocati delle difese, sono dati che arrivano dalla Pubblica Accusa, sono i dati tanto cari al Pubblico Ministero: le centraline ARPA, i dati della informativa integrativa di Mariani, quella sulle polveri dell'AGL. Proprio quella. Prendi Professor Tognotti, utilizzala e fai il tuo studio. E ce lo dice: "Ho utilizzato quelli, perché voglio andare esente da critiche, voglio andare esente nella possibilità che mi si dica: ti sei scelto i dati che volevi per farti il tuo bel lavoretto". Non è così. Prendo i dati della Pubblica Accusa e li faccio girare. Avresti dovuto farlo tu, Pubblica Accusa. Non l'hai fatto, lo faccio io. Per i dati meteorologici uso quelli delle centraline locali ovviamente; per i dati della qualità dell'aria - l'ho già detto - sono quelli delle centraline dell'ARPA; per i dati topografici utilizzo banalmente Google Earth.

Come vi dicevo Presidente, questi passaggi dell'elaborato, che possono sembrare di minore importanza, sono in realtà fondamentali, perché ci dimostrano il rigore scientifico dell'elaborato e la trasparenza totale. La trasparenza totale. Cioè, lui dice: "Questo è il mio contributo, lo metto a disposizione di tutti i contraddittori. Verificatelo. Verificatelo, se avete qualcosa da ridire, ditemelo!" E invece, Presidente, leggiamoci i verbali, riascoltiamo il nastro delle requisitorie dei Pubblici Ministeri, cosa hanno avuto da dire? Cosa hanno avuto da dire rispetto a questo lavoro? Nemmeno una domanda al Professor Tognotti in controesame, assolutamente zero nella requisitoria.

Questi sono i passaggi che paradossalmente mi interessa di più sottolineare, ad integrazione di

quanto già vi è stato detto. Poi il Professore ci ha spiegato, ovviamente, che il suo lavoro si è soffermato sulla verifica di quello che è il paradigma accusatorio, cioè l'assunto secondo cui la contaminazione arriva dall'AGL, dall'agglomerato, dalle polveri dell'agglomerato dello stabilimento. Nella triplice declinazione possibile e immaginabile siamo andati incontro all'Accusa, cioè da dove arriva la contaminazione, dall'AGL? Sotto quale declinazione? La declinazione è triplice: l'emissione delle polveri in fase di insacchettamento, scarico degli elettrofiltri; la fase delle eventuali emissioni che ci possono essere dovute al passaggio sulle strade degli automezzi nell'area dell'agglomerato, quindi eventuali polveri di risollevarimento; e la fase del conferimento in discarica. Perché, ricorderete, anche questo è un tema che è stato in qualche modo insinuato dalla Pubblica Accusa: "Sì, tu le porti in discarica". Abbiamo fatto tutta un'istruttoria dedicata ad alcuni passaggi relativi alla possibilità di chiarire in quale stato arrivassero discarica. La discarica, come sapete, è la Mater Gratiae. Quindi tre scenari. Quello delle emissioni (parola incomprensibile) intercooler non viene considerato, non è uno scenario considerato dal Professor Tognotti. Lo ricorderete, se n'è occupato l'Avvocato Lojacono, ne avete parlato. Non ero presente fisicamente, ma l'ho ascoltato l'audio dell'intervento dell'Avvocato Lojacono che si è soffermato sulla cosiddetta giostra, si è soffermato sul cosiddetto raffreddatore circolare, e vi ha ricordato che non ci sono diossine e PCB perché l'agglomerato è freddo, l'agglomerato è freddo, sfruttando il contributo prezioso dell'Ingegnere Giancarlo Fruttuoso. Quindi non è uno scenario foriero di emissioni, di diossine o di PCB. Per questo l'Università di Pisa non analizza questo scenario, perché la fase in cui ci può essere un'emissione di polveri è completamente – diciamo – presidiata da idonee cappe. Lo avete visto dal punto di vista tecnico in modo – come al solito – estremamente analitico, grazie all'Avvocato Lojacono, quindi ritengo di non doverci tornare. Ma mi premeva sottolineare e chiarire anche questo, perché uno potrebbe dire: "Questi sono i tre scenari, ma ti sei dimenticato quell'altro". Non ce lo siamo dimenticato.

Ovviamente il Professore e l'Università hanno condotto il loro lavoro con questa metodologia che vi ho illustrato, che è stata pacificamente esposta a tutti i lettori, e hanno poi passato in rassegna i tre scenari: quello appunto dell'insacchettamento delle polveri di elettrofiltro... E, rispetto a questo scenario, il Professore ci ha spiegato che ha tenuto conto anche delle emissioni connesse alla movimentazione dei materiali mediante i nastri. Guardate, la slide di riferimento nel lavoro del Professore è la slide 26. Io con difficoltà sto cercando di proiettarvela anche. Però, guardate, il momento importante, il passaggio importante è questo, dove il Professore ci dice: "Ho valutato la movimentazione dei materiali mediante i nastri, lo scarico delle polveri dagli

elettrofiltri". Quindi è uno scenario che sostanzialmente abbraccia due momenti: quello proprio specifico dell'insacchettamento, dello svuotamento degli elettrofiltri, e quello anche connesso a emissioni legate alla movimentazione dei materiali mediante i nastri trasportatori. Poi ci dice: "Ho formulato l'ipotesi peggiore possibile". Lo ha specificato a pagina 22, il verbale è quello del 24 novembre 2020. "Mi sono messo nella ipotesi peggiore, di totale assenza di fattori di attenuazione". Voi, signori Giudici, avete conosciuto grazie a questa istruttoria dibattimentale e siete riusciti a farvi un'idea di qual era lo stato reale dei luoghi in agglomerato, avete visto che certamente non è assimilabile ad un campo di calcio, non è assimilabile ad uno scenario lunare in cui non ci sono delle attenuazioni, no? Però il Professore ci dice: "Io ho voluto lavorare mettendomi in questo scenario che è totalmente inverosimile". Lo conosciamo bene, avete visto anche foto e video. Ricorderete il video che abbiamo prodotto noi stessi, che è relativo all'accesso che abbiamo fatto in stabilimento.

Poi ci dice ancora: "Mi sono messo nella condizione peggiore anche sotto il profilo della quantità massima di polveri maneggiabili utilizzando i dati della Pubblica Accusa". Pagina 25. Il verbale è sempre quello, 24 novembre, per cui non ripeterò la data, ma al massimo vi darò dei riferimenti con le pagine per aiutarvi, se volete poi ricostruire punto punto questi che sono i passaggi che vi sto proponendo. Come vi ha detto, come vi dicevo, il quantitativo massimo, 6 mila tonnellate all'anno. Noi sappiamo, da quell'attività integrativa condotta da Mariani, che quel quantitativo è stato raggiunto solo un anno, non è un quantitativo che possiamo sic et simpliciter estendere a tutte le annualità. Ma dice il Professore: "Io comunque l'ho esteso a tutti gli anni", come se quel dato peggiore valesse per tutti gli anni. Ha ipotizzato poi un contenuto di polveri fini più alto possibile nelle polveri degli elettrofiltri, 35% di polveri fini rispetto alle analisi granulometriche che invece ci dicevano che il contenuto era del 15-20%. Quindi, badate, ancora una volta l'ipotesi peggiorativa possibile. Ho delle analisi che mi dicono: "Guarda che il contenuto di polveri fini, all'interno delle polveri, è al massimo del 15-20". Ma lui dice: "Ho voluto seguire quello che il dato della letteratura scientifica mi dice in materia, secondo il quale al massimo, nella peggiore delle ipotesi troverai un 35% di componente polveri fini, e quindi prendo quello. Do questo in pasto al modello". Si ipotizza anche il contenuto peggiore per polveri ESP e MEEP in termini di diossine e furani. Come sapete, il contenuto in termini di diossine e furani è peggiore nelle polveri MEEP rispetto al contenuto delle polveri ESP, e dice il Professore: "Anche se so che le polveri non sono completamente polveri MEEP, io le considero tali, non fa niente che il contenuto è peggiorativo, ma lo considero il peggiore possibile e immaginabile". E poi considera le polveri anche prive di umidità, totalmente secche, quindi evidentemente più

volatili. Cioè, stiamo studiando – non ce lo dimentichiamo – un fenomeno di dispersione di polveri.

Se io considero che queste polveri sono secche, è evidente che hanno una maggiore probabilità di volatilità. A pagina 26 e 27 spiega questo il Professore, e lo spiega nella slide 32.

Non sono bravo come l'Avvocato Urso con questo strumento. Comunque, la slide di riferimento è la 32 utilizzata dal Professore Urso, che è questa... dall'Avvocato Urso. Ma ieri sostanzialmente è stata una lezione scientifica, almeno per quanto mi riguarda. In definitiva, dice il Professore: "Ho ipotizzato lo scenario possibile e immaginabile" – slide 32 – "Nessun confinamento; contenuto in PM10 possibile peggiore immaginabile; umidità allo 0.25" (quindi come se nessuna operazione di bagnatura fosse stata effettivamente effettuata, come vi dicevo polveri secche); "Contenuto e concentrazione di diossine peggiore possibile e immaginabile".

Approfitto per distribuirvi anche delle slide cartacee, che potrete consultare, alle quali farò riferimento.

Guardate, l'allegato numero 1 che vi ho prodotto non rappresenta altro che i risultati restituiti dal modello in relazione al primo scenario che abbiamo descritto poc'anzi. Il primo allegato restituisce i risultati relativi alla dispersione delle polveri in aria. Come vedete, il dato è rappresentato in femtogrammi su metro cubo, è evidente che stiamo parlando di concentrazione in aria. E, ovviamente, quello a cui dovete soprattutto prestare attenzione è notare come il puff che ha generato il modello, la mappa di concentrazione che ci ha restituito il modello dopo l'inserimento di quei dati che abbiamo visto insieme, non attinge assolutamente i topsoil oggetto di questo procedimento. Non attinge quelli che dovrebbero essere i target, secondo il teorema accusatorio, delle emissioni dell'agglomerato. Rimane tutto, in buona sostanza, confinato all'interno. Badate che dove vedete la colorazione chiara, chiarissima, parliamo di concentrazioni veramente basse. Avete la scala di riferimento, ovviamente, accanto alle immagini che stiamo commentando insieme. E lo stesso vale per le deposizioni. Le deposizioni sono, ovviamente, la cosa che maggiormente ci interessa ai fini di questo processo. Perché, come sapete, il teorema accusatorio è quello secondo cui le polveri emesse dall'agglomerato siano finite sui terreni e conseguentemente siano state ingerite dagli animali. È del tutto evidente che i valori di impatto sia nell'aria che in termini di deposizione - e l'allegato di riferimento è il numero 2 delle slide che vi ho consegnato - sono totalmente nulli sia sui topsoil oggetto di analisi in questo processo sia sui Quartieri Borgo, Tamburi e sul resto della città.

Secondo scenario: risollevarmento di polveri dalle strade. Anche in questo caso il lavoro è stato condotto con la medesima metodologia: mi metto nell'ipotesi peggiore possibile,



formulo lo scenario possibile peggiore, ipotizzo che sulle strade vi fosse un quantitativo di polveri pari al peggior campionamento presente agli atti. Signor Presidente, vi segnalo le pagine 27 e 28 del verbale di ascolto del Professor Tognotti, dove ci spiega che per fare questo lavoro ha tenuto conto del prelievo di campione massivo usato in perizia effettuato non sulle strade, Presidente, ma sotto i nastri trasportatori, dove evidentemente era più probabile che ci potesse essere una ricaduta di polveri, e non certamente rispetto alle strade.

Allegato 3 e allegato 4 vi restituiscono quello che è il risultato che ci ha offerto il modello rispetto allo studio di questo secondo scenario. Vedete, addirittura non si percepisce nemmeno il primo colore della scala sia per quanto concerne le deposizioni in aria, quindi femtogrammi su metro cubo, sia per quanto concerne i microgrammi, cioè le deposizioni sul terreno. E notate come, chiaramente, tutti quelli che secondo la prospettazione accusatoria sarebbero i target delle emissioni dell'agglomerato non vengono minimamente attinti, così come non vengono attinti i Quartieri Borgo, Tamburi e il resto della città.

In ultimo, lo scenario connesso alle emissioni asseritamente riconducibili alle operazioni di conferimento in discarica. Ve lo dicevo in precedenza, questo è stato un tema che è stato in qualche modo scavalcato, più che altro per proporre una suggestione sul punto dal Pubblico Ministero. Ma, anche in questo caso lo studio dell'Università e del Dipartimento di Ingegneristica dell'Università di Pisa ci hanno restituito risultati che sconfessano totalmente la fondatezza del teorema accusatorio. Anche in questo caso lo scenario possibile immaginato è il peggiore: quantitativo polveri massimo, umidità zero, quindi polveri secche.

Allegato 5, trovate... e allegato 6, trovate i risultati restituiti su questo punto specifico. Vedete chiaramente che il puff... Sempre con concentrazioni, diciamo, che sono riconducibili al primo gradino di consistenza. Questa volta cadono in una zona diversa. Chiaramente la discarica Mater Gratiae è collocata esattamente in quel punto. Ma, come vedete, il dato importante sul quale prestare attenzione osservando queste slide e gli allegati 5 e 6, è che ancora una volta non abbiamo alcun tipo di ricaduta sia in aria che sui terreni che in qualche modo vada ad incidere sui topsoil oggetto del processo, piuttosto che sui quartieri della città.

Questo ci consente di escludere qualsiasi tipo di impatto anche su Quaranta, Fornaro e Deledda che, come vi ha detto l'Avvocato Urso, sono gli unici terreni con CSC superiori alla soglia rinvenuti nel corso di tutte le indagini. E ricordate quello che abbiamo detto in precedenza, parliamo di un valore soglia, non parliamo di qualcosa che possa avere un rilievo ai fini della sussistenza del disastro. Meri valori soglia, solo 3. E lo studio



scientifico ci dice che non c'è una ricaduta delle polveri dell'agglomerato su questi punti specifici, lo esclude totalmente.

Poi, vorrei evidenziarvi un altro passaggio del lavoro scientifico che stiamo analizzando insieme, perché il Professor Tognotti ci ha anche spiegato di aver considerato anche le polveri presenti all'interno del capannone. Vi ricordate, signor Presidente, quanto ci ha riferito il teste Severini che ci ha raccontato che nel corso del suo sopralluogo aveva rinvenuto delle polveri? Vi ricorderete anche che vi abbiamo depositato un video che ritrae noi Avvocati intenti a raggiungere quel sotterraneo, quel cunicolo che adesso sto proiettando anche a schermo.

Lo vedete, ricorderete le immagini. In questo caso abbiamo una foto che il Professor Tognotti ha accluso al suo lavoro, e costituisce la slide 29 del suo lavoro, per dirci di aver considerato anche questa evenienza, questa eventuale fonte di emissioni, ma di non aver reputato necessario svolgere ed effettuare una modellazione per effetto della conformazione dei luoghi, una conformazione chiaramente incompatibile con qualsiasi possibilità di fuoriuscita. Quindi dice il Professore: "L'ho analizzato, ho visto i luoghi, non era necessario fare un modello su questo tipo di situazione".

Dunque, attraverso il lavoro condotto dall'Università di Pisa, abbiamo la prova scientifica che le polveri dell'agglomerato non potevano impattare l'aria e i terreni delle masserie delle città. D'altronde, signor Presidente, la prova empirica che non potesse che essere così ce l'avevamo già signor Presidente, ce l'avevamo già, anche a prescindere da quello che è stato il contributo e il lavoro offerto dal Professor Tognotti.

Perché vi dico questo? Perché sarebbe bastato – signor Presidente e signori Giudici – compiere un'operazione che complessivamente porta via probabilmente cinque minuti, esagerando; un'operazione che tutti quanti noi potevamo, possiamo e potremo sempre, in qualsiasi momento ripetere; un'operazione che consiste in questo: prendere i rapporti di prova della Pubblica Accusa, prendere i rapporti di prova relativi ovviamente ai topsoil, ricavare le coordinate di questi topsoil presenti nei suddetti rapporti di prova e caricarli su Google Earth. Un'operazione – vi dicevo – di pochissimi minuti che tutti quanti noi, con un po' di pazienza, possiamo fare. È un'operazione... C'è l'allegato 6 dei documenti che vi ho prodotto che ci restituisce però un risultato sensazionale signori Giudici, un risultato importantissimo. Perché, vedete che tipo di immagine ci restituisce questo lavoro semplicissimo, che tutti quanti voi potrete replicare. Il proiettore non rende efficacemente, ma fortunatamente vi ho prodotto il documento cartaceo a cui sto facendo riferimento. Presidente, se ciascuno di voi avrà la bontà di compiere questa operazione, che – vi ripeto – porterebbe via pochissimi minuti, il risultato che otterrete è questo, è l'allegato 6 che vi ho sottoposto: un mare di puntini verdi – signor Presidente

– con soli tre puntini rossi. Un mare di verde! Significa che le CSC non sono state mai superate, non sono superate, solo tre. E questa sarebbe la fotografia della devastazione di Taranto, signori Giudici? Mi chiedo e vi chiedo. Questa sarebbe la fotografia della immutatio loci? Vi ricordate quando abbiamo visto il vestito dell'Articolo 434 e vi ho detto: "Serve l'immutatio loci"? Beh, che fotografia ci dà l'istruttoria di questa immutatio loci? Sarebbe questa? Un mare di verde con tre puntini, che peraltro indicano dei meri superamenti di CSC? È troppo facile dire, signori Giudici: "E' colpa dell'Ilva", è troppo facile dire: "E' certamente colpa dello stabilimento siderurgico", ma poi devi fare i conti con queste emergenze istruttorie, non puoi ignorarle. Puoi dire: "E' colpa dello stabilimento, ma ti devi confrontare con le prove, ti devi confrontare con le fotografie che ci dà l'istruttoria dibattimentale. Non puoi non mettere nulla sul piatto della bilancia e dire: "Pesa di più quello che vi sto dicendo io". Non funziona così. Questo tipo di evidenze, semplicissime, che si basano sui documenti della Pubblica Accusa, ma non vogliamo considerarle, non vogliamo valutarle? C'è forse una manipolazione da parte delle Difese anche su questo? C'è un gioco di prestigio da parte dei consulenti? Vi abbiamo detto: fatela voi, fatela in Camera di Consiglio. Sono delle coordinate da mettere su Google Earth. Fatelo. Pochi minuti ma un risultato straordinario! Per capire. Per capire, non per altro.

Richiamerò, ma rapidamente, quanto vi ha già detto poi l'Avvocato Urso su questo punto specifico, cioè dimostrandovi che questa fotografia, che emerge dirompentemente dall'incarto probatorio a vostra disposizione, ci dice in maniera assolutamente chiara, univoca e evidente che non c'è una contaminazione diffusa e che quei superamenti di CSC puntuali, così distanziati anche tra loro, e così differentemente distanziati da quella che secondo la Pubblica Accusa sarebbe l'origine di quella contaminazione, ci dicono che evidentemente se c'è una origine di quel superamento di CSC certamente non è lo stabilimento, certamente non può essere l'agglomerato, come ipotizza il teorema accusatorio. Ma proprio certamente! Perché, altrimenti, avrei trovato... A partire dall'agglomerato, spostandomi verso i target, avrei trovato una contaminazione su tutti. Non c'è. La contaminazione non può fare dei salti, non può muoversi a zig zag. Immaginate di far cascare un secchio di vernice in maniera accidentale: avrete una macchia che si disperde in maniera che va via via degradandosi rispetto alla fonte. È molto semplice, è la logica. È la logica. Come vi dicevo, ragioniamo anche con la logica, facciamo ragionamenti concatenati, caliamo nella realtà. Se sono io la fonte, perché tra me e il punto che ritieni che io abbia contaminato c'è quel mare di verde? Perché? Ditecelo. Ditecelo. Non voglio farvi perdere tempo mostrandovi queste prove, non ho intenti di questo tipo, ma vi chiedo giustizia, vi chiedo di spiegarci quello che la

Pubblica Accusa non è stata in grado di spiegarci in quattro anni, in cinque anni di processo.

Ci saremmo potuti fermare qui, signor Presidente, ma come vi ho detto l'accusa la affrontiamo, la affrontiamo di petto, e siamo andati avanti. Infatti, l'indagine svolta dal Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Pisa è andata oltre, e vorrei in questo senso richiamare la slide 58 del lavoro di presentazione del Professor Tognotti. Provo anche a proiettarla, benché non mi pare che il proiettore mi stia dando grande conforto.

Ecco qui, l'immagine è questa. Purtroppo non si vede molto bene, però vi do l'indicazione, così... E' la slide 58 del lavoro del Professor Tognotti, la presentazione, quindi potrete recuperarla agevolmente e averla ben presente.

Cosa fa il Professor Tognotti nel seguito del suo lavoro? Dopo aver visto questo tipo di scenari, ci affida questa slide, ci affida questa immagine. Vedete, ancora una volta è un'immagine tratta da Google, non è altro che una georeferenziazione. Ci dice, ci ricorda, ricorda a tutti: "Ma guardate che a Taranto non c'è solo lo stabilimento siderurgico. Guardate che a Taranto c'è anche AMIU, c'è anche extra MATRA, c'è anche Ecologica Tarantina e c'è anche Cementir". Ci sono altre fonti importanti che non sono state debitamente considerate o sono state totalmente pretermesse. E tra queste fonti importanti... Perché poi vedete in quelle immagini anche la geolocalizzazione di queste fonti, e vedete com'è importante la geolocalizzazione rispetto a quei target che hanno poi manifestato anche dei superamenti di CSC. Ci dice: "Abbiamo reputato importante, utile, approfondire la situazione di Ecologica Tarantina". Perché? Perché, come è evincibile dalle relazioni ARPA in atti - richiamo in questo senso la relazione 33682 del 13 ottobre del 2009 - Ecologica Tarantina è un'azienda che per tanti anni, e certamente fino al 2009, ha esercito un inceneritore di rifiuti ospedalieri, notoriamente rifiuti speciali pericolosi. Anche provenienti da fuori regione, Presidente, quindi non è un'attività di poco momento. E ci dice: "L'ho reputato... l'abbiamo reputato importante", perché? Perché questo impianto era dotato di due camini a soli 20 metri dal piano di campagna, e uno di questi camini era totalmente sprovvisto di strumenti di filtrazione. Avete ampia prova documentale sul punto, ricorderete, vi abbiamo prodotto anche le risultanze di un accesso agli atti della Provincia effettuato proprio da me e dall'Avvocato Urso. E proprio per questo, ci dice il Professor Tognotti, è una situazione fortemente critica dal punto di vista delle ricadute, perché diossine e PCB generati in fase di incenerimento - emesse da un camino sprovvisto di filtrazione, alto solo 20 metri - inevitabilmente ti vanno a incidere sul territorio, inevitabilmente.

Sul punto è importante sgomberare il campo da un'altra allusione dei Pubblici Ministeri che ci hanno detto che... hanno cercato di far passare il discorso delle temperature di lavoro.

Lo ricorderete, no? Hanno fatto delle domande ai testimoni chiedendo: "Ma a che temperatura lavora un inceneritore? A che temperatura lavora piuttosto l'agglomerato?" eccetera. Questo al fine di farci pensare che Ecologica Tarantina non fosse una fonte di diossine o di PCB. Ma, come sempre - Presidente e signori Giudici - le nostre affermazioni riposano sulla roccia dura dei documenti. Lo dice ARPA stessa che certamente, certamente questo impianto emetteva diossina, senza dubbio. Vi abbiamo prodotto, tra gli atti di quell'accesso agli atti a cui facevo riferimento poc'anzi, la determina 441 del 07 aprile 2014, allegato... 8 - scusate - dei documenti che vi ho prodotto poc'anzi, che costituisce a sua volta l'allegato 5 alla consulenza del Professor Tognotti. E in questo documento il dirigente della Provincia di Taranto, rispondendo in termini di rigetto ad una richiesta di autorizzazione all'esercizio del medesimo impianto presentata dalla ECODI... Cioè, la ECODI è una società che praticamente voleva far tornare in attività la Ecologica Tarantina. Ovviamente chiede l'autorizzazione alla Provincia, la Provincia dice: "Nossignore, non siete autorizzati, non possiamo autorizzarvi, perché?" E richiama i documenti dell'ARPA, delle relazioni dell'ARPA che dicono: "Le valutazioni di ARPA Puglia delle emissioni hanno evidenziato che le ricadute mostrano valori significativi per le deposizioni di metalli e di diossine". Pagina 14 di 48, troverete questo passaggio.

L'allegato 8, dovete sfogliare l'allegato 8 e arrivare alla pagina numero 14 di 48. Il passaggio che vi sto evidenziando è questo qui in alto, della terza pagina del mio allegato numero 8, dove – appunto - si riporta il virgolettato della relazione ARPA dove si dice che ci sono significativi deposizioni di metalli e di diossine. Quindi abbiamo il timbro dell'ARPA che ci dice che la diossina certamente la emetteva Ecologica Tarantina, non c'è da discutere sulle temperature di esercizio.

Presidente, se sono stato infelice o poco chiaro me lo dite, o se posso darvi delle indicazioni per rinvenire documentalmente il passaggio, sono ovviamente a vostra disposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Presidente, ovviamente il documento è presente in forma integrale. Io, in questo estratto che vi ho dato oggi, per comodità di consultazione, vi ho messo il passaggio che mi interessava che è quello. E' un virgolettato ARPA, ma trovate tutto ovviamente nei... Esatto. Trovate tutto nei documenti che vi abbiamo già prodotto. Nello stesso parere ARPA stigmatizza l'assenza dei trattamenti di fumi a presidio del camino. "Per ognuno è previsto una sola linea di trattamento fumi. Il progetto prevede per ogni forno" – siamo a pagina 30 di 48 – "un camino diretto di scarico in atmosfera a valle del post combustore. La presenza di un camino diretta è inaccettabile", dice ARPA. "Tale scelta rileva un approccio progettuale assolutamente non conforme ai

dettami tecnici della normativa sull'incenerimento". Quindi ARPA stigmatizza il fatto che non ci sia alcun presidio. "Dai controlli condotti in passato era già emersa una gestione non conforme alle norme, e di fatto l'impianto era stato fermato. Non si hanno informazioni sul contributo all'inquinamento che tale impianto può aver determinato in passato, anche in ragione della presenza del camino diretto".

Presidente, sul tema che gli inceneritori dei rifiuti ospedalieri certamente emettono diossina, se non dovesse bastare quello che ha già certificato l'ARPA Puglia, noi attraverso ovviamente il contributo e le conoscenze scientifiche del Professor Tognotti vi abbiamo pure prodotto documentazione scientifica, letteratura, bibliografia scientifica. La trovate menzionata a pagina 120 della consulenza del Professor Tognotti, che vi cita e vi allega una serie di elaborati bibliografici scientifici nei quali troverete esattamente quello che dice ARPA, cioè che gli inceneritori di rifiuti ospedalieri emettono diossina. Questo tanto per essere chiari sul punto.

Quindi, non solo l'impianto emetteva diossina, certamente, ma come evidenziato dal Professor Tognotti... "La totale assenza di sistemi di filtrazione ha amplificato" – ci dice il Professor Tognotti – "di circa mille volte la quantità dell'emissione diciamo fisiologica". Cioè, se dovevi fisiologicamente emettere uno, patologicamente, per effetto di questa scelta snaturata impiantistica emetti mille. Peraltro con ricadute dirompenti, in virtù dell'altezza del camino. Il richiamo è a pagina 120 della consulenza, alla quale rimando. Il consulente poi ha anche calcolato la zona di impatto di Ecologica, individuando un raggio di circa 4 chilometri dalla sorgente della stessa.

Ovviamente non si è fermato a questo ma, stimolato chiaramente da queste evidenze, stimolato da un punto di vista scientifico ovviamente, da questo tipo di emergenze documentali, ha ritenuto – questa volta sì – importante, proficuo per tutti condurre uno studio modellistico anche in relazione alle possibili ricadute di questa altra fonte inquinante presente sul territorio, Ecologica appunto. Allegati 9, 10 e 11 della documentazione che vi ho prodotto, e anche il 12, raffigurano icasticamente quelle che sono le ricadute elaborate dal modello in relazione a Ecologica Tarantina, e guardate e apprezzate la differenza rispetto a quanto abbiamo visto prima. Vedete il puff innanzitutto che colorazione diversa, si va già sull'arancione, ma soprattutto guardate come va a impattare. Sto facendo riferimento all'allegato 9. Quindi per il momento sto parlando di aria ovviamente, di concentrazioni nell'aria. Guardate come le colorazioni sono più incisive e come impattano sui target di questo processo. I target – ve lo ricordo- sono quelli indicati con i puntini verdi.

Allegato 10, troviamo la esplicitazione anche in termini numerici dei valori associati ai singoli recettori oggetto di interesse nel processo che ci occupa. Guardate quella tabella dove

sono riportati tutti i nomi: è una classifica che ha fatto il Professor Tognotti dei target oggetto di indagine nel processo maggiormente impattati. Li ha messi in ordine così come maggiormente impattati dalla fonte Ecologica, e trovate – guarda caso - nei primissimi posti Scuola Deledda. Vi ricordate che la Scuola Deledda era una di quelle che aveva superato le CSC? Anche Quaranta, anche Masseria Fornaro sono presenti in classifica. Avrete modo poi in Camera di Consiglio, certamente, di guardare e apprezzare con calma questi piccoli tasselli che io sto cercando di rappresentarvi.

Poi, allegato 11, le deposizioni. E' ancora più incisivo, ancora più incisivo il risultato che ci restituisce il modello. Ancora una volta apprezzate la differenza rispetto a quanto abbiamo visto prima.

Allegato 12. Ancora una volta trovate questa sorta di classifica, con i ricettori indicati in ordine di impatto ricevuto. Sono impattati anche i tre topsoil che avevano registrato CSC superiori. Dunque, un evidente impatto sull'aria oggetto di indagine.

E, nonostante questo tipo di evidenze, nonostante questo tipo di emergenze, si preferisce far finta che non ci siano e dire: "E' stata Ilva, non c'è altro. E' inutile che andate a spulciare nelle altre fonti, tant'è che noi neanche le abbiamo indagate. Eravamo talmente convinti che fosse lo stabilimento Ilva, che neanche le abbiamo approfondite le altre fonti. Mò perché vi state mettendo voi ad approfondirle? Non vi confondete le idee, eh! Non vorrete cercare di capire che è successo veramente a Taranto!" Non serve. Il dogma. Il dito è sempre indice rivolto verso l'alto: "E' Ilva. Non mi importa che uno studio scientifico così rigoroso mi dica il contrario; non mi importa che mi piovano addosso evidenze probatorie di segno opposto. Non mi importa, la mia tesi è quella e continuo a sostenerla fino alla fine!"

E con questo, signor Presidente e signori Giudici, ho concluso anche questo primo aspetto legato alla disamina del disastro. Io dovrei iniziare la disamina della perizia epidemiologica. Vi chiederei una possibilità di poterlo rimandare a lunedì o comunque una breve pausa. Magari potrei farvi poi una parte introduttiva, non c'è problema, però datemi una piccola pausa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, mi sa che a questo punto ci aggiorniamo a lunedì, perché...

AVVOCATO D. CONVERTINO – Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...è venerdì, siamo anche noi abbastanza stanchi.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Anche perché tratteremo poi questo argomento che è abbastanza impegnativo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Lei pensa di farcela in mattinata?

AVVOCATO D. CONVERTINO – No, in mattinata no, in giornata senz'altro sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No? Perché avevamo detto che con l'Avvocato Lojacono si doveva...

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Presidente, ma già oggi non è stata una giornata integralmente dedicata a me, e vi avevo detto un paio di udienze sicuramente le porto via. Avete visto, sto facendo il possibile.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lunedì non sentiremo per nulla l'Avvocato Lojacono?

AVVOCATO D. CONVERTINO – Non penso. Proverò ovviamente a fare il massimo, però non vi do...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Comparirà l'Avvocato Lojacono, comparirà?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – E' disponibile. Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' disponibile. Va bene. Vediamo se almeno riusciamo ad iniziare. Va bene, d'accordo. Allora ci vediamo lunedì.



